

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	53
DIFESA (IV)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
FINANZE (VI)	»	84
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	117
AFFARI SOCIALI (XII)	»	123
AGRICOLTURA (XIII)	»	125
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	160
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	161

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, sui recenti sviluppi degli eccezionali flussi migratori dalla Tunisia e dalla Libia e sulle iniziative che il Governo intende assumere in materia di immigrazione (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	3
--	---

AUDIZIONI

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Interviene il ministro dell'interno, Roberto Maroni.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, sui recenti sviluppi degli eccezionali flussi migratori dalla Tunisia e dalla Libia e sulle iniziative che il Governo intende assumere in materia di immigrazione.

(Svolgimento e rinvio).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Roberto MARONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Stefano STEFANI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

4

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Guido Crosetto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di

polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti scade oggi alle ore 16. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della VII Commissione	5
Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino (Seguito dell'esame e rinvio)	5
ALLEGATO (Emendamenti)	7

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente della VII Commissione Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della VII Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il deputato Renzo Lusetti è entrato a far parte della VII Commissione.

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.
Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, ricorda che i tre emendamenti presentati al provvedimento in esame ripropongono il principio della tutela della maternità per le atlete. Pur apprezzando l'intento che ha ispirato i presentatori, ritiene che tali modifiche non siano in sintonia con il testo adottato all'unanimità dal Comitato ristretto. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti indicati, altrimenti esprime parere contrario.

Paola PELINO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, nel confermare l'importanza del testo in esame, ormai caratterizzato da un'ampia condivisione tra gli schieramenti politici, si associa al parere espresso dal relatore per la VII Commissione, raccomandando ai presentatori di ritirare i propri emendamenti, al fine di consentire una sollecita prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario Rocco CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni passano all'esame degli articoli 2 e 3 e degli emendamenti ad essi riferiti.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paladini e altri 2.1 e 2.2 e Zazzera e altri 3.1; si intende vi abbiano rinunciato.

Santo Domenico VERSACE (PdL), intervenendo per sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame, intende ri-

chiamare l'attenzione delle Commissioni riunite sulle modalità previste per l'applicazione dell'istituto del congedo di maternità nell'ordinamento di altri importanti Paesi europei.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame verrà inviato alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. (Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinato C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni *con le seguenti:* per gli otto mesi antecedenti la data del parto.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, eccedenti la copertura di cui al comma 2, si provvede a decorrere dall'anno 2012, con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-*bis* rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008,

pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. 1. Paladini, Zazzera.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*. – Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 si provvede mediante un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale, che viene versato dagli atleti e dalle atlete che praticano le discipline sportive di interesse nazionale indi-

viduate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per l'intera durata dell'attività praticata, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in apposita evidenza contabile separata, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.

2. 2. Paladini, Zazzera.

ART. 3.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: per la parte relativa ai mesi di gravidanza.

3. 1. Zazzera, Paladini.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	10
COMITATO DEI NOVE:	
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. Emendamenti C. 4215 Governato, approvato dal Senato	14
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del relatore</i>)	41
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Picicchio, C. 1722 Briguglio e C. 3809 Sposetti (<i>Esame e rinvio</i>)	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Emendamenti C. 3261-A Bitonci ed abb. Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	23
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	46
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	47

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	48
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. Nuovo testo C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	49
Nuova disciplina dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	50
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	51
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini	40
AVVERTENZA	40

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 12 aprile 2011. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.45.

**Sulla programmazione dei lavori
della Commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che a seguito della riunione del 7 aprile 2011 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato pre-

disposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre aprile-giugno 2010:

**PROGRAMMA DEI LAVORI
PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2011**

Sede Referente:

C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;

C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;

C. 103 ed abb./A: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

C. 107 Angeli: Istituzione della Festa nazionale dell'amicizia;

C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Riunite I e IV);

C. 176 cost. Pini: Istituzione della Regione Romagna;

C. 244 Maurizio Turco ed abb: Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione;

C. 441 cost. Amici: Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;

C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;

C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (Riunite I e III);

C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali;

C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia;

C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi;

C. 962 cost. Gianfranco Conte ed altri: « Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente »;

C. 974 Bertolini: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;

C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;

C. 1111 Patarino ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

C. 1150 Catanoso ed abb.: Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui;

C. 1246 Gibelli e Cota: « Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi »;

C. 1314 Goisis e Grimoldi: Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni;

C. 1320 Gregorio Fontana: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona;

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;

C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve (Riunite I e IV);

C. 1709 cost. Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo;

C. 1990 cost. Donadi ed abb./A: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province;

C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;

C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano e petizione popolare n. 55: per la toponomastica plurilingue nell'Alto Adige;

C. 2375 Pianetta ed altri: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani (Riunite I e III);

C. 2422 Sbai ed abb.: Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti, quali il burqa e il niqab, che impediscono il riconoscimento personale;

C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;

C. 2466 Senatrice Aderenti: « Concessione al comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occasione del 150° anniversario degli eventi » (approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato)

C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;

C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso/A.: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (Riunite I e XII);

C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri;

C. 3039 Vignali ed abb.: Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione;

C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in

materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;

C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3321 Scandroglio e abb.: « Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria »;

C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata;

C. 3518 Franceschini ed altri: Norme in materia di incompatibilità tra le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali;

C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani (Riunite I e III);

C. 3572 Reguzzoni ed altri: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

C. 3608 Gidoni: ed altri: « Trasformazione della "provincia di Belluno" in "provincia di Belluno – Dolomiti" »;

C. 3736 Lanzillotta ed altri: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (Riunite I e IX);

C. 3742 Lanzillotta ed altri: Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in materia di funzioni delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;

C. 3762 Cirielli: ed altri: « Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere;

C. 3883 cost. Bressa: « Istituzione della provincia speciale montana di Belluno »;

C. 4220 Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Riunite I e IV);

C. 4259 Tassone ed altri: Perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia;

C. 4275 Governo: Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione (subordinatamente all'effettiva assegnazione);

Proposte di legge costituzionali di modifica della parte II della Costituzione.

Indagini conoscitive:

Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti (Scadenza 30 aprile 2011);

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (Scadenza 30 aprile 2011) (Riunite I e III);

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della costituzione (Scadenza 30 aprile 2011).

Deliberazione di rilievi su atti del governo:

alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328);

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 aprile 2011.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

Emendamenti C. 4215 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 1*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda che in occasione dell'esame di altri schemi di decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale la Commissione affari costituzionali ha formulato i suoi rilievi praticamente a ridosso del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con la conseguenza che quest'ultima, avendo già concluso il suo dibattito, ne ha potuto tenere conto solo in misura limitata. Ciò ha suscitato le critiche di alcuni componenti della Commissione, i quali hanno sottolineato l'importanza che questa si esprima in tempo utile perché i suoi rilievi possano fornire un contributo effettivo al dibattito della Commissione di merito. Per questo, come relatore, ha preferito presentare la sua proposta di rilievi fin d'ora, quando la discussione presso la Commissione di merito è appena iniziata.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che quello in esame è un provvedimento in qualche modo anomalo rispetto al complesso dei decreti attuativi del federalismo fiscale e ritagliato sulle deleghe del ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Prende atto che, come chiarito dal ministro Fitto, il provvedimento in esame risponde all'esigenza condivisibile di scongiurare il rischio di un definanziamento delle risorse comunitarie per il periodo 2000-2006, nella misura in cui queste non saranno assegnate entro il 31 dicembre 2011, e di modificare la programmazione dell'impiego delle risorse per le politiche di coesione anche per non danneggiare la credibilità dell'Italia nel momento in cui sta per aprirsi la trattativa sulla programmazione 2014-2020.

Ritiene tuttavia che il provvedimento figuri, nel complesso dei provvedimenti attuativi della delega per il federalismo fiscale, come una sorta di « corpo estraneo », anche perché produce una nuova centralizzazione del sistema delle decisioni. Le ragioni contingenti di questo intervento sono comprensibili, in quanto dettate da una situazione di emergenza, tuttavia i decreti attuativi del federalismo fiscale devono tendere verso una decentralizzazione delle responsabilità.

Sottolinea infine come il provvedimento irrigidisca in modo eccessivo il meccanismo della programmazione dell'impiego delle risorse, impedendone l'effettivo utilizzo e mancando di risolvere i problemi di fondo, che rischiano quindi di ripresentarsi nel 2014.

Dichiara, infine, di condividere le riflessioni svolte dal relatore circa l'opportunità che la Commissione affari costituzionali si esprima in tempo utile perché i suoi rilievi possano contribuire costruttivamente al dibattito nella Commissione di merito.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.05.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio e C. 3809 Sposetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

ORSINI Andrea (IR), *relatore*, ricorda che l'articolo 49 della Costituzione stabilisce che « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ».

Nella carta fondamentale si rinvencono poche altre disposizioni in materia di partiti politici. L'articolo 98, terzo comma, prevede la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune determinate categorie di pubblici funzionari: magistrati, militari, funzionari ed agenti di polizia, diplomatici. Inoltre, la XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista.

Mentre le due disposizioni da ultimo citate hanno avuto un seguito legislativo – la legge n. 645 del 1952 ha attuato la XII disposizione transitoria; la legge n. 121 del 1981 ha previsto il divieto di iscrizione ai partiti per la polizia; il decreto legislativo n. 109 del 2006 qualifica come illecito disciplinare l'iscrizione dei magistrati ai partiti politici – non è stata mai introdotta una disciplina dei partiti politici. Le norme di riferimento per i partiti sono dunque quelle costituzionali sopra citate e a poche altre contenute in leggi ordinarie attinenti a specifici ambiti, quali il finanziamento della politica, la partecipazione alle elezioni, la propaganda politica ed elettorale.

Il complesso di tali disposizioni prefigurerebbe una titolarità di attribuzioni costituzionali dei partiti politici. Ma la giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo che « i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche », ha negato una loro qualificazione come poteri dello Stato (Corte costituzionale ordinanza n. 79 del 2006).

In assenza di una disciplina specifica, i partiti politici sono oggi di fatto assimilati alle associazioni non riconosciute. Assume quindi particolare rilievo il rapporto tra l'articolo 49 e il diritto di associazione contenuto nell'articolo 18 della Costituzione. Secondo la dottrina prevalente, il diritto di associarsi in partiti politici si configura come un'espressione particolare del più generale diritto dei cittadini di associarsi liberamente; pertanto, i limiti al diritto di associazione contenuti nell'articolo 19 (proibizione delle associazioni segrete, di carattere militare o per fini vietati dalla legge penale) devono intendersi applicabili anche ai partiti politici.

D'altra parte, non sarebbero ammesse da parte della legge ordinaria ulteriori limitazioni oltre a quelle indicate tassativamente dalla Costituzione. E non sarebbe neanche possibile introdurre alcuna forma di autorizzazione, dal momento che il primo comma dell'articolo 18 prevede che

tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, « senza autorizzazione ».

Venendo alle proposte di legge in esame, va detto che esse sono finalizzate ad introdurre una disciplina organica dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Nel complesso le proposte intervengono essenzialmente sul riconoscimento giuridico dei partiti e sulla regolamentazione della loro attività e funzionamento. La maggior parte di esse recano anche disposizioni in materia di finanziamento dei partiti.

Due proposte, la n. 244 e la n. 3809, contengono una delega per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e il finanziamento dei partiti politici. La n. 3809 prevede anche l'istituzione di fondazioni politico-culturali, collaterali ai partiti e introduce il metodo delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni.

La maggior parte delle proposte in esame definisce la natura giuridica dei partiti politici, attualmente assimilabili alle associazioni di fatto, configurandoli come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica.

Le proposte di legge n. 244, 506 e 3809 fanno rinvio, per quanto riguarda il procedimento di acquisto della personalità giuridica alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che prevede, tra l'altro, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche quale atto necessario per l'acquisizione della personalità giuridica.

La proposta di legge n. 853, pur prevedendo anch'essa l'acquisizione della personalità giuridica (definita « di diritto privato ») da parte dei partiti politici non fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e fa decorrere l'acquisizione della personalità giuridica dalla data di deposito dello statuto e non dalla registrazione. Inoltre, prevede la costituzione di un registro dei partiti politici presso la Corte costituzionale, differenziando così il partito politico dalle altre associazioni riconosciute, il cui registro è istituito presso la prefetture.

La proposta n. 1722 non prevede, invece, un procedimento di riconoscimento dei partiti, che vengono definiti « associazioni », e non contempla la loro iscrizione ad alcun tipo di registro. La disposizione individua la finalità dei partiti politici nel consentire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita della Repubblica.

Più dettagliata la proposta di legge n. 3809, che, oltre a rinviare alla disciplina vigente sulle associazioni riconosciute, specifica che i partiti politici si costituiscono con atto pubblico, del quale fanno parte integrante lo statuto, la denominazione e il simbolo. La proposta, inoltre, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte: esse si applicano solamente ai partiti politici che partecipano alle elezioni principali (politiche, europee, regionali, provinciali e comunali nei comuni sopra i 15.000 abitanti), escludendo i piccoli partiti con una funzione di rappresentanza di comunità locali. Questi partiti possono, pertanto, non richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel registro (articolo 1, comma 2).

La proposta di legge n. 244 reca una norma di chiusura che prevede l'applicazione ai partiti delle norme di legge vigenti (in primo luogo quelle del codice civile) per quanto non espressamente previsto dallo statuto del partito (articolo 1, comma 6). Una disposizione analoga reca l'articolo 4 della proposta di legge n. 506.

Tutte le proposte di legge individuano alcuni contenuti tipici dello statuto, che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, costituisce l'elemento basilare dell'associazione e deve essere presentato, assieme all'atto costitutivo, con la domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente.

Alcune proposte prevedono la presentazione, assieme allo statuto, anche del simbolo del partito (proposte n. 506, n. 1722, e n. 3809) e della denominazione (proposta n. 3809). La proposta n. 3809 prescrive l'esclusiva proprietà del partito politico del simbolo, che è utilizzato se-

condo quanto previsto dallo statuto. Inoltre, introduce il principio di non confondibilità dei simboli di partito alla stregua di quanto prevede la legge elettorale, che appunto proibisce la presentazione di simboli confondibili con quelli usati da altri partiti e definisce in dettaglio gli elementi di confondibilità da considerare ai fini del divieto.

È previsto che lo statuto (comprese le eventuali modificazioni) sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (proposte n. 244, n. 506 e n. 3809). Per le proposte n. 244 e 506 la pubblicazione dello statuto è condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti pubblici; la proposta n. 3809 condiziona l'accesso ai finanziamenti al rispetto di tutte le disposizioni della legge, compresa la pubblicazione dello statuto.

La proposta n. 853 rinvia a sanzioni speciali penali (peraltro non determinate) per la violazione degli obblighi di deposito degli atti di partito, tra cui lo statuto.

Le proposte di legge individuano inoltre alcuni elementi fondamentali degli statuti dei partiti politici. Un nucleo di elementi di base sono in comune tra più proposte (in particolare le n. 244, 506, 853 e 3809) e riguardano la definizione degli organismi dirigenti; le procedure di iscrizione; e le modalità di svolgimento dei procedimenti deliberativi.

La proposta n. 3809 prevede che nello statuto devono essere indicati anche gli obiettivi del partito. La proposta n. 1722 affida allo statuto la disciplina dei casi in cui si può procedere con atto di imperio sulle articolazioni territoriali del partito (scioglimento, commissariamento) e prevede un limite massimo di mandati elettorali o di incarichi interni al partito. Inoltre, introduce l'incompatibilità tra le cariche in organi di vertice del partito e gli incarichi in pubbliche amministrazioni, ad esclusione degli esecutivi di governo locali.

La procedura di iscrizione ai partiti sono dettagliatamente indicate nelle proposte n. 1722 e n. 3809. In particolare, la proposta n. 1722 prevede che il diniego dell'iscrizione deve essere motivato e che contro di esso è ammesso il ricorso al

comitato di garanzia istituito dalla proposta stessa. La proposta n. 3809 vieta il rifiuto dell'iscrizione per motivi discriminatori, ossia per ragioni inerenti al sesso, la razza, la religione.

Alcune proposte di legge consentono l'iscrizione ai partiti ai soli cittadini italiani (n. 1722 e n. 853). Peraltro, è bene ricordare al riguardo che l'Italia ha aderito alla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale fatta a Strasburgo nel 1992 tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203), con la quale vengono garantiti agli stranieri residenti nei Paesi aderenti una serie di diritti civili e politici: in particolare le Parti si impegnano a riconoscere agli stranieri, alle stesse condizioni previste per i cittadini, le libertà di espressione, di riunione e di associazione, ivi compresa quella di costituire sindacati e affiliarsi ad essi, ferme restando le eventuali limitazioni per ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ad altri casi di particolare rilievo.

Un secondo insieme di elementi costitutivi obbligatori degli statuti appare funzionale essenzialmente a garantire adeguate forme di democrazia interna. Previsioni in tal senso sono contenute principalmente nelle proposte n. 244, n. 506 e n. 3809. Tali previsioni mirano in particolare a garantire la tutela delle minoranze, cui deve essere assicurata la presenza negli organi collegiali; la presenza di procedure specifiche per le modifiche statutarie (la proposta n. 3809 in particolare introduce una riserva di deliberazione in proposito a favore dell'organo rappresentativo degli iscritti); la regolamentazione delle azioni disciplinari; la piena possibilità di accesso all'anagrafe degli iscritti da parte di tutti gli aderenti, nel rispetto delle regole sulla riservatezza stabilite dalla legge; misure di riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi dirigenti del partito (in particolare le proposte n. 244 e n. 506 stabiliscono un limite massimo di rappresentanza per ciascun genere fissato a due terzi).

Oltre alle misure di cui sopra, la proposta n. 3809 stabilisce che gli statuti prevedano il diritto alla partecipazione alla determinazione della linea politica e alla sua attuazione; il diritto all'informazione sugli atti interni; la ripartizione tra organi centrali del partito e quelli territoriali delle risorse finanziarie disponibili; il conferimento a tempo determinato di tutte le cariche interne; il rispetto del principio di trasparenza, attraverso adeguate forme di pubblicità; l'obbligo di realizzazione di un sito *internet* del partito nel rispetto di principi analoghi a quelli previsti per i siti *web* delle pubbliche amministrazioni.

La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli organi centrali del partito e quelli territoriali è presa in considerazione anche nella proposta n. 1722.

A proposito di tutela delle minoranze, si segnala la proposta n. 1722, che individua un limite minimo dei consensi (il 5 per cento) per stabilire norme statutarie a tutela delle minoranze. Inoltre, si prevede espressamente la rappresentanza proporzionale delle minoranze in tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice.

Alcune proposte di legge prevedono poi organismi interni di garanzia. In particolare, la proposta n. 853 prevede la costituzione, presso le articolazioni territoriali dei partiti, di organi probivirali. La proposta n. 1722 prevede e disciplina dettagliatamente un comitato di garanzia a livello centrale avente il compito di garantire il rispetto delle procedure statutarie e di quelle stabilite dalla legge, nonché il compito di decidere sui ricorsi avverso le decisioni di scioglimento, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito. È previsto che i suoi componenti non siano dipendenti del partito e non possano essere candidati alle elezioni.

Le proposte n. 244 e n. 506 stabiliscono anche la previsione, da parte degli statuti, di misure per garantire l'effettiva segretezza del voto, là dove previsto.

Delle disposizioni relative alla scelta delle candidature, si dirà in seguito parlando di elezioni primarie.

Quanto alle fondazioni politiche, la proposta di legge n. 3809 istituisce e disciplina le fondazioni politico-culturali costituite dai partiti politici sul modello delle *Stiftungen* tedesche.

In particolare, è prevista la costituzione, da parte di ciascun partito politico, di una fondazione alla quale affidare la cura delle attività culturali e di formazione politica. Obiettivo centrale delle fondazioni partitiche dovrà essere quello di promuovere la partecipazione alla vita civile e politica, attraverso attività di ricerca, formazione, propaganda e così via. Pur essendo emanazione diretta dei partiti e operando in stretto collegamento con essi, le fondazioni sono concepite nella proposta in esame come entità nettamente separate dai partiti. Tale separazione è assicurata attraverso una serie di meccanismi, quali l'incompatibilità tra cariche elettive o di governo e incarichi direttivi delle fondazioni; e il divieto alle fondazioni di trasferire risorse finanziarie al partito di riferimento (esse possono solamente erogare servizi in suo favore).

È previsto che le fondazioni siano costituite con atto pubblico e abbiano un proprio statuto, distinto da quello del partito. Anche il bilancio è autonomo e da esso devono risultare gli importi dei servizi erogati ai partiti. Le fondazioni sono poi iscritte in un elenco separato da quello dei partiti, tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che ha anche il compito di controllarne i bilanci.

Alle fondazioni si applicano, per quanto non disposto dalla proposta di legge stessa, le disposizioni del codice civile ad eccezione di alcune espressamente escluse, e cioè gli articoli 25 e 26, che prevedono, rispettivamente il controllo e il coordinamento governativo sulle fondazioni; l'articolo 28, che prevede che in certi casi l'autorità governativa possa dichiarare estinta la fondazione o provvedere alla sua trasformazione; l'articolo 31, commi primo e secondo, che prevedono la devoluzione dei beni della fondazione

estinta secondo le modalità dello statuto, o, in assenza di previsione statutaria, con provvedimento governativo ad enti analoghi. In luogo di tale disposizione si prevede la devoluzione al patrimonio dello Stato.

Per quanto riguarda il finanziamento dei partiti, un punto in comune alle proposte di legge in esame consiste nel condizionare l'accesso alle risorse pubbliche destinate ai partiti al rispetto delle nuove disposizioni di legge in materia di partiti politici o comunque all'iscrizione nel registro delle associazioni riconosciute o alla approvazione e pubblicazione dello statuto.

In dettaglio, la proposta di legge n. 506 destina il 5 per cento dei rimborsi elettorali alla formazione dei giovani al fine di favorire la loro partecipazione alla politica. Viene così esteso ai giovani il vincolo di destinazione delle risorse già previsto per incentivare la partecipazione femminile alla politica dalla legge n. 157 del 1999.

La proposta n. 853 interviene a disciplinare il patrimonio dei partiti, prevedendo l'obbligo di intestare al partito i beni mobili ed immobili di sua proprietà e stabilendo la nominatività dei titoli intestati al partito.

Particolarmente innovative sono le disposizioni recate dalle proposte di legge n. 244 e n. 3809, che, in misura e con tecniche diverse, sono finalizzate all'introduzione di una riforma del settore. In particolare, la proposta n. 244 abroga la maggior parte delle norme vigenti sul finanziamento e le sostituisce con una nuova disciplina in materia, prevedendo, tra l'altro, un nuovo sistema di controllo incentrato su sezioni della Corte dei conti, appositamente istituite.

La proposta n. 3809, invece, da un lato apporta puntuali modifiche alle leggi vigenti su singoli aspetti della normativa, dall'altra introduce un finanziamento specifico per le fondazioni politico-culturali.

Come accennato, entrambe queste due proposte recano una delega per l'adozione di un testo unico che raccoglie le norme

sulla disciplina dei partiti politici ed in particolare quelle relative al loro finanziamento.

Fin qui si è detto degli elementi comuni a più proposte di legge. Vi sono poi materie trattate solo da alcune proposte.

In particolare la proposta di legge n. 244 disciplina il rimborso per le spese delle campagne elettorali dei partiti, individuando gli aventi diritto al rimborso nei partiti politici iscritti nel registro delle associazioni riconosciute che partecipano alle elezioni. Sono individuate le tipologie di elezioni per le quali è prevista l'erogazione del rimborso: le elezioni di Camera e Senato, del Parlamento europeo, le elezioni regionali e dei consigli provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano. Il rimborso è dovuto anche per i referendum. Si tratta delle stesse consultazioni (tutte le elezioni, ad eccezioni delle amministrative, e i referendum) per le quali la normativa vigente prevede il rimborso delle spese elettorali (legge n. 157 del 1999 e legge n. 298 del 2004 per Trento e Bolzano). L'unica significativa innovazione consiste nell'abrogazione delle specifiche disposizioni previste per il rimborso per le spese per le campagne elettorali nella circoscrizione estero.

La proposta di legge n. 244 prevede, inoltre, analogamente alla normativa vigente (legge n. 157 del 1999), la costituzione di quattro fondi da ripartire tra gli aventi diritto, relativi a ciascuna delle quattro consultazioni elettorali. Per quanto riguarda l'ammontare dei fondi la proposta in esame riproduce il meccanismo di alimentazione vigente. Sono però apportate significative modificazioni tendenti a ridurre in maniera rilevante l'ammontare complessivo dei fondi. Si distingue, infine, ai fini dell'ammontare dei rimborsi, tra i partiti che hanno ottenuto almeno un eletto e quelli che non hanno ottenuto eletti.

Ancora, la proposta di legge n. 244 interviene in materia di rimborsi per le campagne relative ai referendum modificando la disciplina vigente con l'effetto di aumentarne l'ammontare complessivo. La legge prevede attualmente un rimborso ai

comitati promotori dei referendum pari a un euro per ognuna delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

La proposta n. 244 conferma tale sistema con due significative modifiche: il rimborso è dovuto anche in caso di mancato raggiungimento del quorum, ma in questo caso è dimezzato; il limite massimo dei rimborsi erogati viene fissato all'equivalente del numero di firme minime richieste per la convocazione di 10 referendum (ossia 5 milioni di euro). Non è peraltro specificato se si tratti di un limite annuo. Quanto alle modalità di erogazione dei rimborsi, questa è demandata non più alla Camera e al Senato, bensì al Ministro dell'economia e delle finanze. È poi introdotto un limite per le spese elettorali, valido per tutte le elezioni, anche per quelle europee e amministrative per le quali non è attualmente previsto il rimborso. Tale limite è pari a un euro per ciascuno degli aventi diritto al voto di ciascuna competizione elettorale. Il limite riguarda le spese di ciascun partito, comprese quelle sostenute dai singoli candidati.

Ancora, la proposta n. 244 prevede misure di controllo e di pubblicità dei bilanci dei partiti. Viene istituita una sezione di controllo specifica della Corte dei conti con il compito di controllare i bilanci annuali dei partiti e i rendiconti delle spese elettorali. In caso di esito positivo dei controlli, il bilancio e rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e i partiti hanno diritto alla corresponsione dei rimborsi elettorali. In caso di esito negativo riferito al bilancio, il partito interessato cessa di ricevere qualunque forma di finanziamento pubblico; deve restituire le somme comunque percepite nel corso dell'anno, al fine di poter nuovamente accedere ai rimborsi; ed è condannato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro. Se il controllo è negativo sul rendiconto, si applica la sola

sanzione amministrativa, ma di importo più alto: da 100 mila a 1 milione di euro.

La proposta n. 244 aggiorna inoltre gli importi minimo e massimo delle erogazioni liberali ai partiti politici detraibili dall'imposta lorda, attualmente pari a 100.000 e 200 milioni di lire, fissandoli a 100 e 100 mila euro.

La proposta reca inoltre disposizioni di coordinamento normativo volte a precisare che una serie di agevolazioni tributarie e fiscali attualmente previste per i partiti politici si applicano esclusivamente a quelli che hanno richiesto il riconoscimento giuridico e a prevedere forme di agevolazioni comunali per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei partiti per lo svolgimento delle loro attività.

Venendo ora alla proposta di legge n. 3809, questa, oltre al resto, apporta alcune puntuali modifiche al sistema di rimborso delle spese elettorali e disciplina il finanziamento delle fondazioni politico-culturali.

In particolare la proposta unifica all'1 per cento la soglia di risultato richiesta per il diritto al rimborso nelle diverse elezioni (quelle per la circoscrizione estero, per le regioni, per il Parlamento europeo e per il Senato), uniformando quindi le soglie a quella della Camera dei deputati.

I finanziamenti privati ai partiti e alle loro articolazioni politico-organizzative e ai gruppi parlamentari sono consentiti solamente per le campagne elettorali. Le erogazioni liberali di persone fisiche e di persone giuridiche private sono consentite nei 120 giorni che precedono le elezioni e sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di raccolta di fondi per le campagne elettorali. Restano invece consentiti, con i limiti e con gli obblighi posti dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, i finanziamenti privati a soggetti singoli che siano parlamentari, consiglieri o candidati.

È poi prevista una dettagliata disciplina per il finanziamento pubblico delle fondazioni politico-culturali.

Tra le proposte di legge in esame solamente la n. 3809 prevede il ricorso alle elezioni primarie per la scelta delle

candidature del partito alle elezioni. Altre proposte, pur non prevedendo le elezioni primarie, introducono una serie di disposizioni dirette a definire modalità con le quali i partiti procedono alla formazione delle liste elettorali.

Nella proposta di legge n. 3809, il ricorso alle elezioni primarie è previsto per tutte le elezioni ad eccezione delle elezioni amministrative. Le modalità di svolgimento delle primarie sono decise dai partiti attraverso apposite norme statutarie, con due condizioni: ossia che le elezioni avvengano a scrutinio segreto e che sia garantita l'autenticità del voto anche nel caso di ricorso a procedure telematiche.

La sanzione prevista per i partiti inottemperanti è costituita dalla riduzione proporzionale dell'importo dei rimborsi elettorali. La somma risultante dalla eventuale riduzione è ripartita proporzionalmente tra i partiti che hanno utilizzato esclusivamente il metodo delle elezioni primarie.

In connessione con la introduzione delle elezioni primarie, la proposta n. 3809 abolisce l'obbligo delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature. Si tratta di un obbligo previsto dalla normativa vigente per diversi tipi di elezioni al fine di evitare l'eccessiva proliferazione di liste.

Anche la proposta n. 1722 contiene diverse disposizioni in materia elettorale.

Innanzitutto si prevede che la scelta delle candidature deve avvenire con voto democratico; deve essere operata da organi allo scopo previsti dallo statuto; deve avvenire direttamente, con il divieto assoluto di deleghe; e in caso di elezioni amministrative, deve essere devoluta agli organi territoriali del partito. Inoltre, si prevede la determinazione, nello statuto, di un limite al numero di mandati elettorali.

Per favorire la parità di genere, la proposta pone l'obbligo di formare le liste di candidati per qualsiasi elezione in misura eguale di uomini e donne.

Di particolare rilievo, il divieto di candidarsi in una circoscrizione elettorale

diversa da quella del luogo di residenza, al fine di favorire la rappresentanza territoriale.

La proposta n. 853 prevede che la designazione dei candidati alle cariche pubbliche elettive avvenga a scrutinio segreto. È introdotto un particolare procedimento di controllo sulla formazione delle liste elettorali per le elezioni politiche, regionali e amministrative (e non anche per le europee). Tale procedimento è attivabile su richiesta di un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito competente secondo lo statuto a decidere sulle candidature. Costoro possono richiedere l'intervento di un notaio al fine di accertare l'osservanza delle norme per la valida costituzione dell'adunanza. Al termine il notaio redige un verbale dell'adunanza che può essere visionato da ciascun membro del partito.

Da ultimo, va detto che alcune delle proposte di legge in esame concedono ai partiti politici un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle nuove norme. La proposta n. 1722 prevede l'obbligo di adeguamento degli statuti dei partiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore, pena la sospensione di ogni forma di finanziamento. La proposta n. 3809 stabilisce un periodo più lungo senza sanzione in caso di inottemperanza. La proposta di legge n. 244, invece, dispone l'immediata entrata in vigore della legge e abroga diverse disposizioni, principalmente in materia di rimborsi elettorali.

Ciò premesso per quanto riguarda il contenuto delle proposte di legge in esame, va detto che alcuni aspetti delle stesse, e segnatamente quello che riguarda l'introduzione in Italia del modello tedesco delle fondazioni, hanno già dato vita a un dibattito, anche giornalistico, in termini peraltro troppo semplificatori.

Vi sono però anche altri aspetti, non meno importanti, sui quali sarà necessaria una più ampia riflessione. Su tutti i temi affrontati dalle proposte di legge, di evidente complessità e delicatezza, e in particolare su quelli che riguardano il finanziamento diretto o indiretto della vita

politica, il relatore si riserva di esprimersi dopo aver ascoltato l'orientamento dei diversi gruppi, ma ritiene tuttavia possibile fin d'ora formulare una considerazione di ordine generale.

Numerose delle proposte in esame contengono indicazioni normative piuttosto rigide in ordine ai requisiti necessari per gli statuti dei partiti, e in particolare per quanto riguarda la presentazione di candidature e le articolazioni di democrazia interna. Tali norme sono ispirate al condivisibile intento di rendere più trasparente e democratico il criterio di scelta dei candidati, anche con la previsione di elezioni primarie. Su questo punto, in particolare, è necessario osservare fin d'ora che la rigidità dei meccanismi contenuti in diverse proposte di legge rischia di risultare di fatto inapplicabile, e quindi fonte di contenzioso inestinguibile. Ad esempio: nella gran parte dei casi, la presentazione delle candidature e delle liste elettorali risponde a meccanismi di coalizione. Questo comporta una trattativa, tutta politica, fra soggetti giuridici diversi, e cioè i diversi partiti che fanno parte di una coalizione: tanto è vero che le forze politiche che tengono abitualmente elezioni primarie le svolgono nell'ambito di una coalizione, e non all'interno di una singola forza politica.

È del tutto evidente la difficoltà di armonizzare previsioni statutarie diverse, a questo scopo, così come è evidente la difficoltà di definire attraverso procedure troppo rigide e non delegabili la scelta di candidature che sono espressione di una trattativa politica inevitabilmente fluida che spesso si svolge nella fase immediatamente precedente alla presentazione delle liste.

Il rischio è quello di un continuo ricorso all'autorità giudiziaria da parte degli scontenti: un contenzioso sterminato che renderebbe incerto sul piano della legittimità lo svolgimento di ogni competizione elettorale.

D'altra parte, in una stagione nella quale già sono molte le polemiche in ordine all'eccessivo intervento condizionante della magistratura sulla politica,

occorre molta cautela nell'immaginare un ulteriore ambito di interferenza dell'autorità giudiziaria con attività che sono a tutti gli effetti politiche. Da questo punto di vista la riserva di giurisdizione interna ai partiti, affidata agli organi probivirali, pur dando luogo a qualche inevitabile abuso, si è rivelata uno strumento efficace.

Su questo punto è opportuno, ad avviso del relatore, che la Commissione rifletta attentamente, così come è opportuna una seria riflessione sul tema del finanziamento della politica, tenendo presente — senza voler con questo anticipare giudizi di merito da parte del relatore — la necessità di non cedere ai luoghi comuni dell'antipolitica, ma anche di considerare con attenzione la particolare sensibilità e le preoccupazioni dell'opinione pubblica su questo tema in una fase di grave difficoltà economica.

Salvatore VASSALLO (PD), nel preannunciare che sta per essere depositata una nuova proposta di legge in materia di partiti politici, della quale è tra i presentatori, ne auspica l'abbinamento a quelle in titolo e chiede alla presidenza di valutare la possibilità di attendere l'assegnazione di tale proposta prima di proseguire nella discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che i rappresentanti dei gruppi presenti non sono contrari al rinvio della discussione, avverte che questa riprenderà, con la relazione integrativa del relatore, non appena sarà assegnata la proposta di legge preannunciata dal deputato Vassallo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Emendamenti C. 3261-A Bitonci ed abb. Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, ricorda che il provvedimento costituisce il testo unificato delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi. Esso reca disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale; esso individua i principi posti alla base dell'attività giurisdizionale in materia e disciplina, in particolare, le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini

dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato nonché il ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.

Il Titolo I del testo unificato reca le disposizioni generali, in particolare individuando le autorità competenti e le modalità di cooperazione con la Corte penale internazionale. Il ruolo di autorità centrale per la cooperazione è attribuito al Ministro della giustizia (articolo 2), al quale spetta quindi ricevere le richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati (in particolare, in base all'articolo 22, con il Ministro della difesa per i reati commessi da militari italiani o in loro danno).

Se il Ministro è l'autorità di riferimento dal punto di vista politico e amministrativo, la corte d'appello di Roma concentra su di sé le competenze giudiziarie; le richieste formulate dalla Corte penale internazionale sono, infatti, trasmesse dal Ministro al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma (articolo 4).

A tali autorità giudiziarie vanno sostituite le corrispondenti autorità giudiziarie militari (il PG presso la corte d'appello militare di Roma e la corte d'appello militare di Roma) se la richiesta di collaborazione riguarda reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali ai sensi del codice penale militare di pace (articolo 22).

Con riferimento alle modalità di esecuzione della cooperazione con la Corte penale internazionale, la Corte d'appello di Roma dà corso alla richiesta con decreto, delegando un giudice all'attuazione (articolo 4). Vengono disciplinati, tra gli altri, i seguenti profili (articoli 4-7 e 9): l'accompagnamento coattivo di testimoni e periti non comparsi; l'assistenza del procuratore generale della corte d'appello al Procuratore della corte penale internazionale nello svolgimento di attività da eseguire nel territorio dello Stato; la trasmissione, con il consenso dello Stato estero interessato, di atti e documenti riservati provenienti dal medesimo Stato; la sospensione della trasmissione di atti giudicati

dal Ministro idonei a compromettere la sicurezza nazionale; la possibile trasmissione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, coperti dal segreto istruttorio; l'immunità temporanea del testimone o dell'imputato che debba essere presente in Italia, in esecuzione di una richiesta della Corte; l'accesso al gratuito patrocinio da parte della persona nei cui confronti la Corte penale internazionale procede; la possibilità per il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma di partecipare, se richiesto, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo Statuto.

L'articolo 8 disciplina invece l'ipotesi di richieste da parte dell'autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale (in base all'articolo 93, par. 10 dello statuto): la richiesta è formulata per il tramite del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che si rivolgerà a sua volta al Ministro della giustizia. Se il Ministro non provvede alla rogatoria internazionale entro 30 giorni il PG presso la corte d'appello può trasmettere direttamente la richiesta alla Corte internazionale, informando il Ministro.

Il Titolo II disciplina la consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano. Se la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva a carico di una persona che si trovi sul territorio italiano, il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiede alla stessa Corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (articolo 10); la Corte d'appello provvede con ordinanza ricorribile in Cassazione. Eseguita la misura, entro 5 giorni, il presidente della Corte di appello identifica la persona e verifica il suo consenso alla consegna alla Corte penale internazionale (si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura penale per l'estradizione).

La misura della custodia cautelare in carcere può essere disposta provvisoriamente, anche prima che pervenga dalla Corte internazionale la richiesta di consegna, purché la stessa Corte abbia fornito

elementi idonei a identificare con certezza la persona e abbia annunciato l'intenzione di richiederne la consegna (articolo 13). In tal caso, la custodia cautelare sarà revocata se entro 60 giorni la Corte internazionale non richiede la consegna.

La misura della custodia cautelare è revocata (articolo 11) se dall'inizio dell'esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di appello si sia pronunciata; oppure la Corte d'appello si è pronunciata negando la consegna; oppure sono trascorsi 45 giorni dal consenso dell'interessato alla consegna e il Ministro della giustizia non ha ancora emesso il decreto per realizzare la consegna; o ancora se sono trascorsi 15 giorni dalla data fissata per la consegna e questa non è avvenuta.

Per l'esecuzione della consegna è necessario il consenso dell'interessato ovvero una pronuncia favorevole della Corte di appello (contro la cui decisione è esperibile il ricorso per cassazione anche per il merito) (articolo 12). Il giudice italiano può negare la consegna nelle seguenti ipotesi: la Corte penale internazionale non ha emesso una sentenza irrevocabile di condanna né un provvedimento restrittivo della libertà personale; non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna; per lo stesso fatto e la stessa persona è stata pronunciata in Italia una sentenza irrevocabile; il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale, a patto che la consegna non debba far seguito ad una sentenza definitiva della Corte stessa.

Nel caso in cui venga eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la Corte d'appello di Roma dovrà sospendere il procedimento in attesa di una pronuncia della medesima Corte penale. Sia nell'ipotesi di consenso dell'interessato, sia in quella di favorevole pronuncia della Corte d'appello di Roma, spetta al Ministro della giustizia — con proprio decreto — provvedere entro 45 giorni alla consegna, prendendo accordi con la Corte penale internazionale sul tempo, il luogo e le concrete modalità.

Il Titolo III del testo unificato disciplina il profilo dell'esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale. La competenza a conoscere dell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'articolo 665, comma 1, c.p.p. è attribuita alla Corte d'appello di Roma (articolo 14). Nel caso in cui l'Italia sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva, il Ministro della Giustizia comunica alla Corte penale internazionale se la designazione è stata accettata e trasmette gli atti al procuratore generale presso la Corte di appello (articolo 15). L'esecuzione della pena avverrà in base all'ordinamento penitenziario italiano (legge n. 354 del 1975) e in conformità allo statuto ed al regolamento della Corte penale internazionale; il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte internazionale, potrà disporre che il trattamento penitenziario del detenuto segua le disposizioni speciali dettate dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, adottando comunque i provvedimenti necessari ad assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il detenuto e la Corte internazionale (articolo 16).

Il Ministro della giustizia dovrà inoltre trasmettere alla Corte penale internazionale ogni richiesta del detenuto di accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione; se la Corte internazionale ritenga di non consentire l'accesso ad una misura prevista dal nostro ordinamento, il Ministro potrà chiedere alla Corte di disporre il trasferimento del condannato in altro Stato (articolo 17).

Con riferimento al luogo di espiazione della pena, questa potrà avvenire in base all'articolo 19 in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare. Nell'ambito della cooperazione fra le autorità italiane e la Corte internazionale, il Ministro della giustizia deve tempestivamente comunicare alla Corte ogni notizia riguardante il detenuto, con particolare riferimento ad eventuali decessi, evasioni o scarcerazioni per espiazione della pena (articolo 18).

L'articolo 20 del testo unificato, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone anche in ordine all'esecuzione delle pene pecuniarie: su richiesta del procuratore generale, la Corte d'appello di Roma può provvedere all'esecuzione della confisca dei profitti e dei beni disposta dalla Corte internazionale; i beni confiscati vengano messi a disposizione della Corte penale internazionale per il tramite del Ministero della giustizia. Il medesimo articolo 20 dispone anche in merito all'esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime (articolo 75 Statuto), o per il risarcimento delle persone illegalmente arrestate o ingiustamente condannate (articolo 85 Statuto); in tal caso, l'esecuzione avviene secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale. Nel caso di difficoltà nell'esecuzione di provvedimenti sopra indicati, viene disciplinata la procedura di consultazione con la Corte penale internazionale, la cui finalità è anche di conservazione dei mezzi di prova (articolo 21).

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

C. 4142 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa, siglato a Doha 12 maggio 2010, si compone di 11 articoli. L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare su base di

reciprocità nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, mentre in base all'articolo 2 le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, di norma annualmente, per definire le misure attuative dell'Accordo in esame.

L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: nell'elenco si individuano in particolare le politiche degli appalti nel settore militare; l'importazione, esportazione e trasporto di armi conformemente alle rispettive normative nazionali; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di *peacekeeping*; l'ottemperanza ai trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport militari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione – inclusi corsi e conferenze. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

Assai importante appare l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali di seguito elencati, che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Qatar è estremamente ampio; l'elenco comprende tra l'altro sistemi di comunicazione digitale e di equipaggia-

mento elettronico da guerra, nonché apparecchiature computerizzate ed informatiche. Anche nel caso dell'articolo 5, inoltre, le Parti potranno di comune accordo individuare altri armamenti, apparecchiature e munizioni da scambiare.

Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4 e 11, comma 5, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da « apposite intese governative ».

Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990. Gli articoli 6-8 riguardano gli aspetti finanziari, risarcitori e doganali delle attività previste dall'Accordo in esame: il principio generale è che, salvo le spese connesse all'assistenza sanitaria di urgenza, le spese per il personale inviato per attività sul territorio dell'altra Parte contraente saranno integralmente a carico della Parte inviante, salva l'eventualità che tale personale sia stato invitato per l'effettiva difesa del territorio della Parte ricevente o per assistenza e sostegno in qualsiasi ambito della collaborazione militare. Per quanto concerne la frequenza di corsi da parte di personale militare essa, inclusi gli aspetti finanziari e sanitari, sarà oggetto di specifici accordi conclusi dalle Parti.

Il principio generale di imputazione dei costi alla Parte inviante vale anche nel caso di invio di delegazioni *ad hoc*. D'altra parte, se l'attività di cooperazione militare sfocia in danneggiamenti, il relativo risarcimento, in conformità alla legislazione in vigore sul territorio della Parte ricevente, sarà a carico dello Stato di appartenenza del personale che ha provocato i danni medesimi. Le leggi del paese ricevente verranno altresì applicate per quanto con-

cerne gli aspetti doganali e migratori dell'afflusso di personale inviato dall'altra Parte contraente.

Particolare rilievo assume anche l'articolo 9, che concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli *standard* del paese di provenienza, perdurante per il tempo richiesto dalla Parte inviante. Dopo aver definito dettagliatamente i concetti di informazioni, documenti e materiali classificati, il testo in esame riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi documento, materiale o tecnologia scambiati in base all'Accordo in esame vengano utilizzati nei termini previsti dalla Parte inviante ed entro limiti comunemente concordati. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni, documenti, materiali o attrezzature difensivi, anche se non coperti da riservatezza, a Parti terze ovvero Organizzazioni internazionali e paesi che non dispongano dei requisiti per accedere alle informazioni classificate – dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni o ai materiali in oggetto.

Infine, l'articolo 10 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali e, qualora necessario, tramite i canali ufficiali (non meglio specificati).

D'altra parte, l'articolo 11 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per analogo periodo, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra almeno sei mesi prima del termine dell'ultimo periodo di validità. La decadenza dell'Accordo non pregiudica il completamento delle attività in essere.

L'Accordo sarà altresì emendabile in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizza-

zione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza, ad anni alterni e con decorrenza dal 2011, la spesa di 12.245 euro annui. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2011- 2013 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ricorda che il Protocollo in esame, firmato a Parigi il 27 maggio 2010, emenda la Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il Protocollo si è reso necessario, come precisato nella relazione illustrativa che

correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, al fine di allineare la Convenzione del 1988 allo *standard* dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni.

La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale è stata conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l'egida congiunta del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è entrata in vigore il 1° aprile 1995.

L'Italia è parte della Convenzione avendovi aderito con la legge n. 19 del 10 febbraio 2005.

La Convenzione consente alle Parti – Stati membri del Consiglio d'Europa e paesi membri dell'OCSE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa in materia fiscale che può realizzarsi in tutte le forme, dallo scambio di informazioni tra le Parti all'assistenza al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale.

Inoltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo, che consente una partecipazione limitata solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo per certi tipi di imposte.

Il Protocollo emendativo oggetto del provvedimento in esame si compone di un Preambolo e di dieci articoli.

In particolare, l'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti o fornire informazioni tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, nel contempo applicando i più elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.

L'articolo II, che sostituisce l'articolo 4 della Convenzione del 1988, precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardano.

L'articolo III modifica l'articolo 18 della Convenzione del 1988 precisando il livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni (comma 1) e introducendo la previsione (recata dall'articolo 21.2.g inserito nel testo della Convenzione dall'articolo V del Protocollo in esame), in caso di richiesta di informazione conforme alla legislazione e alla prassi dello Stato richiedente, che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o prassi (comma 2).

Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo *standard* OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, con l'articolo IV viene soppresso l'articolo 19 della Convenzione, che prevedeva la possibilità che uno Stato potesse rifiutare una richiesta di assistenza.

L'articolo V, che sostituisce l'articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali.

L'articolo VI sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della Convenzione ed elimina talune limitazioni relative all'utilizzo delle informazioni scambiate.

L'articolo VII sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 27 della Convenzione e interviene a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell'Unione europea; la norma, infatti – come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa

che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.

Il comma 1 dell'articolo VIII aggiunge i paragrafi 4, 5, 6 e 7 all'articolo 28 della Convenzione ai sensi dei quali l'adesione alla Convenzione del 1988 è aperta agli Stati che non sono membri dell'OCSE né del Consiglio d'Europa: è prevista un'apposita procedura in tale senso che richiede, al momento necessario, l'espressione di un parere favorevole all'adesione di uno Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione. Il comma 2 aggiunge il paragrafo f all'articolo 30 della Convenzione, che detta norme in tema di riserve.

L'articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988. L'entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione.

L'articolo X, infine, individua i compiti attribuiti al Depositario.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo. L'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ricorda che la Convenzione sulle munizioni a grappolo, o *cluster munition* (CCM), è stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed è entrata in vigore internazionale il 1° agosto 2010.

L'Accordo è intervenuto al termine del cosiddetto « Processo di Oslo »: tale percorso negoziale, al quale hanno preso parte il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le Nazioni Unite, è stato avviato nella capitale norvegese nel febbraio del 2007 con la sottoscrizione da parte di un nucleo iniziale di 46 Paesi – fra i quali l'Italia – della Dichiarazione di Oslo con la quale i firmatari si impegnavano a definire nel 2008 uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a vietare l'impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo, prevedeva quattro grandi tappe.

In quell'ambito sono state organizzate riunioni in Perù (maggio 2007), Austria (dicembre 2007) e Nuova Zelanda (febbraio 2008), dove oltre un centinaio di paesi ha firmato la Dichiarazione di Wellington, che ribadiva concretamente gli impegni assunti a Oslo.

La Conferenza diplomatica di Dublino, che ha portato all'adozione della CCM il 30 maggio 2008, è stata la quarta ed ultima tappa del Processo. Le *cluster bombs* sono armi costituite da un contenitore (o *dispenser*), lanciato da mezzi

aerei o da sistemi di artiglieria, che si apre a mezz'aria spargendo da 200 a 250 submunizioni più piccole (del peso inferiore ai 20 kg) su aree che possono anche raggiungere un chilometro quadrato di ampiezza.

Lo scopo delle bombe a grappolo, quindi, non è quello di colpire un singolo bersaglio, ma di distruggere una serie di potenziali bersagli collocati all'interno di una data area. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo, ma il meccanismo non è tra i più sicuri, al punto che le case produttrici garantiscono un tasso di mancata esplosione intorno al 5 per cento (ma molte Ong sostengono che la percentuale di ordigni inesplosi sia molto più elevata). Le bombe a grappolo inesplose sono di grave pericolosità, trasformandosi di fatto in mine antipersona.

La Convenzione proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte. La CCM è il primo accordo di disarmo multilaterale dalla firma nel 1997 della Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona e rappresenta una sintesi bilanciata delle considerazioni di carattere umanitario e di quelle di sicurezza degli Stati. L'Italia che, come si è detto, ha aderito fin dall'inizio alla Dichiarazione di Oslo, il nostro paese si era impegnato a sottoporla in breve termine a ratifica. Ad oggi hanno firmato la Convenzione 108 paesi, molti dei quali appartenenti al gruppo dei Paesi in via di sviluppo ed è stata ratificata da 54 paesi.

La Convenzione si compone di un Preambolo e di 23 articoli.

Il Preambolo descrive gli obiettivi della Convenzione. Vengono innanzitutto richiamati la questione dell'assistenza alle vittime – il cui approccio dovrà tenere conto delle diverse sensibilità legate al genere e all'età e quella di considerare le esigenze specifiche dei gruppi più vulnerabili – e il riconoscimento dei loro diritti. Vengono poi menzionati i pericoli derivanti dai residui di munizioni a grappolo e dalle

ingenti riserve nazionali; viene richiamata la Dichiarazione di Oslo del 2007 con la quale le parti si sono impegnate a stipulare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per vietare l'impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili ai civili e che istituisca un quadro di cooperazione e assistenza alle vittime.

Il Preambolo, inoltre, richiama gli atti internazionali rilevanti, tra i quali la Convenzione di Ottawa del 1997 sulle mine antipersona e il V Protocollo, fatto nel 2003, alla Convenzione sull'impiego di talune armi convenzionali del 1980, relativo ai residuati bellici.

L'articolo 1 pone il divieto assoluto, in ogni circostanza, circa l'impiego, lo sviluppo, la fabbricazione, l'acquisto, il deposito, la conservazione o il trasferimento di munizioni a grappolo. Il divieto è esteso altresì all'assistenza, all'incoraggiamento o all'istigazione a impegnarsi in attività contrarie alla Convenzione. Il paragrafo 3 del medesimo articolo, inoltre, precisa che la Convenzione non si applica alle mine.

L'articolo 2 contiene la dettagliata definizione dei termini utilizzati nel testo della Convenzione e qualifica la categoria di « vittime di munizioni a grappolo » che ricomprende non solo gli individui direttamente colpiti, ma anche le loro famiglie e le loro comunità. La nozione di « vittima », oltre che ad individuare coloro che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno corporale o psicologico, è esteso anche a coloro che abbiano subito un'emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei propri diritti. Vengono poi descritte le caratteristiche che individuano la « munizione a grappolo » escludendo da questa definizione una serie di munizioni che quindi non sono vietate dalla Convenzione, tra cui: munizioni che contengano meno di dieci submunizioni esplosive; submunizioni esplosive del peso superiore ai 4 kg; submunizioni concepite per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un oggetto unico (dotate di sistemi guida); submunizioni dotate di meccanismi elettronici

di autodistruzione o di autodisattivazione. Di seguito, vengono chiarite le altre espressioni utilizzate nella Convenzione. Tra queste, quella di « bombette esplosive » alle quali, in base all'articolo 1, i divieti di produzione, conservazione, trasferimento, eccomma, parimenti si applicano.

L'articolo 3 disciplina la distruzione delle scorte esistenti indicando come prima misura la marcatura delle munizioni a grappolo conservate ai fini di un loro possibile impiego nonché la separazione dalle altre armi. La distruzione delle munizioni a grappolo deve avvenire in ciascuno stato parte al più tardi entro otto anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione in quello stato, salvo le eccezioni delineate nel par. 3: in casi debitamente circostanziati, l'Assemblea degli Stati parte o la Conferenza di revisione può concedere una proroga fino a quattro anni e, in circostanze eccezionali, è una proroga addizionale di altri quattro anni al massimo. Una deroga alla conservazione o all'acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo è consentita, in base al par. 6, ai fini della formazione del personale addetto al rilevamento e alla distruzione di tali ordigni.

L'articolo 4 riguarda la bonifica delle aree contaminate e ne detta le modalità. La responsabilità dello sminamento è in capo allo Stato parte sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova la zona contaminata; tuttavia, in base al par. 4, lo stato parte che ha fatto ricorso a munizioni a grappolo prima dell'entrata in vigore della Convenzione in zone sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato è incoraggiato a prestare a quest'ultimo assistenza tecnica, finanziaria e materiale e a fornire, ove possibile, informazioni su tipi, quantità e ubicazione delle armi utilizzate. La bonifica dovrà essere effettuata non appena possibile, comunque non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato parte interessato.

L'articolo 5 impegna le Parti a prestare assistenza alle vittime poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. L'assistenza dovrà essere prestata in conformità

alle norme del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti dell'uomo.

L'articolo 6 riguarda l'assistenza e la cooperazione internazionale. Ogni Stato parte ha il diritto di cercare e di ottenere assistenza per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione e gli Stati parte in grado di farlo si impegnano a fornire assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati parte colpiti dal problema delle munizioni a grappolo. Ogni Stato parte in grado di farlo, fornisce assistenza in materia di educazione alla riduzione dei rischi, di bonifica, di distruzione dei residui di munizioni a grappolo e delle scorte di tali armi. Ogni Stato parte in grado di farlo, inoltre, fornirà assistenza alla parte che ne fa richiesta per assicurare l'assistenza alle vittime e contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria in seguito all'impiego di queste armi negli Stati parte colpiti. Per agevolare l'assistenza, gli Stati parte in grado di farlo possono alimentare appositi fondi di stanziamento speciali. L'assistenza può essere prestata bilateralmente o attraverso l'ONU o altre organizzazioni regionali, nazionali, non governative o internazionali. Agli stessi organismi si potrà rivolgere ciascuno Stato parte ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per ottemperare agli obblighi della Convenzione.

L'articolo 7, riguardante le cosiddette « misure di trasparenza », impone agli Stati Parte di sottoporre al Segretario generale delle Nazioni Unite rapporti annuali, da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno, contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione (le misure nazionali di applicazione, i dati sul censimento delle munizioni, il tipo e il numero di munizioni a grappolo distrutte, l'ubicazione delle zone contaminate dalle munizioni a grappolo, lo stato dei programmi di bonifica, i programmi per l'educazione alla riduzione dei rischi, l'assistenza alle vittime eccomma). Il primo di questi rapporti deve essere inviato al Segretario generale al più tardi

180 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nello Stato in questione.

L'articolo 8 promuove la collaborazione fra gli Stati parte per facilitare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione. È previsto che ogni Stato Parte possa rivolgersi al Segretario generale delle Nazioni Unite (depositario della Convenzione) ed inoltrare per il suo tramite una richiesta di chiarimento ad uno Stato Parte in merito al rispetto della Convenzione. Se non viene fornita una risposta soddisfacente o tempestiva (lo Stato richiesto ha 28 giorni di tempo per dare i chiarimenti), lo Stato richiedente può sottoporre la questione alla successiva Assemblea degli Stati parte, in attesa della quale, qualsiasi Stato parte interessato può domandare al Segretario generale di esercitare i suoi buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti. L'Assemblea degli Stati parte può raccomandare misure appropriate e adottare procedure generali o meccanismi specifici per chiarire la situazione.

L'articolo 9 impegna tutti gli Stati parte ad adottare le misure necessarie all'attuazione della Convenzione.

L'articolo 10 dispone che le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione vengano regolate per via negoziale o attraverso altri mezzi pacifici quali, ad esempio, il ricorso all'Assemblea degli Stati parte o il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia.

L'articolo 11 disciplina le riunioni dell'Assemblea degli Stati Parte e le sue attribuzioni. Viene fissato il termine per la convocazione (a cura del Segretario Generale dell'ONU) della prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione, mentre le successive si terranno annualmente fino alla prima Conferenza di Riesame.

L'articolo 12 dispone che il Segretario generale delle Nazioni Unite convochi la prima Conferenza per il Riesame 5 anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Le successive saranno convocate su richie-

sta di uno o più Stati parte ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente.

L'articolo 13 prevede la possibilità di apportare emendamenti alla Convenzione e ne disciplina i termini.

L'articolo 14 prevede che i costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze per il Riesame, e delle riunioni per le modifiche siano sostenuti dagli Stati (sia Parte che non Parte) in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite.

Gli articoli da 15 a 20 e da 22 a 23 contengono le clausole finali. La durata della Convenzione è illimitata. È previsto il recesso motivato, che avrà effetto dopo sei mesi dal ricevimento dello strumento di recesso da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.

L'articolo 21 riguarda i rapporti con gli Stati non parte della Convenzione. In base ad esso, gli Stati parte incoraggiano gli Stati non parte ad aderire alla Convenzione e li scoraggiano dall'impiegare munizioni a grappolo. L'articolo 21, inoltre, consente agli Stati parte di impegnarsi in cooperazioni e operazioni militari con Stati non parte della Convenzione, che potrebbero dunque utilizzare munizioni a grappolo.

Il disegno di legge del governo in esame, è stato approvato dal Senato (S. 2538) il 16 marzo scorso. Dopo la trasmissione alla Camera, al disegno di legge sono state abbinate due proposte di legge anch'esse volte principalmente ad autorizzare la ratifica della Convenzione di Oslo: si tratta della proposta C. 3716 (Sarubbi ed altri) e C. 3771 (Di Stanislao). Nella seduta del 30 marzo 2011, tuttavia, la Commissione Esteri ha convenuto di assumere come testo base il solo disegno di legge governativo, allo scopo di accelerare l'iter parlamentare del provvedimento. Il disegno di legge governativo – che ha assorbito il disegno di legge d'iniziativa della sen. Pinotti ed altri – consta di nove articoli. I primi due contengono l'autorizzazione per la ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e il relativo ordine di esecuzione.

In base all'articolo 17, par. 2, della Convenzione, essa entrerà in vigore per l'Italia, che procede alla ratifica successivamente alla sua entrata in vigore internazionale, il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica.

L'articolo 3, comma 1, assegna al Ministero della difesa la competenza riguardante la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e di sub munizioni esplosive, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione. Il comma 2 fa rinvio all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della Convenzione che stabilisce le modalità di distruzione. In base al comma 3, la distruzione delle scorte deve risparmiare una quantità limitata di munizioni e submunizioni al fine di garantire lo sviluppo e l'addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione dei medesimi ordigni, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione. Il comma in esame fissa la quantità limitata in mille unità al massimo e stabilisce inoltre che essa possa essere rinnovata tramite trasferimento da altro Stato parte, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.

L'articolo 4, comma 1, individua nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale competente a tenere i rapporti con il Segretariato generale dell'ONU in particolare per quanto riguarda la presentazione dei rapporti periodici ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione e la cooperazione nel fornire aiuti e chiarimenti ai sensi dell'articolo 8. Il comma 2 precisa che il Ministero degli esteri riceve i dati necessari alla compilazione dei rapporti di cui al comma precedente dal Ministero della difesa e dal Ministero dello sviluppo economico, in base alle specifiche competenze.

L'articolo 5 prevede modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, che istituisce un Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residui bellici esplosivi.

Il comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella la lettera g) dell'articolo 1, comma 1, della legge 58 del

2001. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 58 del 2001 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli esteri un « Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi » destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi. Tra le finalità del Fondo, la lettera g) prevede la « sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine ». La novella inserisce alle tipologie delle munizioni a grappolo l'opera di sensibilizzazione contro le mine anti-persona prevista dalla legge.

Il comma 2 inserisce un comma aggiuntivo 1-*bis* all'articolo 1 della legge n. 58 del 2001 con lo scopo di estendere l'utilizzo del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi anche alle aree interessate dalla presenza di residui di munizioni a grappolo.

L'articolo 6, aggiunto durante l'esame in Commissione al Senato, prevede una modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, attraverso la sostituzione della lettera *m-bis*) dell'articolo 2, comma 3. La lettera *m-bis*) dell'articolo 2, comma 3 della legge 49 del 1987 cit. fu aggiunta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374, Norme per la messa al bando delle mine antipersona, per far rientrare il sostegno alle vittime delle mine antipersona tra le attività di cooperazione, tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione. La modifica mira ad estendere tale beneficio anche alle vittime delle munizioni a grappolo, aggiungendo inoltre che le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico sono da considerarsi tra le attività di sostegno e di assistenza alle vittime (anche quelle causate dalle mine antipersona).

L'articolo 7 contiene le sanzioni che verranno applicate ai trasgressori dei divieti contenuti nella Convenzione (sviluppo, produzione, stoccaggio, conservazione, trasferimento, incoraggiamento o

assistenza all'uso di munizioni a grappolo). Durante l'esame al Senato, una piccola modifica ha inteso specificare che è punibile il comportamento di chi assista anche finanziariamente l'impegno nelle attività vietate suddette. Le sanzioni previste sono la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 euro a 516.456 euro, salvo una loro riduzione fino alla metà per fatti di minima entità.

L'articolo 8 contiene le clausole di copertura finanziaria. Il comma 1 autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 (per un totale di 8.506.400 euro) destinati allo stoccaggio e alla distruzione delle scorte. Il comma 2 valuta in 50.000 euro annui gli oneri derivanti sia dalla partecipazione alle riunioni degli Stati parte, delle Conferenze di revisione e delle Conferenze di emendamento, sia dall'obbligo di contribuire alle spese sostenute dal Segretario generale dell'ONU nell'espletamento dei suoi compiti in materia di « Misure di trasparenza » (articolo 7 della Convenzione) e di « Aiuti e chiarimenti relativi al rispetto delle disposizioni della Convenzione » (articolo 8 della Convenzione). Il comma 3 reperisce i fondi per la copertura degli oneri di cui ai due precedenti commi nella riduzione dello stanziamento nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 4 stabilisce che gli oneri di cui al comma 2 saranno monitorati dal Ministero degli esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e disciplina il caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute nel comma 2 citato.

L'entrata in vigore della legge è prevista dall'articolo 9 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

Nuovo testo C. 3442 Gregorio Fontana.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, ricorda che la proposta di legge C. 3442, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, è finalizzata a riordinare la disciplina concernente l'individuazione, degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate, prevedendo puntuali disposizioni per il riconoscimento della loro personalità giuridica, nonché agevolazioni analoghe a quelle già esistenti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

A tal fine il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame stabilisce in primo luogo i requisiti che le associazioni, le fondazioni, i comitati ed altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, devono possedere al fine di acquisire la qualifica di associazioni di interesse delle Forze armate, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, nonché di divenire, potenzialmente, destinatarie di contributi erogati dal medesimo Ministero.

In secondo luogo è posto l'obbligo per i citati organismi di prevedere nei loro atti costitutivi o statuti, da redigersi nella forma dell'atto pubblico, alcuni requisiti così individuati: l'apoliticità, l'apartiticità e l'assenza di finalità sindacali; il perseguimento, in ambito nazionale, con attività regolarmente programmate, di fini di utilità sociale di rilevante interesse nel campo della difesa e della sicurezza nazionale; la

disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività di tale rapporto, nonché altre garanzie quali la sovranità dell'organo assembleare, unitamente alla previsione di specifici criteri e forme di pubblicità per le sue convocazioni, il principio del voto singolo, precisi criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché idonee procedure per l'eleggibilità dei suoi organi amministrativi; l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, di destinare gli eventuali utili gestionali alla realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, nonché di devolvere il proprio patrimonio ad altri organismi che perseguono fini analoghi, previo parere del Ministero della difesa, nel caso in cui l'associazione pervenga al suo scioglimento; la possibilità, per le associazioni d'arma, che lo statuto preveda che la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, avvenga esclusivamente a favore di organismi costituiti nell'ambito della medesima arma, corpo o specialità delle Forze armate; la finalità di sostenere e diffondere i valori costituzionali cui si ispira l'ordinamento delle Forze armate della Repubblica e il perseguimento, senza scopi di lucro, di talune specifiche attività. Il medesimo comma, oltre a disporre esplicitamente che tali associazioni non devono avere fini di lucro prevede che le associazioni debbano perseguire una o più delle seguenti finalità, connotate da un elevato valore morale: mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o vicinanza all'istituzione militare, incrementando altresì i rapporti tra Forze armate e società civile; la diffusione dell'amore per la patria, dei valori democratici delle Forze armate; la custodia della memoria dei caduti, dei luoghi, degli ideali e delle tradizioni delle Forze armate inclusa la storia militare; concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militare; concorrere alle attività di volontariato e di protezione civile di interesse del Ministero della difesa.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre che tali associa-

zioni siano individuate con decreto del Ministro della difesa. Un ulteriore decreto del medesimo dicastero disciplina infine l'ordine di precedenza delle medesime in occasione di partecipazione a cerimonie militari ed altre manifestazioni pubbliche. Da ultimo, il comma 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente precisa che il patrimonio dell'associazione resta nella titolarità dell'associazione anche in caso di trasformazione da ente di diritto pubblico ad ente di diritto privato.

Il comma 1 dell'articolo 2 distingue tre diversi tipi di associazioni: combattentistiche, d'arma e di categoria. L'articolo precisa inoltre: che le associazioni combattentistiche siano costituite tra ex combattenti, reduci di guerra o di prigionia, nonché di persone che desiderino contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità (comma 2); che le associazioni d'arma possano costituirsi fra coloro i quali, in congedo o in servizio, appartengono ad un'arma o ad un corpo delle Forze armate, nonché tra coloro che hanno frequentato i corsi volontari di formazione atletico-militare svolti nelle Forze armate ed ottenuto il relativo attestato finale di frequentazione (comma 3); che le associazioni di categoria siano costituite fra appartenenti a ruoli specifici dei militari di ogni grado, inclusi i volontari in ferma breve e prefissata, sia in congedo che in servizio (comma 4).

Il successivo articolo 3 concerne il riconoscimento della personalità giuridica e le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni, disponendo che in tali casi sia applicata la normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa, anche per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1); il medesimo articolo, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, prevede altresì, di incentivare forme di aggregazione tra associazioni che perseguono finalità omogenee (comma 2).

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di rilevazioni a carattere statistico, di disciplina tributaria e di sede, prevedendo che tali rilevazioni siano richieste alle associa-

zioni, dalle amministrazioni competenti tramite il Ministero della difesa (comma 1). Dispone altresì che per le attività di tali associazioni che risultano direttamente connesse alle finalità statutarie, si applichi la normativa di cui all'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) concernente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in cui si prevede che lo svolgimento delle loro attività istituzionali, eccettuate le società cooperative, indirizzate ad esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale; nonché, che i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile (comma 2). Il medesimo articolo, infine, contempla la possibilità che il Ministero della difesa possa consentire a tali associazioni l'uso gratuito temporaneo di locali, commisurati strettamente alle esigenze di funzionamento ed ove disponibili, appartenenti ad immobili in uso a comandi, reparti ed enti della Difesa (comma 3).

Il successivo articolo 5, stabilisce che alle associazioni di interesse delle Forze armate, per le loro finalità statutarie, attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché per i progetti di recupero e tutela di siti museali e sacrali militari, siano erogati i contributi previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge n. 549 del 1995 (comma 1). Il medesimo articolo 5, in relazione al raggiungimento delle finalità statutarie di cui al precedente comma 1, dispone che concorrano le risorse previste dall'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, il quale prevede la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa per il sostegno delle loro attività di promozione sociale e di tutela degli associati. In relazione alle finalità, alle attività e ai progetti delle associazioni previste dal comma 1 dell'articolo in esame, il successivo comma 3

prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sull'utilizzo dei contributi erogati, anche al fine di verificarne la *ratio* e l'utilizzo concreto, nonché in relazione alle erogazioni successive, si stabilisce infine che il Ministro della difesa debba effettuare un controllo successivo, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1-*bis* del decreto.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina dei libri.

C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, già approvata dalla VII Commissione della Camera, in sede legislativa, il 14 luglio 2010, è stata modificata durante l'esame al Senato, conclusosi il 2 marzo 2011. Essa interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 99 del 2001.

Avverte che darà conto del contenuto della proposta di legge, come modificata dal Senato, evidenziando anche le principali differenze rispetto all'articolo 11 della legge 62 del 2001, di cui la stessa proposta dispone l'abrogazione.

Ai sensi dell'articolo 1 – che non ha subito modifiche al Senato – la disciplina del prezzo dei libri ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore librario,

al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell'informazione. L'articolo 2 prevede che il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore (comma 1) e stabilisce che lo sconto al consumatore finale sul prezzo fissato non deve essere superiore al 15 per cento (comma 2).

Il testo approvato dal Senato ha esteso l'applicazione di tale ultima disposizione ai libri venduti per corrispondenza, anche nell'ambito di attività di commercio elettronico.

Il testo licenziato dalla Camera, invece, ricomprendeva tali categorie fra quelle per le quali era consentito effettuare sconti fino al 20 per cento. A sua volta, l'articolo 11 della legge 62 del 2001 – come già visto *ante* – ricomprendeva i libri venduti nell'ambito del commercio elettronico tra le fattispecie cui non si applicavano i commi 1 e 2 (comma 3), e i libri venduti per corrispondenza tra quelle per le quali era consentito applicare sconti fino al 20 per cento (comma 4).

Il comma 4, come modificato dal Senato, dispone che lo sconto può arrivare fino al 20 per cento per i libri venduti in occasione di manifestazioni fieristiche e per quelli destinati a particolari categorie di consumatori, fra le quali già il testo licenziato dalla Camera includeva biblioteche, archivi e musei pubblici che, nell'articolo 11, comma 3, lett. *i-bis*), della legge 62 del 2001, come si è visto *ante*, erano esclusi dall'applicazione dell'intera disciplina. Oltre alle categorie indicate, si conferma l'applicazione dello sconto del 20 per cento ai libri venduti a ONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca.

Ulteriori modifiche apportate dal Senato riguardano la disciplina delle campagne promozionali (comma 3), implicitamente vietate dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001: al riguardo, il testo trasmesso dispone che, ad eccezione del mese di dicembre, gli editori possono realizzare campagne promozionali distinte fra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e

di durata non superiore a un mese, con sconti fino al 25 per cento (un quarto) del prezzo fissato.

Il testo approvato dalla Camera non poneva limiti al numero delle campagne promozionali realizzabili nel corso dell'anno, escludendo solo il mese di dicembre, e non poneva limiti alla percentuale di sconto. È fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire alle campagne promozionali, pur dovendo essere in ogni caso informati, e – nel testo trasmesso dal Senato – messi in grado di partecipare alle medesime condizioni.

Il medesimo articolo 2, inoltre, già nel testo licenziato dalla Camera: individua le categorie di prodotti cui non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (comma 5). A differenza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 62 del 2001, non sono contemplati: i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, nonché i libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico e i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici (categorie, le ultime due, di cui si è già detto); reca norme in materia di prezzo complessivo di collane, collezioni o grandi opere (comma 6, che conferma quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 62 del 2001); stabilisce che al commercio librario non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dai commi 1, lettere e) ed f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006 (comma 7); dispone in merito alle sanzioni applicabili in caso di contravvenzione delle norme (commi 8 e 9, che confermano quanto già previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 11 della legge 62 del 2001).

All'articolo 3, il Senato ha modificato la data a decorrere dalla quale si applicheranno le nuove disposizioni, fissata al 1° settembre 2011 (comma 1), lasciando invariata la disposizione secondo cui, a decorrere da tale data, è abrogato l'articolo 11 della legge n. 62 del 2001 (comma 2). Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro

per i beni e le attività culturali, trasmette alle Camere, decorsi 12 mesi dalla data di applicazione delle nuove disposizioni, una relazione sugli effetti delle nuove disposizioni sul settore del libro. Tale previsione sembrerebbe intervenire in sostituzione, di fatto, della procedura – recata dall'articolo 11, comma 9, della legge 62 del 2001 – di revisione della disciplina degli sconti. Nessuna modifica è stata apportata all'articolo 4, che definisce la clausola di neutralità finanziaria.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.

Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ricorda che il testo unificato adottato dalla VII Commissione è volto a favorire, in occasione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, nel 2013, iniziative celebrative e di valorizzazione dell'opera dell'artista.

In particolare, l'articolo 1 dispone che il 2013 è dichiarato « anno verdiano » e che la casa natale del musicista in Roncole Verdi e la Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda, luogo di residenza, sono dichiarati beni culturali di interesse nazionale.

L'articolo 2 individua la tipologia degli interventi che si ritengono meritevoli di finanziamento da parte dello Stato e che

attengono, in generale, a promozione, ricerca, salvaguardia, e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati a Verdi.

Tra questi l'organizzazione di attività formative, anche a carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, scientifiche, culturali e di spettacolo, anche attraverso la collaborazione con associazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli privati (lett. *a*); la ricerca, il riordino e il recupero di fonti e materiali riguardanti la figura di Verdi e la loro pubblicazione e il recupero edilizio e il restauro di sedi idonee per la collocazione dei materiali (lett. *b* e *c*), primo periodo); l'istituzione di borse di studio e l'emana-zione di bandi di concorso per l'elabora-zione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie, nonché la promozione nelle scuole di « mattinate teatrali-musicali verdiane e la rivaluta-zione e promozione del concorso per giovani cantanti lirici « Corale G. Verdi » di Parma e del concorso internazionale « Voci verdiane » di Busseto (lett. *c*), secondo periodo); il recupero edilizio e il restauro conservativo dei luoghi verdiani e la sistemazione viaria dei relativi itinerari, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (lett. *d*); la tutela e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, e anche attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento, dei luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato – con particolare riferi-mento alla casa natale e a quella di residenza – e delle relative infrastrutture di collegamento e di accesso. A tali ini-ziative è destinata una percentuale del contributo straordinario di cui all'articolo 5 non inferiore al 20 per cento (lett. *f*); la valorizzazione delle attività svolte da sog-getti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani (lett. *e*).

Alla promozione degli interventi di tu-tela e valorizzazione dei luoghi verdiani, nonché di un programma di celebrazioni e manifestazioni culturali, è preposto (arti-colo 3) un Comitato, presieduto dal Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-icerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia Roma-gna, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni interessati (province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e comuni di Busseto, Milano, Parma, Pia-cenza, Reggio Emilia e Villanova sul-l'Arda), nonché dai rappresentanti di una serie di soggetti (Fondazione Istituto na-zionale di studi verdiani, Fondazione Tea-tro Regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fon-dazione Arturo Toscanini, famiglia Carra-ra-Verdi) e da quattro esponenti insigni della cultura e dell'arte musicale italiani ed europei, nominati con decreto del Mi-nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Con l'accordo dei soggetti indicati, al Comitato possono successivamente aderire altri soggetti pub-blici e privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Verdi.

Inoltre, il Comitato può avvalersi della collaborazione di soggetti privati. Infine, il Comitato costituisce un Comitato scienti-fico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative, che sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Al termine delle celebrazioni il Comi-tato, che rimane in carica fino al 31 dicembre 2014, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'uti-lizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette alle Camere.

Ai sensi dell'articolo 5, al Comitato, per le attività ad esso affidate, è conferito un contributo annuo – qualificato « straordi-nario » nella rubrica – di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Il contributo è versato al Comitato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento quale patrimonio di interesse nazionale del Festival Verdi e ne affida l'organizza-zione alla Fondazione Teatro Regio di

Parma, che per l'ideazione si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 3, e alla quale, conseguentemente, viene destinato un contributo annuo di 3 milioni di euro per il triennio 2011-2013 (in ragione di 1 milione di euro per ogni anno, come meglio si evince dall'articolo 6, comma 3). La Fondazione redige e pubblica ogni anno il bilancio culturale e finanziario del Festival.

L'articolo 6 reca una ulteriore autorizzazione di spesa, nonché la copertura degli oneri. Sul primo fronte, si dispone che per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, da assegnare al Comitato. Si dispone, inoltre, che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono versate in apposita u.p.b. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, allo scopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al MIUR.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 12 aprile 2011.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00478 Zaccaria: In materia di programmazione sui flussi migratori.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (Atto n. 328).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali » (atto n. 328);

rilevato preliminarmente che sullo schema di decreto in esame non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009;

premesso che:

i criteri di delega posti dall'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, in parte riproducono le disposizioni dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, prevedendo che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

la giurisprudenza costituzionale sull'articolo 119, comma quinto (sentenze n. 16 del 2004 e n. 49 del 2004) ritiene

che « non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma »;

alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, « non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato » e, quindi, « gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni) »;

secondo tale orientamento della Consulta, « l'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta

altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio» in quanto, «ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti *ad hoc* rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza»;

anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere destinatarie delle risorse e degli interventi di cui al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, ma, tuttavia, il provvedimento non reca disposizioni in merito;

anche l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 – che trova applicazione anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente ai rispettivi statuti – ai fini della perequazione infrastrutturale, prevede per la fase transitoria l'individuazione di interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e ai sensi di tale articolo è stato emanato il 4 aprile 2011 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 novembre 2010, recante disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale;

l'articolo 1, nella ricognizione delle finalità dei citati interventi, richiama, tra quelle indicate dal comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, solo quelle di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale, nonché di rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese, non essendo pertanto indicate le finalità «per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;

dal preambolo del provvedimento risulta che il testo costituisce «un primo

decreto legislativo «di attuazione del citato articolo 16 della legge di delega,

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

l'articolo 1 effettua una ricognizione delle finalità degli interventi da attuare ai sensi del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione che comprende, tra quelle indicate dalla disposizione costituzionale richiamata, solo quelle di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale, nonché di rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese: appare pertanto auspicabile che sia valutata l'opportunità di introdurre le ulteriori finalità costituzionalmente stabilite «per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;

l'articolo 2, nel destinare le risorse indicate dall'articolo 16 della legge di delega alle finalità di sviluppo coesione e riequilibrio, specifica che il ricorso a tali fonti di finanziamento ha carattere «prioritario», introducendo un criterio, quello appunto della priorità, che non risulta dal suddetto articolo 16 della legge di delega – che, invece, indica mezzi di finanziamento in via esclusiva rispetto ad eventuali altre fonti di risorse – e che, pertanto, appare opportuno sopprimere;

il medesimo articolo 2, alla lettera *a*), riproduce quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera *c*) della legge di delegazione (con norma peraltro di valenza programmatica), omettendo però il riferimento – che appare opportuno introdurre – alla «collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale»;

lo stesso articolo 2, alla lettera *d*), reca disposizioni che prevedono il «condizionamento dei finanziamenti a innova-

zioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori»: si valuti che, così, da un lato sembrano configurati criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 16 della legge di delegazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalle fonti di finanziamento comunitarie e nazionali (di cofinanziamento e regionali), mentre, dall'altro, non risultano definite le effettive modalità di finanziamento degli interventi speciali per il raggiungimento degli obiettivi di coesione indicati, nonché i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato, così come prescritto dall'articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009;

il suddetto articolo 2, lett. *d*), nel prevedere «riserve premiali e meccanismi sanzionatori», non specifica a quali soggetti sia rivolta la previsione stessa; inoltre, alla stessa lettera *d*), appare opportuno precisare i «criteri di concentrazione territoriale e finanziaria» cui si fa riferimento;

l'articolo 3, nel prevedere disposizioni procedurali e di coordinamento, stabilisce l'adozione, da parte del Ministro delegato, al comma 2, di «atti di indirizzo» e di «quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri», nonché, al comma 3, di «opportune misure di accelerazione degli interventi»: al riguardo appare opportuno che sia chiarita sia la tipologia degli atti cui si fa riferimento sia la platea dei destinatari;

lo stesso articolo 3, comma 2, dispone che i richiamati atti di indirizzo e di programmazione siano adottati dal Ministro delegato nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle regioni e delle autonomie locali, senza però definire, come appare opportuno, specifici procedimenti concertativi finalizzati al rispetto di tali poteri e prerogative;

l'articolo 4, che interviene sul Fondo per le aree sottoutilizzate, denominandolo

Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel prevedere la destinazione dei finanziamenti a progetti strategici non fa riferimento a progetti di rilievo locale, né risulta se nel Fondo confluiscono o debbano essere ricomprese tutte le risorse destinate ad interventi di politica regionale, quali ad esempio il Fondo per la montagna, il Fondo per le isole minori e gli altri fondi per interventi speciali che attualmente sono finanziati in via autonoma;

al medesimo articolo 4, inoltre, appare opportuna l'introduzione di specifiche disposizioni dirette a chiarire se dalla nuova disciplina deriveranno effetti sulla programmazione degli interventi in corso ai sensi del Quadro strategico nazionale 2007-2013 o se la suddetta disciplina produrrà effetti a partire dal nuovo ciclo pluriennale di programmazione 2014-2020;

l'articolo 5, comma 2, dispone che «trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata»: non è, tuttavia, chiarito quale sia il soggetto cui spetta l'iniziativa del procedimento di riprogrammazione e quali gli effetti dell'eventuale mancanza di intesa;

lo stesso articolo 5, comma 3, andrebbe coordinato con le previsioni della proposta di legge C. 3921-B, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvata in via definitiva dall'Assemblea della Camera lo scorso 6 aprile, che ha introdotto il Documento di Economia e Finanza (DEF), in sostituzione della Decisione di finanza pubblica, che reca lo schema del Programma nazionale di riforma;

l'articolo 6, nel prevedere che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo dovranno essere disciplinati dalle norme sulle infrastrutture strategiche contenute nella parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice dei

contratti pubblici), in quanto applicabili, sembra configurare un'autorizzazione a derogare alla normativa vigente, di carattere generico e non prevista dalla delega;

il medesimo articolo 6 attribuisce il coordinamento e la vigilanza dell'attuazione dei suddetti interventi al dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, senza tuttavia indicare il Ministero dello sviluppo economico, cui il Dipartimento appartiene;

l'articolo 7, comma 1, che al primo periodo mantiene ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato che sono riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, al secondo periodo rinvia ad ulteriori decreti legislativi, qualificati come « integrativi », l'introduzione di ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge di delega con riferimento ai predetti contributi e interventi diretti: in merito appare opportuno sopprimere la qualifi-

cazione « integrativo », in quanto la legge delega consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; al riguardo si consideri che la giurisprudenza costituzionale ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), che può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega »;

infine, si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni con riferimento alle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, considerato che esse possono essere destinatarie delle risorse e degli interventi di cui al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione e che nei loro confronti trova applicazione la disciplina prevista in tema di perequazione infrastrutturale dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009.

ALLEGATO 2

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
(Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre e abbinata, recante « Disposizioni sulla Corte penale internazionale »;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, giurisdizione e norme processuali e ordina-

mento penale, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *l)* della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (C. 4142 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4142 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 »,

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica

estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a));

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. (C. 4143 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4143 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010 »;

rilevato che il provvedimento è riconducibile nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a*));

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 4193 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4193 Governo ed abb., approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »,

rilevato che il provvedimento è riconducibile nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata dalla Costituzione alla

competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a));

rilevato altresì che con riferimento all'articolo 7 viene in rilievo la materia « ordinamento penale », demandata anch'essa dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l));

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. (Nuovo testo C. 3442 Gregorio Fontana).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »;

rilevato che la proposta di legge stabilisce i criteri generali per l'individuazione degli organismi qualificabili di interesse delle forze armate, regolandone il riconoscimento della personalità giuridica

e le relative misure di agevolazione, ed è pertanto riconducibile alle materie ordinamento civile e difesa e forze armate che l'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *d)* della Costituzione attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Nuova disciplina dei libri. (C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato, il testo della proposta di legge C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante « Nuova disciplina del prezzo dei libri »;

richiamato il parere espresso da questo comitato il 16 giugno 2010 nel corso

dell'esame del provvedimento in prima lettura;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 8

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. (Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Motta e abbinate, recanti « Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi », come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito;

rilevato che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei beni culturali;

ricordato che:

la Costituzione, all'articolo 117, secondo comma, lett. s), annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e all'articolo 117, terzo comma, include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 9 del 2004, individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale »; la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa »;

successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3): nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

osservato che:

l'articolo 1, comma 3, dichiara la casa natale e la casa di residenza di Verdi

«beni culturali di interesse nazionale», laddove il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) prevede che la «dichiarazione di interesse culturale» di un bene sia adottata con provvedimento del Ministero dei beni e delle attività culturali, all'esito di un procedimento che vede il coinvolgimento della soprintendenza;

all'articolo 2, tra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte dello Stato, andrebbe chiarita la differenza tra la «prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti» (secondo periodo della lettera *b*)) e «la promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti» (primo periodo della lettera *c*));

al medesimo articolo andrebbe valutato se esista una differenza sostanziale tra i «luoghi verdiani» di cui alla lettera *d*) e i «luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato» di cui alla lettera *f*);

all'articolo 3, appare opportuno prevedere un atto di nomina dei componenti del comitato ivi previsto, alcuni dei quali (i rappresentanti degli enti) non sono identificati (tale atto è previsto per i soli quattro esperti della vita e dell'opera di Giuseppe Verdi) e consentire che i presidenti delle regioni e delle province nonché i sindaci ivi indicati possano delegare, per la partecipazione alle attività del comitato, propri rappresentanti;

al medesimo articolo, appare altresì necessario prevedere un regolamento per la disciplina del funzionamento del comitato;

al medesimo articolo, comma 1, appare infine opportuno prevedere che tra

i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane figurino anche il sindaco di Bologna;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, tra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte dello Stato, andrebbe chiarita la differenza tra la «prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti» (secondo periodo della lettera *b*)) e «la promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti» (primo periodo della lettera *c*));

al medesimo articolo andrebbe valutato se esista una differenza sostanziale tra i «luoghi verdiani» di cui alla lettera *d*) e i «luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato» di cui alla lettera *f*);

all'articolo 3, appare opportuno prevedere un atto di nomina dei componenti del comitato ivi previsto, alcuni dei quali (i rappresentanti degli enti) non sono identificati, e consentire che i presidenti delle regioni e delle province nonché i sindaci ivi indicati possano delegare, per la partecipazione alle attività del comitato, propri rappresentanti;

al medesimo articolo, appare opportuno prevedere un regolamento per il funzionamento del comitato;

al comma 1 del medesimo articolo, infine, appare opportuno includere tra i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane anche il sindaco di Bologna.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01863 Cassinelli: Sulla situazione degli istituti penitenziari della Liguria	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	60
5-04359 Torrisi: Sull'assunzione di idonei in merito ad un concorso per 110 posti inerente il profilo professionale di funzionario contabile	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	62

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	56
Sui lavori della Commissione	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AVVERTENZA	59

INTERROGAZIONI

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50

5-01863 Cassinelli: Sulla situazione degli istituti penitenziari della Liguria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Precisa inoltre come sia prevista l'assunzione di oltre tremila agenti di polizia penitenziaria nei prossimi tre anni.

Roberto CASSINELLI (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto. Sottolinea peraltro come la situazione complessiva dei penitenziari in Italia sia particolarmente complessa ed articolata e come la stessa sia stata aggravata dalla progressiva riduzione del numero degli agenti penitenziari. Esprime quindi l'auspicio che l'attuazione del cosiddetto « Piano carceri » possa avvenire speditamente.

Auspica inoltre che anche l'onorevole Gabriella Carlucci, cofirmataria dell'interrogazione, sia soddisfatta della risposta fornita dal Governo. Invita infine la collega Carlucci a visitare gli istituti penitenziari liguri atteso che, con la sottoscrizione dell'atto di sindacato ispettivo, ha dimostrato il proprio interesse per la situazione dei medesimi.

5-04359 Torrisi: Sull'assunzione di idonei in merito ad un concorso per 110 posti inerente il profilo professionale di funzionario contabile.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore TORRISI (PdL), replicando, ringrazia il Sottosegretario Caliendo della risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, rileva come il Protocollo in esame, firmato a Parigi il 27 maggio 2010, emendi la Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Il Protocollo si è reso necessario, al fine di allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni.

Il Protocollo emendativo oggetto del provvedimento in esame si compone di un Preambolo e di dieci articoli.

L'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti o fornire informazioni tenendo conto, tra l'altro, delle necessità di tutela della riservatezza.

Tra le altre disposizioni di interesse, segnala anche l'articolo II, che precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardino.

L'articolo III modifica l'articolo 18 della Convenzione introducendo, tra l'altro, la previsione, in caso di richiesta di informazione conforme alla legislazione e alla prassi dello Stato richiedente, che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di

fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o prassi.

Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, con l'articolo IV viene soppresso l'articolo 19 della Convenzione, che prevedeva la possibilità che uno Stato potesse rifiutare una richiesta di assistenza.

L'articolo V, che sostituisce l'articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, osserva come la Convenzione sulle munizioni a grappolo, o *cluster munitions*, sia stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed sia entrata in vigore internazionale il 1° agosto 2010.

Le *cluster bombs* sono armi costituite da un contenitore, lanciato da mezzi aerei o da sistemi di artiglieria, che si apre a mezz'aria spargendo da 200 a 250 submunizioni più piccole su aree che possono anche raggiungere un chilometro quadrato

di ampiezza. Le submunizioni spesso non esplodono e, pertanto, sono di grave pericolosità, trasformandosi di fatto in mine antipersona.

La Convenzione proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte. Ad oggi hanno firmato la Convenzione 108 paesi, molti dei quali appartenenti al gruppo dei Paesi in via di sviluppo ed è stata ratificata da 54.

La Convenzione si compone di un Preambolo e di 23 articoli.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 10, che dispone che le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione vengano regolate per via negoziale o attraverso altri mezzi pacifici quali, ad esempio, il ricorso all'Assemblea degli Stati Parte o il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia.

Con riferimento al disegno di legge di conversione, segnala l'articolo 7, che contiene le sanzioni che verranno applicate ai trasgressori dei divieti contenuti nella Convenzione (sviluppo, produzione, stoccaggio, conservazione, trasferimento, incoraggiamento o assistenza all'uso di munizioni a grappolo). Durante l'esame al Senato, una modifica ha inteso specificare che è punibile il comportamento di chi assista anche finanziariamente l'impegno nelle attività vietate suddette. Le sanzioni previste sono la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 euro a 516.456 euro, salvo una loro riduzione fino alla metà per fatti di minima entità.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del vice presidente Fulvio FOLLEGOT, indi del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che l'onorevole Ferranti ha chiesto con una lettera, sottoscritta successivamente anche da deputati dei gruppi UDC e IDV, di effettuare un accertamento conoscitivo di dati relativamente all'esame dei provvedimenti in materia di riforma dell'ordinamento della professione forense. Tale richiesta è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di verificarne l'essenzialità per l'istruttoria legislativa. All'esito di tale verifica, il Presidente della Commissione ha ritenuto di poter accogliere la richiesta nei seguenti termini.

Al Consiglio nazionale forense saranno richiesti dati relativi a: numero degli avvocati iscritti agli albi, distinti per territorio ed ordini; numero dei procedimenti disciplinari presso i Consigli dell'ordine e presso il CNF; numero dei praticanti in relazione alla distribuzione territoriale.

Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense saranno richiesti dati relativi a: numero degli iscritti alla Cassa;

numero dei pensionati ed ammontare delle pensioni; dati sul trattamento di indennità di maternità.

All'Organismo unitario dell'avvocatura saranno richiesti dati relativi a: dimensione degli studi professionali, forme associative, loro diffusione sul territorio nazionale; esistenza e consistenza di studi professionali esteri operanti in Italia e di studi professionali italiani operanti all'estero; associazionismo forense (numero associazioni, finalità, iscritti).

Al Ministero della giustizia saranno richiesti dati relativi a: gratuito patrocinio (numero e spese); difesa d'ufficio anche in relazione al totale delle difese penali; scuole forensi e scuole Bassanini; master, scuole di specializzazione e corsi relativi alla formazione professionale permanente; numero di iscritti alle Facoltà di giurisprudenza e numero dei laureati ogni anno.

Per i seguenti dati non è stata ravvisata l'essenzialità rispetto all'istruttoria legislativa in atto: reddito medio ai fini Cassa degli avvocati iscritti e per classi di età e per genere; esistenza di previdenze e/o altri sussidi o interventi di tipo previdenziale ed assistenziale; dati ad oggi del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario e contabile pendente numero delle iscrizioni per materia nell'anno 2010; dati relativi alle Facoltà di giurisprudenza in merito al numero di docenti, studenti in corso e fuori corso; elementi di valutazione presso il CSM riguardanti la formazione comune di magistrati e avvocati.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, ricorda che si era stabilito di fissare un termine per l'acquisizione dei predetti dati.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ritiene che i dati richiesti possano essere forniti entro 15 giorni.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come i dati relativi al reddito medio ai fini della Cassa degli avvocati iscritti e per classi di età e per genere siano assolutamente essenziali, in particolare, per valutare l'im-

patto dell'articolo 20 del provvedimento. Si tratta inoltre di dati di facile acquisizione presso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché presso l'Associazione nazionale giovani avvocati, che ha svolto un'apposita indagine in riferimento al reddito percepito per classi di età e per genere. Chiede quindi che sia riconsiderata la richiesta di acquisizione dei predetti dati.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la richiesta relativa agli « elementi di valutazione presso il CSM riguardanti la formazione comune di magistrati e avvocati » potrebbe essere riformulata in modo più specifico, nel senso di richiedere il numero complessivo e la percentuale dei posti riservati agli avvocati nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dal CSM. Chiede quindi che, in questa nuova formulazione, anche la predetta richiesta di dati sia riconsiderata in merito all'essenzialità ai fini dell'istruttoria legislativa.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ritiene che la richiesta dell'onorevole Capano, relativa ai dati sul reddito medio ai fini della Cassa degli avvocati iscritti e per classi di età e per genere, possa essere accolta. È accolta altresì la richiesta, come riformulata dall'onorevole Ferranti, relativa al numero complessivo ed alla percentuale dei posti riservati agli avvocati nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dal CSM.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Lanfranco TENAGLIA (PD) chiede alla Presidenza se il disegno di legge di riforma costituzionale della giustizia, presentato dal Governo venerdì scorso, sia stato già assegnato, sottolineando come, qualora ciò non fosse avvenuto, sarebbe comunque opportuno che la Presidenza della Commissione Giustizia rappresentasse al Pre-

sidente della Camera l'opportunità, se non addirittura l'esigenza, che il provvedimento venga assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, anziché alla sola Commissione Affari costituzionali come potrebbe avvenire qualora si facesse riferimento unicamente al parametro della natura della fonte, sulla base di precedenti che in realtà non ci sono.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che il disegno di legge non è stato ancora assegnato, avvertendo che una sua richiesta al Presidente della Camera circa l'assegnazione del provvedimento potrebbe essere proposta solamente se supportata dai gruppi. Invita, pertanto, i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi in merito.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di riservarsi in merito alla richiesta di assegnazione in congiunta del disegno di legge, ritenendo che su tale questione debba essere preventivamente acquisito da parte sua l'orientamento del proprio gruppo.

Nicola MOLTENI (LNP), così come l'onorevole Costa, si riserva di dare una risposta dopo aver sentito il Presidente del proprio gruppo.

Roberto RAO (UdC) ritiene che la questione posta dall'onorevole Tenaglia sia di natura regolamentare, ma che abbia una rilevante ricaduta sotto il profilo politico.

Ricorda la prassi finora seguita in maniera costante secondo la quale i progetti di legge diretti a modificare la Costituzione o a introdurre norme di natura costituzionale sono assegnati alla Commissione Affari costituzionali, ritenendo prevalente il profilo della natura della fonte su quello della materia oggetto dell'intervento normativo. Ciò potrebbe comportare che la riforma costituzionale della giustizia possa essere esaminata dalla Commissione Giustizia solamente in sede consultiva al fine quindi dell'espressione di un mero parere.

Se ciò avvenisse sarebbe a parere suo paradossale. Da un lato, si avrebbe un disegno di legge che modifica sostanzialmente l'attuale assetto costituzionale della giustizia e, dall'altro, vi sarebbe l'esclusione dall'esame in sede referente della Commissione che rappresenta la « sede naturale » per l'esame di tutte le questioni relative alla giustizia. Ricorda a tale proposito come già la Commissione giustizia sia stata esclusa all'inizio della legislatura dall'esame di rilevanti disposizioni volte a modificare il processo civile e quello del lavoro. Ultimamente è stata un'altra Commissione ad affrontare il tema della responsabilità civile dei magistrati. Auspica che ciò non debba avvenire anche per la riforma costituzionale della giustizia.

Crede che nessuno dei componenti della Commissione Giustizia possa ritenere sufficiente l'esame in sede consultiva di un disegno di legge tanto importante quanto quello presentato dal Governo.

Sottolinea come il gruppo che rappresenta continui ad avere un atteggiamento di confronto sulle riforme. Questo atteggiamento non è venuto meno nonostante siano caduti nel vuoto anche gli ultimi appelli fatti al Governo ed, in particolare, al Ministro Alfano per avere un concreto segnale della volontà di affrontare in modo nuovo la crisi della giustizia. Tutto ciò significa due cose: rinviare i giudizi di merito sulla riforma a quando questa sarà messa nero su bianco e rinviare all'esame parlamentare il momento del confronto sulle singole disposizioni. È evidente che non vi può essere un « vero » esame parlamentare qualora fosse esclusa, in via di fatto, la Commissione Giustizia.

Proprio la complessità della riforma costituzionale alla quale si intende porre mano ha portato in passato a scelte ancora più radicali, come la costituzione di commissioni bicamerali. Non arrivando a tanto, ritiene che sarebbe comunque singolare assegnare il disegno di legge in questione alla Commissione Affari costituzionali alla stregua di ogni altro progetto di legge volto a modificare una particolare

disposizione della Costituzione, come è avvenuto ad esempio con la modifica dell'articolo 111.

Dichiara di essere convinto che le sue preoccupazioni siano condivise da tutti gli altri gruppi in Commissione, sia di opposizione che di maggioranza. È certo che entrambi gli schieramenti pur partendo da posizioni diverse e spesso contrastanti, hanno comunque in comune l'esigenza di un esame parlamentare vero ed approfondito. Esigenza che presuppone il coinvolgimento in via primaria della Commissione Giustizia sia pure insieme alla Commissione Affari costituzionali.

Vi è poi la questione dei disegni di legge di attuazione della riforma costituzionale che necessariamente saranno presentati per adattare la legislazione di natura ordinaria ai nuovi principi costituzionali. Questi disegni di legge saranno necessariamente assegnati alla Commissione Giustizia, secondo i criteri ordinari. Appare evidente l'opportunità che sia il medesimo organo ad esaminare le disposizioni che sanciscono i principi nonché quelle di attuazione, trattandosi di profili della riforma strettamente connessi.

Conclude sottolineando la convinzione del proprio gruppo in merito all'esigenza ed alla correttezza di una assegnazione congiunta del disegno di legge di riforma costituzionale.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la sistematicità e completezza della riforma in materia di giustizia, indipendentemente da qualsiasi giudizio di valore su di essa, sia tale da non poter escludere l'esame in sede referente da parte anche della Commissione giustizia. Ricorda che proprio sulla questione dell'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni competenti per materia è intervenuto il Presidente della Repubblica quando ha rinviato alle Camere il disegno di legge n. 1441-*quater* in materia di lavoro. In quell'occasione il Presidente della Repubblica ha chiarito come abbia già avuto altre volte « occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare (si trattava di un

provvedimento del tutto eterogeneo) sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate. Nel caso specifico l'esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro, mentre, ad esempio, la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l'esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti. Tali inconvenienti risultano ancora più gravi allorché si intervenga, come in questo caso, in modo novellistico su codici e leggi organiche.»

Ricorda inoltre come le prerogative della Commissione giustizia siano state travolte non solo in merito alla riforma del processo del lavoro, ma anche quando le Commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio hanno esaminato in sede referente il disegno di legge n. 1441-ter che, tra l'altro, introduceva importanti modifiche in materia di processo civile e di processo amministrativo. Ricorda altresì come la scelta di non coinvolgere anche la Commissione giustizia abbia finito per paralizzare i lavori della medesima, considerato che i suoi membri erano impegnati presso quelle Commissioni per affrontare materie che sono naturalmente di competenza della Commissione giustizia. Rileva che lei, così

come altri deputati appartenenti al suo gruppo e componenti della Commissione giustizia, sarà comunque costretta a partecipare ai lavori della Commissione Affari costituzionali qualora il disegno di legge di riforma costituzionale della giustizia venisse assegnato alla sola Commissione affari costituzionali. Tutto ciò, a suo parere, sarebbe paradossale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto degli interventi dei rappresentanti dei gruppi UDC e IDV a favore di una assegnazione congiunta del disegno di legge di riforma costituzionale della giustizia, invita i rappresentanti degli altri gruppi ad esprimere alla Presidenza della Commissione il loro orientamento in merito.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.*

*Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.
C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta.*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01863 Cassinelli: Sulla situazione degli istituti penitenziari della Liguria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle singole questioni sollevate dall'onorevole Cassinelli con l'interrogazione oggi in discussione, posso riferire i seguenti elementi informativi, sulla base delle notizie acquisite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Alla data del 23 marzo 2011 presso gli istituti della Regione Liguria risultavano detenute 1721 persone e, in particolare, 773 presso la casa circondariale di Marassi.

Tale ultimo dato si pone in leggera crescita rispetto ai primi giorni del 2011 ma è comunque in controtendenza rispetto al dato dell'inizio del mese di dicembre 2010, momento in cui si era registrata, presso l'istituto ligure, una presenza superiore a 780 persone. Tale inversione di tendenza è stata possibile anche grazie all'entrata in vigore della legge 26 novembre 2010, n. 199 recante « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno » che, ad oggi, ha consentito la scarcerazione di 1.629 detenuti.

Con riferimento, poi, alle problematiche relative all'organico, segnalo che il personale di Polizia Penitenziaria operante nella Regione Liguria è pari a 881 unità, dedotti i distacchi in uscita e le assenze, a fronte di un organico previsto in 1264 unità.

Con specifico riguardo al personale di Polizia Penitenziaria operante presso la casa circondariale di Genova Marassi lo stesso è pari a 312 unità, dedotti i distacchi in uscita e le assenze, a fronte di un organico previsto in 472 unità.

Devo in proposito evidenziare che la situazione di difficoltà operativa del personale è pressoché analoga in tutte le Regioni del Paese e, per tale ragione, la competente Direzione Generale del Dipar-

timento dell'Amministrazione Penitenziaria segue attentamente e in maniera costante le problematiche ad essa connesse, adoperandosi per ogni più idonea iniziativa diretta a migliorare le condizioni di lavoro all'interno degli istituti.

In tale direzione, infatti, si muovono i recenti piani di integrazione degli organici degli istituti penitenziari – predisposti di concerto con i Provveditori tenendo conto delle condizioni di criticità degli istituti, in ragione del rapporto tra il numero dei detenuti e le carenze di personale registrate, anche con effetto dei distacchi in uscita – che hanno previsto per la sede di Genova « Marassi » un incremento di 10 unità di Polizia Penitenziaria. Detto incremento è collegato sia alla procedura di mobilità annuale del personale del ruolo agenti/assistenti già in servizio che all'assegnazione del personale uscente dal 160° e 161° corso per agenti di Polizia Penitenziaria.

Con riferimento, poi, allo specifico episodio menzionato dall'interrogante, verificatosi il 18 settembre 2009 presso l'istituto penitenziario ligure, è stato chiarito che il personale di Polizia penitenziaria, richiamato dalla pronta segnalazione di allarme, è intervenuto per sedare una colluttazione nella quale erano stati coinvolti sei detenuti di nazionalità straniera.

Questi ultimi venivano sottoposti a visite mediche con prognosi, nel più grave dei casi (concernente un solo detenuto), di 6 giorni e di 2 giorni in altri due casi.

Il giorno successivo – il 19 settembre – la Direzione dell'istituto convocava il Consiglio di disciplina che applicava energiche sanzioni disciplinari nei confronti di tutti i partecipanti.

Veniva altresì disposto, con atto del locale Provveditorato, l'allontanamento di tre detenuti dall'Istituto.

Nell'avviarmi a concludere, voglio comunque evidenziare – in linea più generale – che le condizioni operative del

personale all'interno degli istituti saranno suscettibili di sicuro miglioramento con le assunzioni di nuovo personale di polizia penitenziaria alle quali l'Amministrazione è stata autorizzata a procedere in base alla legge n. 199/2010.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04359 Torrisi: Sull'assunzione di idonei in merito ad un concorso per 110 posti inerente il profilo professionale di funzionario contabile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'onorevole Torrisi segnalando i non pochi aspetti comuni rilevabili tra la presente interrogazione e gli atti di sindacato ispettivo presentati dagli onorevoli Ferranti e Cassinelli e discussi pochi giorni or sono nella seduta del 23 marzo 2011: ed infatti, sia nel caso dell'assunzione degli idonei al concorso pubblico per 110 posti di contabile, che per l'assunzione dei rimanenti 44 vincitori del concorso a 397 posti di educatore penitenziario sussiste l'evidente necessità di dovere armonizzare le esigenze di stabilità dei vincitori di concorso con le significative restrizioni imposte per le pubbliche assunzioni dalle modifiche normative intervenute tra data di pubblicazione dei bandi e completamento delle relative procedure.

Con riguardo al tema specifico, ricordo invero che il concorso pubblico per esami a 110 posti nel profilo di « Contabile », Area C, posizione economica C1, nell'Amministrazione Penitenziaria è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2004 e si è concluso in data 13 luglio 2006.

La graduatoria definitiva, approvata il 10 ottobre 2006 e vistata dall'Ufficio Centrale per il Bilancio il 14 novembre 2006, è stata, invece, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 gennaio 2007.

Dopo una prima *tranche* di assunzioni – intervenute con i fondi disponibili negli anni 2008/2009 – in data 12 aprile 2010 si è proceduto all'assunzione di ulteriori classificati idonei.

Di tali candidati soltanto 10 non hanno inteso perfezionare il relativo contratto

individuale di lavoro e, pertanto, solamente nei confronti di questi ultimi permangono le complessità di carattere sistematico-normativo accennate in premessa.

Ed invero, a norma dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si è prontamente dato avvio al procedimento per l'individuazione delle sedi da assegnare agli ulteriori 10 classificati, procedendo allo scorrimento della relativa graduatoria di idonei.

Contestualmente, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 74 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (che dispone la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nella misura pari al 10 per cento), ci si è attivati per il perfezionamento del provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Tale provvedimento – lo segnalo – è contenuto nello schema di regolamento che riordina e razionalizza l'assetto organizzativo, centrale e periferico, del Ministero della Giustizia ed è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta 17 dicembre 2010, n. 119 e poi tempestivamente trasmesso sia al Consiglio di Stato, sia alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri.

In buona sostanza, si è provveduto a determinare la nuova dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria, senza tuttavia considerare le ulteriori decurtazioni introdotte per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 2, comma 8-*bis* della

legge 26 febbraio 2010, n. 25, in ragione delle quali risulta necessario operare la rideterminazione delle dotazioni organiche, previa un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento.

In verità, ciò che vorrei evidenziare è che il comma 8-*quinquies* del medesimo articolo ha anche previsto alcune deroghe riguardanti, tra l'altro, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari ed il Corpo di polizia penitenziaria: tale prescrizione, tuttavia, deve essere a sua volta raccordata con l'articolo 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199 recante « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno », pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° dicembre 2010, n. 281.

A norma del suddetto articolo « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'Interno e per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati... ».

Ed invero, la dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria prevista dallo schema di regolamento in fase di approvazione, non riporta l'ulteriore riduzione contemplata dalla legge 25/2010, con la conseguenza che, anche dopo l'approvazione del regolamento, non sarebbe co-

munque possibile procedere ad ulteriori assunzioni, stante il divieto previsto dall'articolo 2, comma 8-*quater*, della medesima legge 25/2010.

Tale interpretazione restrittiva trova conferma nelle disposizioni contenute nella circolare 22 febbraio 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Questi, dunque, i limiti vigenti e, di conseguenza, i termini entro i quali è lecito operare.

Ovviamente l'impegno che ci muove va interpretato in senso conservativo; tengo a sottolineare, infatti che è attualmente in atto, nelle more della definizione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 199/2010, uno studio per ricomprendere l'Amministrazione penitenziaria tra i destinatari di una deroga all'applicazione dell'ulteriore riduzione della dotazione organica di personale, prevista dal citato articolo 2, comma 8-*bis*, della legge 25/2010.

Tale obiettivo – nella cui direzione stanno operando tutti gli Organi a vario titolo competenti – permetterà all'Amministrazione, ove raggiunto, di dare corso a alle assunzioni del personale interessato.

Ad ogni buon conto, proprio al fine di consentire l'effettivo raggiungimento dello scopo prefissato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2011 è stato approvato un emendamento al testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2012 la data di vigenza della graduatoria dei vincitori del concorso.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355 (Rilievi alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 64

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abbinate (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 66

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 67

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 e abbinate, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 69

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, osserva che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione difesa e sul quale la medesima Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla Commissione cultura, reca talune disposizioni concernenti la definizione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza.

Com'è noto, tali corsi di laurea, già operativi da taluni anni, sono diretti alla formazione di esperti e di ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Ricorda, infatti, che si può accedere al ruolo degli ufficiali — oltre che attraverso i corsi « normali » dell'Accademia — anche attraverso concorsi a nomina diretta riservati a cittadini italiani in possesso di uno dei diplomi di laurea adeguati al corpo militare al quale richiedono di essere ammessi. Da qui l'opportunità —

maturata alla fine degli anni novanta – di attivare un corso universitario diretto alla formazione specifica di futuri ufficiali al quale possono, altresì, accedere per finalità di aggiornamento professionale e per il conseguimento dei nuovi titoli universitari anche ufficiali già in servizio nelle citate Forze armate.

Rispetto alla normativa vigente, lo schema di decreto ministeriale in esame tiene conto di quanto disposto dall'articolo 719 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale ha previsto l'intervento di un nuovo decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi con il concerto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici dei corsi di studio adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, indicando una serie di principi di carattere generale.

Allo scopo di dare ad essi piena attuazione, l'articolo 1 sancisce il principio generale secondo cui le disposizioni recate dal decreto in esame si applicano alle università statali e non statali, incluse le università telematiche, le quali procedono all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della sicurezza e della difesa nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale attualmente vigente, ossia il decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

Segnala altresì che il comma 4 dell'articolo in commento prevede che i regolamenti didattici di ateneo debbano essere modificati a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 e comunque non oltre l'anno accademico 2013/2014. Conseguentemente, le classi di laurea e di laurea specialistica attualmente organizzate secondo il vigente decreto interministeriale (decreto 12 aprile 2001) sono soppresse a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, fatta salva la conclusione dei corsi di studio per gli studenti già iscritti ai corsi. Al riguardo osserva che questi ultimi potranno optare per l'iscrizione ai nuovi corsi di studio, sulla base di convenzioni

fra le università e le Accademie e gli Istituti militari di istruzione superiore. Su tale aspetto si riserva di formulare uno specifico rilievo, ritenendo quanto mai opportuno di attivare quanto prima i nuovi corsi.

All'articolo 2 è altresì ribadito, con qualche puntualizzazione rispetto alla disciplina vigente, il principio in base al quale gli ordinamenti didattici in questione – che sono finalizzati alla formazione di esperti e di ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza – sono definiti d'intesa fra le università e le accademie militari per gli ufficiali, nonché gli istituti militari di istruzione superiore, come peraltro già previsto dal citato articolo 719 del Codice dell'ordinamento militare.

Rappresenta, invece, una novità la disposizione in base alla quale non possono essere istituiti due diversi corsi di studio se le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 per i corsi di laurea magistrale.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità didattica dei corsi e il rilascio dei titoli, lo schema di decreto ribadisce che esse competono alle università, ferma restando la facoltà degli atenei di: determinare con proprie norme statutarie e regolamentari le strutture didattiche competenti (che possono essere anche interfacoltà o interateneo); stipulare convenzioni con le accademie militari e gli istituti militari di istruzione superiore al fine di utilizzare i relativi docenti per specifiche attività tecnico-professionali.

Le convenzioni da ultimo citate – anch'esse già previste dal precedente decreto interministeriale 12 aprile 2001 – disciplinano: l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti di tipo tecnico-professionale, i docenti delle accademie e degli istituti militari e altri esperti militari; i criteri di ammissione e le prove di accesso ai corsi di studio in conformità alla disciplina recata dai bandi di concorso

emanati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'ammissione alle accademie delle Forze armate e dai regolamenti degli istituti militari di istruzione superiore, nonché i criteri, le modalità e le prove di accesso per la partecipazione di studenti non militari; l'eventuale attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli stabiliti per la classe, per specifiche attività di tipo tecnico-professionale; le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli riguardanti gli ufficiali che abbiano superato il ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei Carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza.

Il comma 1 dell'articolo 3 – ripercorrendo, salva qualche puntualizzazione, quanto già previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 12 aprile 2001) – dispone circa l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative, da determinare secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi specifici del corso e con le esigenze formative degli ufficiali nonché in conformità con le convenzioni.

Rappresenta, invece, una novità, la previsione in base alla quale i regolamenti didattici tengono anche conto delle esigenze istituzionali e didattiche delle accademie e degli istituti militari di istruzione superiore e degli obiettivi formativi ad essi assegnati (articolo 3, comma 2).

Un'altra novità è, infine, rappresentata dalla disposizione che consente di seguire specifici corsi presso università o istituti di formazione militare esteri, con carattere di reciprocità, nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali, così da realizzare una specie di « Erasmus militare » (articolo 3, comma 5), con assegnazione dei relativi crediti formativi.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abbinato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione giustizia in merito al testo unificato delle proposte di legge C.1439 e abbinato, finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Al riguardo, ricorda che lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale. Esso, infatti, individua i principi posti alla base dell'attività giurisdizionale in materia e disciplina, in particolare, le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato, nonché il ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.

Tale Statuto è espressamente richiamato dall'articolo 1 del testo unificato in esame, il quale prevede che la cooperazione con la Corte penale internazionale

avvenga sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto della Corte stessa.

Le ulteriori disposizioni del provvedimento, composto da 22 articoli, attengono ai diversi profili della cooperazione dello Stato italiano con la Corte penale internazionale, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione della cooperazione, alle competenze giudiziarie, alla consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano, all'esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale compresa l'esecuzione delle pene pecuniarie e, infine, a disposizioni di natura penale.

Per quanto riguarda più direttamente i profili di competenza della Commissione difesa, segnala che l'articolo 2 attribuisce al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale. Spetta, quindi, a tale ministro, previa intesa con i ministri interessati – e dunque con il Ministro della difesa per i reati commessi da militari italiani o in loro danno – ricevere le relative richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto.

Le competenze giudiziarie sono invece concentrate nella Corte d'appello di Roma. Tale autorità giudiziaria è sostituita dalle corrispondenti autorità giudiziarie militari (il procuratore generale presso la corte d'appello militare di Roma e la corte d'appello militare di Roma e il suo presidente) se la richiesta di collaborazione riguarda reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali ai sensi del codice penale militare di pace.

In conclusione, nell'auspicare che vi sia una rapida azione di adattamento del nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nello Statuto della Corte penale internazionale, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

C. 4142 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge all'esame della Commissione si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 è dedicato, invece, alla copertura finanziaria degli oneri connessi alle consultazioni annuali da svolgere alternativamente a Doha e a Roma: al riguardo osserva che per le misure di attuazione dell'Accordo in esame è prevista, ad anni alterni, la spesa di 12.245 euro. L'articolo 4 prevede che l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica avvenga, come di consueto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar nel settore della difesa, siglato a Doha 12 maggio 2010, si compone di 11 articoli e si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che, in tempi recenti, il Ministero della difesa ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale. L'intento è quello di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Come precisato nella relazione di accompagnamento, l'Accordo in esame ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza.

Nell'attuale legislatura, la Commissione ha già avuto modo di esaminare – sempre in sede consultiva – analoghi accordi in materia di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e altri paesi; segnatamente con l'Arabia Saudita (C. 2384), gli Emirati Arabi Uniti, (C. 2552), la Moldavia (C. 2765) ed il Brasile (C. 3882).

Venendo ai contenuti dell'accordo, segnala quanto segue. L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare su base di reciprocità nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive mentre, in base all'articolo 2, le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, di norma annualmente, per definire le misure attuative dell'Accordo in esame. L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco, non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: politica militare e di difesa; politica del *procurement* e dell'industria di difesa militare; importazione, esportazione e trasporto d'armi; operazioni umanitarie e di *peace-keeping*; osservanza dei trattati internazionali in materia di difesa, di sicurezza e di controllo degli armamenti; organizzazione delle Forze armate, della struttura e dell'equipaggiamento delle unità militari e gestione del personale; addestramento e formazione militare; questioni di polizia militare; questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari; servizio medico militare; storia militare; sport militare. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione sono elencate nell'articolo 4. Assai importante appare poi l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. Gli articoli da 6 a 8 riguardano gli aspetti finanziari, risarcitori e doganali delle attività previste dall'Accordo in esame: il principio generale è che, salvo le spese connesse all'assistenza sanitaria di urgenza, le spese per il personale inviato per

attività sul territorio dell'altra Parte contraente saranno integralmente a carico della Parte inviante. L'articolo 9 concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli *standard* del paese di provenienza, perdurante per il tempo richiesto dalla Parte inviante. L'articolo 10 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali e, qualora necessario, tramite i canali ufficiali non meglio specificati. Infine, l'articolo 11 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per analogo periodo, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra almeno sei mesi prima del termine dell'ultimo periodo di validità. La decadenza dell'Accordo non pregiudica il completamento delle attività in essere. L'Accordo sarà altresì emendabile in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali. In conclusione, desidera richiamare l'attenzione sui contenuti dell'articolo 5 dell'Accordo che – in linea con quanto previsto da accordi di analogo tenore già ricordati – richiama implicitamente le disposizioni sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento recate dalla legge n. 185 del 1990 (articolo 9, comma 4 e articolo 11, comma 5). Le richiamate norme disciplinano, rispettivamente, le procedure di autorizzazione alle trattative e le procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da « apposite intese governative ».

Infine, osserva che, in base all'Accordo, l'accesso a queste procedure semplificate avviene solo qualora si pervenga ad una previa intesa a livello governativo, ovvero attraverso le ordinarie attività di autorizzazione delle aziende interessate e, pertanto, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 e abbinate, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano ROSSI (Pdl), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame è stato approvato dal Senato il 16 marzo scorso e consta di nove articoli.

I primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e il relativo ordine di esecuzione. In base all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione, essa entrerà in vigore per l'Italia, che procede alla ratifica dopo la sua entrata in vigore a livello internazionale, il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica. I successivi articoli del disegno di legge di ratifica recano, invece, disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento interno, individuando in particolare i soggetti competenti e le relative procedure di attuazione, nonché le connesse sanzioni penali e la copertura economica.

Ricorda preliminarmente che la Convenzione sulle munizioni a grappolo, o *cluster munition* (CCM), è stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed è entrata in vigore a livello internazionale il 1° agosto 2010. L'aspetto di maggiore rilevanza della Convenzione è rappresentato dal fatto che essa proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte.

Gli elementi di interesse per la Commissione difesa sono quindi molteplici. In primo luogo, evidenzia che si assegna al Ministero della difesa la competenza riguardante la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e di sub munizioni

esplosive (articolo 3, comma 1). Si tratta di un impegno di estrema rilevanza sul piano dei costi e delle attività da realizzare per tale obiettivo, da completare entro otto anni (prorogabile fino a quattro anni e, in solamente in circostanze eccezionali, di ulteriori altri quattro anni al massimo) in modo pressoché totale.

Una deroga alla conservazione o all'acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo è consentita per una quantità limitata di munizioni e submunizioni al fine di garantire lo sviluppo e l'addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione dei medesimi ordigni (mille unità al massimo). Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, il Ministero della difesa è tenuto a fornire al Ministero degli affari esteri – quale l'autorità nazionale competente a tenere i rapporti con il Segretariato generale dell'ONU – i dati necessari alla compilazione di periodici rapporti (quali, in particolare, il tipo e il numero di munizioni a grappolo prodotte, stoccate e progressivamente distrutte, l'ubicazione delle zone contaminate dalle munizioni a grappolo, lo stato dei programmi di bonifica, eccetera).

Ne deriva, conseguentemente, che la massima parte degli oneri stimati per l'attuazione degli obiettivi della Convenzione siano connessi alle attività del medesimo ministero. L'articolo 8 autorizza spese per un importo complessivo di 8.506.400 euro destinati allo stoccaggio e alla distruzione delle scorte fino al 2015.

In particolare, la relazione tecnica prevede: 3.882.240 euro per la distruzione delle scorte di submunizionamento a bom-bette in dotazione dell'Esercito italiano; 3.969.340 euro per la distruzione del submunizionamento delle bombe d'aereo in dotazione ai reparti dell'Aeronautica militare e 271.800 euro per la distruzione delle scorte di submunizionamento a bom-bette in dotazione alla Marina militare. Tali cifre si giustificano, secondo il Ministero della difesa, in quanto, a causa della complessità tecnica dei manufatti oggetto della Convenzione, per la loro distruzione è indispensabile ricorrere a ditte civili specializzate. Per la stima degli oneri re-

lativi alla distruzione di razzi per MLRS sono stati presi a riferimento i prezzi praticati da ditte europee per il trasporto del materiale presso un impianto di prima lavorazione, lo smantellamento del munizionamento e separazione delle varie componenti, il trasporto delle singole componenti presso i vari impianti dedicati, la distruzione delle singole componenti ed, infine, per il conferimento a discarica speciale dei materiali di risulta. Per le bombe d'aereo RBL 755 e MK20 Rockeye, gli oneri sono quelli pattuiti dall'Aeronautica militare per eventuali attività di demilitarizzazione e smaltimento di tutti i manufatti esplosivi in dotazione.

L'entrata in vigore della legge è prevista dall'articolo 9 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, ricorda che nel corso dell'esame in sede referente, il sottosegretario Stefania CRAXI ha segnalato che è stato

definito un piano di distruzione delle scorte di munizioni a grappolo con termini anticipati rispetto ai tempi previsti dalla Convenzione ed ha auspicato una celere conclusione dell'*iter* di ratifica, giudicandolo essenziale per il mantenimento della credibilità internazionale del Governo italiano che potrà annunciare all'Assemblea degli Stati-Parte, prevista per il prossimo mese di settembre a Beirut, il compimento di questo significativo passaggio da parte dell'Italia.

Conclusivamente, anche tenuto conto della necessità di assicurare a tale provvedimento un celere *iter* e quindi di non modificare il testo approvato dal Senato, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. Esame C. 4040 Governo ed emendamenti, subordinatamente all'effettiva trasmissione. C. 4040 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	72
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter e abb., approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	73
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006. C. 4027-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
ERRATA CORRIGE	75

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo

alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

C. 4024-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 marzo 2011. Rileva che in quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, tese a modificare in termini di previsione di spesa l'autorizzazione di spesa e a prevedere una esplicita clausola di salvaguardia. Ricorda che, in pari data, la Commissione affari esteri ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al provvedimento. Rileva che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici, pur rilevando che a clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, potrebbe rilevarsi superflua alla luce della possibilità di contenere gli oneri recati dal provvedimento nell'ambito della spesa prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. Esame

C. 4040 Governo ed emendamenti, subordinatamente all'effettiva trasmissione.

C. 4040 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 marzo 2011 e che, in quell'occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole. Segnala che, in pari data, la Commissione affari esteri ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche al provvedimento. Rileva come il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

C. 4215-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo del decreto-legge nella seduta del 6 aprile 2011, esprimendo parere favorevole e che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 7 aprile 2011, ha concluso l'esame del provvedimento senza introdurre modificazioni al testo approvato dal Senato. Rileva che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici di carattere finanziario.

Ritiene che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea siano, invece, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Si riferisce, in particolare, all'emendamento Maurizio Turco 1.1, che sopprime il comma 2 dell'articolo 1, che reca il meccanismo di compensazione finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento del 17 marzo 2011 quale giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e all'emendamento Maurizio Turco 1.2, che prevede che tale meccanismo non si applichi a determinate categorie di dipendenti pubblici del comparto sicurezza e difesa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le valutazioni espresse dal relatore in ordine agli emendamenti Maurizio Turco 1.1 e 1.2.

Marco MARSILIO (PdL) formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4215-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2011, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti contenuti nelle note depositate dal rappresentante del Governo nella seduta del 7 aprile 2011 (*vedi allegato*), formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 2699-ter e abb., recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, approvato dal Senato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:

il gruppo di lavoro previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, non richiederà

l'approntamento di dotazioni logistiche e informatiche ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente;

il costo della costituzione e della gestione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, è quantificabile, in via prudenziale, in 500.000 euro annui;

gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, relativo alla comunicazione da effettuare ai proprietari dei veicoli a motore privi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, ammontano a 1.800.000 euro;

l'imputazione dell'incremento del contributo di cui all'articolo 6 deve intendersi riferito ai soli premi incassati nell'esercizio dell'attività di assicurazione per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri;

al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, dovrà essere incrementato nella misura dello 0,03 per mille per gli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, e dello 0,11 per mille per gli oneri di cui all'articolo 6, comma 2;

la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito delle imprese di assicurazione, del contributo di vigilanza determinerà effetti solo indiretti e comunque non significativi in termini di decremento del gettito d'imposta IRES;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, l'ISVAP è titolare dell'archivio informatico integrato e del connesso trattamento dei dati ed è tenuta ad affidare la gestione del suddetto archivio alla CONSAP Spa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La gestione dell'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP Spa nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1;

all'articolo 4, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: rilevamento a distanza, aggiungere le seguenti: nell'ambito di quelli di cui al primo periodo;

all'articolo 6, sostituire il comma 1, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4, comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

C. 4027-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

(FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 24 marzo 2011. Segnala che in quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tese ad aggiornare la clausola di copertura finanziaria e a riformulare quella di salvaguardia. Rileva che, in pari data, la Commissione affari esteri ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al provvedimento. Osserva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse ag-

giuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Amedeo CICCANTI chiede entro quale termine la Commissione debba esprimere il proprio parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione per il parere, inizialmente fissato al 3 aprile 2011, è stato successivamente prorogato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, al prossimo 23 aprile. Rappresenta, tuttavia, che nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si è concordato di esprimere il parere entro il termine della corrente settimana.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, ai fini della formulazione della propria proposta di parere, si dichiara disponibile a valutare eventuali indicazioni provenienti da tutti i gruppi parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 465 del 7 aprile 2011, a pagina 27, seconda colonna:

alla sedicesima riga le parole: « dando luogo » sono sostituite dalle seguenti « introducendo »;

alla ventitreesima riga le parole: « I contenuti dell'analisi » sono sostituite dalle seguenti « Contenuti e criticità dell'Analisi »;

a pagina 28, prima colonna:

alla diciassettesima e diciottesima riga le parole: « si pone l'accento, in particolare, sulla » sono sostituite dalle seguenti « è riservata una particolare attenzione alla »;

alla diciannovesima riga le parole « sul » sono sostituite dalle seguenti « al »;

alla ventunesima riga le parole « sulla » sono sostituite dalle seguenti « alla »;

a pagina 29, seconda colonna:

alla trentesima e trentunesima riga le parole « in tale quadro » sono sostituite dalle seguenti « Inoltre »;

alla trentatreesima riga le parole « il » sono sostituite dalle seguenti « l'azione di contrasto »;

alla quarantasettesima riga dopo le parole « pubblica, » sono inserite le seguenti « va in primo luogo ricordato che »;

a pagina 30, prima colonna: alla tredicesima riga le parole « devono, » sono sostituite dalle seguenti « dovranno »;

a pagina 30, seconda colonna:

alla seconda riga le parole « definiti, » sono sostituite dalle seguenti « predisposti »;

alla sedicesima riga le parole « richiedono, » sono sostituite dalle seguenti « possono richiedere »;

alla cinquantunesima riga le parole « nazioni, » sono sostituite dalle seguenti « aree geografiche »;

a pagina 31, prima colonna:

alla prima riga le parole « Misure di stabilizzazione devono essere accompagnate a » sono sostituite dalle seguenti « Le misure di stabilizzazione devono essere accompagnate da »;

alla ventinovesima riga le parole « il conseguimento di, » sono sostituite dalle seguenti « di conseguire »;

alla quarantanovesima e cinquantesima riga le parole « di livelli istituzionali, » sono sostituite dalle seguenti « a livello istituzionale »;

a pagina 32, prima colonna: alla ventinovesima e trentesima riga le parole « , nonché i tempi della giustizia civile, che vanificano » sono sostituite dalle seguenti « . Inoltre, i tempi della giustizia civile, sono tali da vanificare »;

a pagina 32, seconda colonna: alla trentaduesima riga le parole « alla professione » sono sostituite dalle seguenti « alle professioni »;

a pagina 33, seconda colonna:

alla seconda riga le parole « del settore » sono sostituite dalle seguenti « attribuite al settore »;

alla quarta riga le parole « attribuisce particolare rilevanza all'utilizzo » sono sostituite dalle seguenti « considera di particolare rilevanza l'utilizzo »;

alla settima riga dopo le parole « carbonio » sono inserite le seguenti « e l'incremento della quota di energia prodotta attraverso fonti rinnovabili, »;

a pagina 34, prima colonna: alla trentaseiesima riga le parole « A tale proposito si potrebbe valutare anche » sono sostituite dalle seguenti « Al riguardo si potrebbe anche valutare »;

a pagina 35, prima colonna:

alla trentacinquesima riga, le parole « per coprire l'intero » sono sostituite dalle seguenti « estere all'interno »;

alla trentasettesima riga, le parole « garantire peraltro un ritorno più significativo anche di competitività » sono sostituite dalle seguenti « garantire un ritorno più significativo, anche in termini di competitività »;

alla trentanovesima riga, le parole « potrebbe » sono sostituite dalle seguenti « dovrebbe »;

alla quarantaquattresima riga, le parole « evidenziando » sono sostituite dalle seguenti « considerando »;

alla quaranteseiesima riga, dopo le parole « imprese » sono inserite le seguenti « dove sono presenti »;

a pagina 35, seconda colonna:

alla prima riga, dopo le parole « sia » sono inserite le seguenti « effettivamente »;

alla quarta riga, dopo le parole « andrebbe » sono inserite le seguenti « inoltre »;

alla quarantunesima riga, le parole « riducendo il » sono sostituite dalle seguenti « la riduzione del »;

a pagina 36, prima colonna:

alla venticinquesima riga, le parole « Piano nazionale di riforma » sono sostituite dalle seguenti « PNR »;

alla trentesima riga, le parole « solo » sono sostituite dalle seguenti « esclusivamente »;

a pagina 36, seconda colonna: alla ventisettesima riga, le parole « Piano nazionale di riforma » sono sostituite dalle seguenti « PNR »;

a pagina 37, prima colonna:

alla quinta riga, dopo le parole « talento, » sono inserite le seguenti « va inoltre introdotto »;

alla ottava riga, le parole « che eroghi » sono sostituite dalle seguenti « prevedendo l'erogazione di ».

ALLEGATO

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter e abb., approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: III.
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007197 - 03/04/2011 - I/MTTA



Ministero dello Sviluppo Economico
UFFICIO LEGISLATIVO

14.02/60

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

E, P.C.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO II – PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

LORO SEDI

OGGETTO: AC 2699 – ter e abb. Nuove teste unificate concernente “Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo”. Verifica nota tecnica predisposta dal Servizio Bilancio della Camera

Con riferimento alla nota del 23 marzo 2011 prot. 1E-2916, al fine di rispondere alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera, si confermano gli elementi di verifica, che si allegano in copia, predisposti dalla competente D.G..

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Cons. Carlo Frat)

Carlo Frat



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE LA NORMATIVA E LA VIGILANZA TECNICA
Ufficio VIII - Servizi Assicurativi

All'Ufficio Legislativo

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Struttura DG-MCCVNF
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001939 - 01/04/2011 - 1 NCTTA

per conoscenza

Al Dipartimento per l'Impresa
e l'internazionalizzazione

LORO SEDI

Oggetto: A.C. 2699-ter. Nuovo testo unificato concernente "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo". Verifica nota tecnica predisposta dal Servizio Bilancio della Camera.

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio n. 6062 in data 23 marzo 2011, concernente la richiesta di trasmissione degli elementi di competenza relativi alla verifica della nota tecnica di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

1. Previsioni in ordine ai costi relativi alla costituzione della struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (art. 1).

L'art. 6, comma 2, dell'iniziativa di legge in esame dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 1 e 4 del provvedimento in esame si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'incremento, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo r.c. auto, secondo le



procedure di cui all'art. 335 del d.lg. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private).

Al riguardo la Commissione Bilancio osserva che si pone l'esigenza di effettuare una ricognizione delle voci di costo afferenti la struttura antifrode ed una valutazione dell'ammontare dei relativi oneri al fine di verificare se l'incremento del contributo di vigilanza sia compatibile con il limite di prelievo imposto dall'art. 335 (2 per mille dell'ammontare dei premi incassati).

In merito si rappresenta che la misura del contributo di vigilanza fissato dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, sulla base dei dati comunicati dall'ISVAP, è pari allo 0,42 per mille del totale dei premi incassati dalle imprese di assicurazione nell'anno 2009, escluse le tasse, le imposte e gli oneri di gestione

Per l'anno 2011 il predetto contributo di vigilanza sarà determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'ammontare dei premi incassati nell'anno 2010 (circa 115 miliardi di euro, di cui 16 miliardi nel ramo rc-auto).

Allo stato ISVAP, titolare dell'archivio informatico di cui all'art. 1, e CONSAP, a cui sarà affidata la gestione del predetto archivio hanno fatto presente, nelle vie brevi, che non dovranno sopportare alcun onere aggiuntivo per il personale destinato alle rispettive strutture.

La quantificazione dei costi relativi al funzionamento delle apparecchiature informatiche (costituzione dell'archivio informatico e relativa gestione) appare, allo stato, molto problematica ma, in ogni caso, anche nell'ipotesi, approssimata per eccesso prudenziale, che i costi di che trattasi ammontino a euro 500.000 occorre considerare che tale somma corrisporrebbe allo 0,03 per mille dei 16 miliardi di euro incassati dalle imprese del ramo rc-auto.

Il predetto costo, per la sua sostanziale irrilevanza, evidenzia un'assoluta compatibilità con il limite di prelievo previsto dal predetto art. 335.

2. Imputazione dell'incremento del contributo di vigilanza Il complessivo impianto normativo e le finalità del medesimo concentrate sul contrasto dei fenomeni fraudolenti nel settore dell'rc-auto consentono di affermare, con ragionevole



certezza, che l'incremento di che trattasi si applica ai soli premi incassati nell'esercizio dell'attività di assicurazione per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri.

3. Valutazione dell'impatto sul gettito IRES.

In merito alle deducibilità, ai fini della determinazione del reddito delle imprese di assicurazione, del contributo di vigilanza e dell'ipotesi di conseguente decremento del gettito d'imposta IRES, nel condividere la valutazione in merito espressa dalla competente struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui si tratterebbe al massimo di un ipotetico effetto indiretto sul reddito delle imprese interessate che, per prassi, non viene quantificato in sede di relazione tecnica, si aggiunge che l'attività antifrode genera per definizione un contrario e ben maggiore effetto positivo sul reddito delle medesime imprese che rende non ipotizzabile una conseguenza di riduzione del gettito IRES neppure se la maggior parte degli effetti dell'attività antifrode, come è auspicabile, fossero dalle imprese destinate a riduzioni tariffarie.

4. Neutralità finanziaria della norma che istituisce il gruppo di lavoro presso la struttura antifrodi.

A parere della Commissione non appare chiaro se il gruppo di lavoro istituito presso la struttura antifrodi debba operare o meno nell'ambito di una struttura ministeriale preesistente e se l'istituzione del gruppo medesimo richiederà l'approntamento apposite dotazioni logistiche e informatiche né risulterebbe chiarito con quali mezzi finanziari si farà fronte all'utilizzo delle figure di esperti previste nel testo.

Nel merito si ritiene che la norma precisi adeguatamente che il gruppo di lavoro costituisce parte della struttura deputata alla prevenzione amministrativa della frodi istituita presso l'ISVAP (art. 1, comma 1).

Altrettanto chiaramente viene precisato che per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità rimborsi o altri emolumenti sia per i rappresentanti permanenti che per gli esperti invitati a partecipare ai lavori del gruppo (art. 1, comma 4).



Nell'ambito di tali principi fissati dalla norma primaria è rimesso all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della struttura antifrodi i cui costi troveranno copertura finanziaria nell'incremento del contributo di vigilanza deliberato dal Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'ISVAP.

In merito alle altre osservazioni espresse dalla Commissione bilancio ci si rimette alle valutazioni delle amministrazioni competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio'.



*Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
Ufficio legislativo*

Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo - Economia

Oggetto: A.C. 2699 ter e abb – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo

Si riscontra la nota prot. n. 1E – 2916 del 23 marzo 2011, relativa alla verifica della nota tecnica predisposta dal Servizio Bilancio Camera.

Al riguardo, relativamente alla quantificazione delle risorse da destinare a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della proposta di legge in itinere, tenuto conto dei compiti di comunicazione al cittadino che il legislatore intende affidare alla Direzione Generale per la motorizzazione di questo Ministero, si comunica, come segnalato dalla stessa direzione generale, quanto segue.

In base alle stime effettuate dalle Associazioni di categoria interessate, si ritiene che siano circa 3 milioni i veicoli circolanti sprovvisti di copertura assicurativa.

Tenuto conto che, utilizzando la spedizione massiva prevista da Poste Italiane (non ricorrendo quindi a lettere raccomandate o assicurate) il costo unitario della postalizzazione e del recapito è di circa 60 centesimi a lettera, si prevede che occorrerà far fronte ad un onere complessivo di circa 1.800.000 euro.

Viceversa, poiché l'informativa alle Prefetture e ai Comuni competenti per territorio, può essere gestita mediante le moderne tecnologie di comunicazione (posta elettronica certificata) previste anche dal Codice dell'amministrazione digitale, non si prevede l'esborso di costi aggiuntivi.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ragguaglio dovesse essere necessario.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Gerardo Mastrandrea)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	84
DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95
Sui lavori della Commissione	93

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, prima, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 4219, di conversione del decreto-legge n. 26 del 2011, e, quindi,

all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'audizione del Ministro dell'economia, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in esame, già prevista per la giornata di oggi, è stata posticipata, su

richiesta del Ministro, alle ore 9 di mercoledì 20 aprile prossimo.

Rileva quindi come, anche alla luce della decisione del Tribunale di Parma di respingere l'istanza presentata dal grup-po francese Lactalis contro la decisione del consiglio di amministrazione di Parmalat di rinviare al 28 giugno l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio ed il rinnovo degli organi di amministrazione, il decreto-legge in esame abbia in qualche modo già esplicitato i suoi effetti, consentendo di disporre di un periodo di tempo più ampio per verificare se sussistano soluzioni alternative rispetto all'acquisizione del controllo di Parmalat da parte del gruppo francese Lactalis.

In tale contesto occorre inoltre ricordare che l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 prevede un ampliamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti, in forza della quale la medesima Cassa potrà assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, anche attraverso veicoli societari o Fondi di investimento partecipati dalla stessa Cassa. Sottolinea, infatti, come tale ultima previsione metta a disposizione un ulteriore strumento per sostenere le imprese italiane, che, eventualmente, potrà essere utilizzato anche con riferimento al gruppo Parmalat.

In linea più generale, evidenzia come il complesso di misure messe in campo dal Governo corrisponda all'esigenza fondamentale, che è stata del resto ampiamente evidenziata anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari, svolta attualmente dalla Commissione Finanze, di ampliare le fonti di finanziamento e di capitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Alberto FLUVI (PD) stigmatizza fortemente il comportamento del Ministro, il quale non può permettersi di snobbare il Parlamento, posticipando all'ultimo momento, senza alcuna fondata motivazione, un'audizione organizzata da tempo. In tal modo, infatti, il Ministro dimostra il suo disprezzo nei confronti della Commis-

sione, non ritenendo evidentemente utile ascoltare il punto di vista dei gruppi parlamentari su un tema cruciale per le prospettive del capitalismo italiano, né fornire indicazioni sugli orientamenti del Governo in materia prima che essi siano discussi con la Commissione europea.

In tale contesto sottolinea come il gruppo del PD non ritenga opportuno procedere ulteriormente nell'esame del decreto-legge prima di aver svolto l'audizione del Ministro.

Con riferimento alle considerazioni espresse dal Presidente, evidenzia, quindi, come le motivazioni che sono alla base dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari avviata dalla Commissione siano evidentemente molto diverse da quelle sottese dal decreto-legge in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'opportunità di non proseguire nell'esame in sede referente del provvedimento prima di aver ascoltato il Ministro, riservandosi pertanto di espungere il provvedimento dall'ordine del giorno della Commissione per la giornata di giovedì prossimo.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, informa di aver chiesto al Presidente della Camera di inserire il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea non prima della settimana compresa tra il 2 ed il 6 maggio prossimo: alla luce dello slittamento dell'audizione del Ministro, si riserva di scrivere nuovamente al Presidente per ribadire tale richiesta. Alla luce delle decisioni che saranno assunte in merito all'inizio della discussione del disegno di legge, si riserva di individuare le ulteriori sedute di esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

C. 4143 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge C. 4143, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.

Ricorda preliminarmente che la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, cui l'Italia ha aderito con la legge n. 19 del 10 febbraio 2005, è stata conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l'egida congiunta del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è entrata in vigore il 1° aprile 1995.

La Convenzione consente alle Parti contraenti – Stati membri del Consiglio d'Europa e paesi membri dell'OCSE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto

dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa in materia fiscale che può realizzarsi in tutte le forme, dallo scambio di informazioni tra le Parti all'assistenza al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale. Inoltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo, che consente una partecipazione limitata solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo per certi tipi di imposte.

In tale contesto il Protocollo di cui si dispone la ratifica si è reso necessario per allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni.

Passando ad esaminare il contenuto del Protocollo, che si compone di dieci articoli, esso reca una serie di modifiche ad alcuni articoli della predetta Convenzione

In particolare, l'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988, nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti o fornire informazioni tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, nel contempo applicando i più elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.

L'articolo II sostituisce l'articolo 4 della Convenzione, precisando che le Parti contraenti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare i soggetti residenti nel proprio territorio o che abbiano la nazionalità dello Stato prima della trasmissione di informazioni che li riguardano.

Viene inoltre soppresso il paragrafo 2 del medesimo articolo 4, il quale prevede che ciascuna Parte può utilizzare le in-

formazioni ottenute ai sensi della Convenzione come mezzo di prova a fini penali solo previa autorizzazione della Parte che ha fornito l'informazione stessa, salvo accordo a rinunciare a tale condizione.

L'articolo III modifica l'articolo 18 della Convenzione, al fine di ridurre, al comma 1, il livello dei dettagli che devono essere contenuti nelle richieste di informazioni.

Il comma 2 prevede, attraverso il richiamo alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 21 della Convenzione, come sostituito dall'articolo V del Protocollo, che, in caso di richiesta di informazione conforme alla legislazione e alla prassi dello Stato richiedente, le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o della propria prassi amministrativa.

Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni.

In particolare, l'articolo IV sopprime l'articolo 19 della Convenzione, che prevedeva la possibilità, per gli Stati contraenti, di rifiutare una richiesta di assistenza.

L'articolo V sostituisce invece l'articolo 21 della Convenzione. Le principali modifiche rispetto al testo previgente della Convenzione riguardano il fatto che, tra le ragioni le quali possono giustificare il rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali, viene espunto il richiamo agli interessi fondamentali dello Stato cui è indirizzata la richiesta di informazioni, mentre viene riconosciuta la possibilità di non fornire assistenza quando l'onere amministrativo per lo Stato destinatario della richiesta sia sproporzionato rispetto al beneficio che potrebbe derivare allo Stato richiedente.

Viene altresì precisato che lo Stato richiesto deve utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni

anche quando esse non siano rilevanti per i suoi fini fiscali e che il segreto bancario o finanziario non può essere addotto per rifiutare le informazioni.

L'articolo VI sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della Convenzione, relativo al regime di segretezza delle informazioni ottenute ai sensi della Convenzione.

In particolare, la nuova formulazione del paragrafo 1 precisa che le predette informazioni saranno tenute segrete, oltre che ai sensi della legislazione della Parte che le ha ottenute, anche in base alle clausole di salvaguardia specificate dall'altra Parte, qualora ciò sia necessario per mantenere un sufficiente livello di protezione dei dati personali.

La nuova formulazione del paragrafo 2 specifica invece che le informazioni possono essere comunicate, oltre che alle autorità competenti per l'accertamento, la riscossione e il recupero delle imposte, anche alle autorità incaricate della sorveglianza in materia, ed elimina la condizione, prevista nell'attuale formulazione della disposizione, in base alla quale il contenuto delle informazioni può essere rivelato in udienze pubbliche solo previa autorizzazione dell'autorità competente della Parte che ha fornito le informazioni stesse.

L'articolo VII sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 27 della Convenzione, intervenendo a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell'Unione europea. La norma prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni della Convenzione ogniqualvolta queste ultime consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.

L'articolo VIII, comma 1, aggiunge i paragrafi 4, 5, 6 e 7 all'articolo 28 della Convenzione, in materia di adesione alla Convenzione.

Le nuove disposizioni prevedono che l'adesione alla Convenzione del 1988 è aperta agli Stati che non sono membri dell'OCSE, né del Consiglio d'Europa, pre-

vedendo a tal fine un'apposita procedura che richiede, al momento necessario, l'espressione di un parere favorevole all'adesione dello Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione.

In tale contesto si prevede in particolare, al nuovo paragrafo 7, che, per le questioni fiscali le quali implicano una condotta intenzionale penalmente perseguibile secondo il diritto della Parte richiedente, le disposizioni della versione emendata della Convenzione si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore, relativa a ciascuna Parte, della Convenzione stessa, limitatamente ai periodi fiscali o agli oneri fiscali precedenti a tale data di entrata in vigore.

Il comma 2 aggiunge un nuovo comma *f*) nel paragrafo 1 dell'articolo 30 della Convenzione, che detta norme in tema di riserve alla Convenzione che possono essere apposte dagli Stati contraenti, al fine di consentire a ciascuno Stato di riservarsi di applicare le sopra richiamate disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 28, introdotte dal comma 1 dell'articolo VIII, esclusivamente all'assistenza amministrativa relativa ai periodi di imposta che iniziano (o agli oneri fiscali originati) a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore, relativa allo Stato stesso, della versione emendata della Convenzione.

Il comma 3 integra il paragrafo 1 dell'articolo 32, al fine di estendere anche agli Stati contraenti non aderenti al Consiglio d'Europa ed all'OCSE il meccanismo di notifica previsto dal predetto articolo 32.

L'articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e che la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988.

La disposizione specifica inoltre che l'entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica dello stesso Protocollo da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione.

L'articolo X individua invece i compiti attribuiti al Depositario relativamente al deposito ed alla comunicazione degli atti di ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo.

Non essendovi profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento.

Gerardo SOGLIA (IR), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere, gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 21 del disegno di legge C. 4059-A, approvato dal Senato, recante la Legge comunitaria 2010, trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento, deliberato la scorsa settimana dall'Assemblea.

In proposito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha già espresso, nella seduta del 16 marzo 2011, il parere sulle proposte emendative di propria competenza presentate direttamente presso la XIV Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

All'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è stato deliberato di rinviare in Commissione l'esame del disegno di legge; successivamente, la Commissione ha deciso di riaprire la fase in sede referente limitatamente all'articolo 13 ed all'articolo 21, quest'ultimo attinente agli ambiti di competenza della VI Commis-

sione, fissando un nuovo termine per la presentazione di emendamenti a tali articoli.

Al riguardo rammenta che l'articolo 21 (numerato come articolo 14 nel disegno di legge trasmesso dal Senato), modifica gli articoli 01 e 03 del decreto – legge n. 400 del 1993, in materia di disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

In particolare, il comma 1 abroga il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400, il quale fissa in sei anni la durata della concessione dei beni demaniali marittimi, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, e prevede che le concessioni sono rinnovate automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza.

Il comma 2 novella il comma 2-bis dell'articolo 01 del predetto decreto – legge n. 400 (il quale prevede ora che le concessioni dei beni demaniali marittimi di competenza statale siano rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza). In dettaglio, oltre a modificare il richiamo al comma 2 dell'articolo 01, soppresso dal comma 1 dell'articolo 21, il comma 2 precisa che, per quanto concerne il rilascio delle concessioni di competenza statale da parte del capo del compartimento marittimo con licenza, fanno eccezione quelle rilasciate dalle autorità portuali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Il comma 3 novella il comma 4-bis dell'articolo 03 del già citato decreto – legge n. 400 (il quale prevede che le concessioni demaniali marittime, rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, possano avere una durata compresa tra i sei e i venti anni), al fine di sopprimere il richiamo, ivi contenuto, al comma 2 dell'articolo 01, soppresso dal comma 1 dell'articolo 21.

La Commissione è ora chiamata ad esprimere il parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.

L'emendamento 21.2 Marchioni, quasi del tutto identico all'emendamento 14.5 Mariani, su cui la Commissione ha già in

precedenza espresso parere contrario, inserisce un nuovo comma 4 nell'articolo 14, volto a conferire una delega al Governo per la revisione della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreative, sulla base d'intesa raggiunta in materia nell'ambito della Conferenza unificata e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione è esplicitamente finalizzata a chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010, che ha prorogato le concessioni dei beni demaniali marittimi in vigore fino al 31 dicembre 2015.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono che:

a) siano stabiliti la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) siano fissati criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite « e di più domande concorrenti », dando priorità alle richieste che importino l'installazione, sui beni in concessione, di attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) siano definiti i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) sia previsto un equo indennizzo, da parte del concessionario subentrante, per gli investimenti effettuati dal concessionario uscente, nei casi di revoca della concessione demaniale che non siano dipendenti da abusi o da inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) siano determinate le modalità per il subingresso nella concessione, in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Rispetto all'emendamento 14.5 Mariani, già esaminato in precedenza, l'unica differenza è costituita dall'inserimento del principio di delega di cui alla lettera *d*).

In merito alla formulazione della lettera *b*) del nuovo comma 4 rileva come non risulti chiaro il richiamo, nel corpo della disposizione, a « più domande concorrenti » che sembra doversi intendere nel senso che le nuove disposizioni in materia di rilascio delle concessioni devono disciplinare specificamente il caso in cui siano presentate, per il medesimo bene, più domande di concessione.

Più in generale ricorda che il rappresentante del Governo, in occasione dell'esame in sede consultiva dell'emendamento 14.5, aveva evidenziato, nella seduta della Commissione Finanze del 16 marzo scorso, come tale proposta emendativa non fosse volta a rimuovere le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908 in materia, ma fosse indirizzata « ad una generale revisione della materia delle concessioni demaniali marittime, introducendo disposizioni di dettaglio non coerenti con gli obiettivi connessi alla procedura di infrazione ».

Gli identici emendamenti 21.5 Mariani e 21.50 Ciccanti, quasi del tutto identici all'emendamento 21.2 Marchioni, appena descritto.

L'emendamento 21.51 Ciccanti conferisce a sua volta una delega al Governo per la revisione della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreative, sulla base d'intesa raggiunta in materia nell'ambito della Conferenza unificata e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono:

a) la facoltà di rinegoziare il titolo concessorio, per la durata massima pre-

vista dalla legge, escludendosi il ricorso alle procedure concorsuali per le concessioni esistenti con aziende turistiche, a fronte di investimenti economici pendenti o da realizzare, finalizzati, oltre che alla realizzazione dell'interesse pubblico, anche alla preservazione ed al consolidamento delle identità storico-locali;

b) la tutela del principio del legittimo affidamento, prevedendo l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, delle concessioni demaniali marittime in essere con aziende turistiche: l'esclusione è motivata in virtù dello sviluppo conseguito in ottemperanza delle leggi, dei regolamenti e della pianificazione territoriale ed in quanto i soggetti concessionari sono investiti anche di una funzione di controllo e di tutela del bene demaniale affidato e di tutela della sicurezza nei confronti degli utenti.

In merito alla formulazione dell'emendamento segnala, in linea generale, come i principi e criteri direttivi della delega appaiano definiti in termini piuttosto confusi; inoltre, con specifico riferimento alla lettera *b*), non si comprende come sia possibile, per un singolo Stato membro, prevedere unilateralmente « l'esclusione dalla direttiva 2006/123/CE (...) delle concessioni demaniali marittime con aziende turistiche ivi insistenti ».

L'emendamento 21.100 Mariani conferisce anch'esso una delega al Governo finalizzata a chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908, e di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010.

In particolare il Governo è delegato ad adottare, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata, un decreto legislativo avente ad oggetto la riorganizzazione, il coordinamento, la semplificazione in un unico testo organico della legislazione relativa alle concessioni demaniali rilasciate a fini turistico-ricreativi.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono:

a) il riconoscimento ai concessionari dei compiti, poteri e doveri di polizia, tutela e conservazione ambientale e delle acque del mare, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante norme in materia ambientale), nonché dei doveri e compiti di tutela e conservazione del paesaggio marittimo tipico delle località, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

b) il riconoscimento ai concessionari dei compiti e doveri di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza della balneazione turistica e ricreativa, anche ai fini del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) il riconoscimento del valore della continuità e della regolarità dell'esercizio delle funzioni e finalità di pubblico interesse garantite da ciascun concessionario, tramite autorizzazione all'esercizio delle funzioni indicate dalle lettere *a)* e *b)*, che viene rilasciata nominativamente alla ditta, associazione, impresa, consorzio o società ed è trasferibile solo previa verifica della permanenza dei requisiti necessari;

d) la previsione del « presupposto rilascio » delle autorizzazioni di cui ai punti *a)* e *b)*, a tempo indeterminato, da parte delle competenti autorità amministrative e di polizia, con verifica triennale della permanenza dei necessari requisiti, a pena di decadenza dalle autorizzazioni e, dunque, dalla concessione demaniale;

e) l'indicazione tassativa ed espressa dei casi di revoca e di decadenza del concessionario, nonché la definizione di uno statuto dei requisiti soggettivi del concessionario, tra i quali è compresa l'assenza di pendenze fiscali non regolarizzate dell'azienda concessionaria, nonché di pendenze e condanne penali;

f) la definizione di una disciplina organica delle definizioni, dei titoli, dei

procedimenti e delle « facoltà di costruzione di beni immobili sul demanio marittimo turistico-ricreativo »;

g) previsione della facoltà, per l'ente proprietario, di prevedere eccezionalmente un termine di durata del titolo concessorio in caso di motivate e improrogabili esigenze di pubblico interesse e per un periodo temporale di validità non inferiore a 30 anni;

h) l'alienazione del bene marittimo oggetto di concessione che, per natura e funzione, sia escluso dalla categoria dei beni demaniali, con obbligo di prevedere una « clausola di opzione » in favore del concessionario;

i) nei casi di revoca o decadenza, ovvero di scadenza del titolo concessorio, il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, escludendo gli importi economici dagli elementi passibili di valutazione, nonché il pieno indennizzo del concessionario revocato, decaduto o scaduto, attraverso la corresponsione di un importo corrispondente al valore delle opere legittimamente compiute e agli investimenti autorizzati ed eseguiti sulla superficie della concessione che non siano stati ammortizzati e remunerati, ovvero, laddove sulla superficie della concessione insista un'azienda turistico-ricreativa, attraverso la corresponsione di un importo corrispondente al valore commerciale dell'azienda, comprensivo dell'avviamento, dimostrato con perizia asseverata da un soggetto iscritto nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In merito alla formulazione dell'emendamento segnala, in linea generale, come anche in questo caso i principi e criteri direttivi della delega appaiano definiti in termini piuttosto confusi.

Passando ad alcune notazioni più puntuali, con specifico riferimento alle lettere *a)* e *b)* sottolinea come appaia molto problematico attribuire ai concessionari poteri e doveri di polizia e compiti e

doveri di garanzia dell'ordine pubblico, trattandosi comunque di soggetti privati.

Per quanto attiene alla lettera *c*), considera necessario chiarire se l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni indicate dalle lettere *a*) e *b*), costituisca un requisito per il rilascio della concessione e se la mancanza della predetta autorizzazione costituisca causa di revoca o decadenza dal titolo concessorio, come sembra evincersi dal tenore della lettera *d*).

Relativamente alla lettera *d*), evidenzia come non risulti chiaro cosa si intenda con il « presupposto rilascio » delle autorizzazioni di cui ai punti *a*) e *b*).

Per quel che concerne la lettera *f*), sottolinea come la previsione della definizione di una disciplina delle « facoltà di costruzione di beni immobili sul demanio marittimo turistico-ricreativo » sembri ampliare di molto il contenuto della delega, la quale si estenderebbe anche alla revisione, quanto meno sotto il profilo considerato, della disciplina in materia edilizia, urbanistica ed ambientale.

Per quanto attiene alla lettera *g*), rileva come la previsione dell'eccezionalità del termine di durata delle concessioni sembri mal conciliarsi con i principi comunitari di apertura concorrenziale del mercato che sono alla base della procedura di infrazione avviata in materia nei confronti dell'Italia.

Riguardo alla lettera *h*), segnala come il richiamo ad una « clausola di opzione » in favore del concessionario dovrebbe essere più correttamente sostituito con quello ad una clausola di prelazione.

Propone quindi di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Sonia VIALE concorda con la valutazione contraria espressa dal relatore sugli emendamenti trasmessi.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno indotto ad esprimere una valutazione contraria su tutti gli emendamenti riferiti

all'articolo 21, atteso che, in base alle ultime indiscrezioni, il Governo stesso si appresterebbe ad intervenire in materia, segnatamente mediante una proposta emendativa da presentare nel corso dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

Il Sottosegretario Sonia VIALE dichiara di non disporre di alcun riscontro rispetto all'ipotesi, prospettata dal deputato Fluvi, di un'eventuale presentazione di emendamenti governativi relativi all'articolo 21 del disegno di legge.

Conferma quindi il parere contrario del Governo sugli ulteriori emendamenti riferiti al predetto articolo, in quanto le modifiche apportate dal medesimo articolo, alla normativa in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico – ricreative già consentono di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea a carico dell'Italia in merito a tale disciplina.

Evidenzia inoltre come i suddetti emendamenti si inseriscano nel quadro normativo definito dal provvedimento relativo al cosiddetto federalismo demaniale, il quale attribuisce i beni del demanio marittimo alle regioni, alle quali spettano, dunque, le relative competenze gestionali.

Rileva, quindi, come l'eventuale approvazione delle proposte emendative comporterebbe un'ingerenza illegittima nelle competenze degli enti locali.

Alberto FLUVI (PD), tenuto conto del fatto che le concessioni dei beni demaniali marittimi in essere sono state prorogate fino alla data del 31 dicembre 2015, si augura che il Governo si renda conto della situazione di incertezza nella quale si trovano i titolari di stabilimenti balneari, i quali hanno già attuato alcune iniziative di protesta per segnalare la loro condizione di difficoltà, ricevendo, peraltro, il sostegno di molti rappresentanti del mondo politico.

Rileva, inoltre, come tale contesto renda molto concreto il rischio di un blocco dello sviluppo del settore, ribadendo quindi l'appoggio del proprio gruppo agli emendamenti riferiti all'arti-

colo 21 del disegno di legge, e preannunciando l'intenzione di ripresentarli in Assemblea qualora non dovessero essere accolti dalla Commissione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE evidenzia come il Governo, la cui attenzione rispetto alla problematica in discussione è peraltro già note, ritenga in questo momento prioritaria la chiusura della procedura di infrazione, che è condizione anche per consentire la proroga delle concessioni fino a tutto il 2015.

Alberto FLUVI (PD) osserva che gli emendamenti presentati dalla propria parte politica sono finalizzati proprio alla chiusura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Fluvi, rilevando come l'attuale situazione di incertezza costituisca un freno allo sviluppo non soltanto delle attività imprenditoriali avviate dai concessionari, ma anche dell'indotto che si muove intorno al settore degli stabilimenti balneari.

Considera ragionevole, d'altra parte, anche la posizione assunta al riguardo dal Governo, il quale giustamente si preoccupa di ottenere al più presto la chiusura della procedura di infrazione.

Alberto FLUVI (PD) osservando, preliminarmente, come il rinvio del provvedimento in Commissione, e la successiva riapertura della fase in sede referente sugli articoli 13 e 21 del disegno di legge, non siano certamente dovuti alla volontà di consentire all'opposizione di presentare ulteriori emendamenti, giudica incomprensibile che la maggioranza e il Governo rifiutino ogni confronto su un tema che suscita un interesse trasversale da parte di tutte le forze politiche.

Cosimo VENTUCCI (Pdl), pur riconoscendo la correttezza che contraddistingue il comportamento del deputato Fluvi e dell'opposizione nel suo complesso, non-

ché la piena legittimità delle proposte emendative da essa avanzate, considera tuttavia eccessivo pretendere che il Governo si esprima a favore degli emendamenti in esame.

Giudica altresì inaccettabile, in quanto non conforme ai più elementari principi di civiltà giuridica, la pretesa dei concessionari dei beni del demanio marittimo con finalità turistico – ricreative di ottenere il rinnovo automatico delle concessioni, per ottenere il quale i concessionari stessi hanno minacciato non soltanto di non effettuare ulteriori investimenti, ma anche di non rispettare le condizioni stabilite dalle concessioni medesime.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che la scorsa settimana, incontrando informalmente i rappresentanti delle associazioni di categoria dei concessionari – ai quali, in occasione di precedenti incontri, aveva già segnalato come il tema fondamentale non fosse rappresentato tanto dall'ammontare dei canoni di concessione, quanto, piuttosto, dal rinnovo delle concessioni –, ha evidenziato il rischio che la Commissione europea non accetti la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2015.

Sottolinea, quindi, come il risultato più importante da conseguire sia, al momento, proprio quello di ottenere la suddetta proroga, in vista di una revisione complessiva della materia, della quale il Governo si sta già occupando, anche grazie al fattivo impegno del Ministro Fitto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'esame della proposta di legge C. 2426-2956-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle so-

cietà quotate in mercati regolamentati, informa che si è ancora in attesa della posizione del Governo in merito alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Ricorda inoltre che fino ad ora hanno ritenuto di non esprimere il loro assenso in merito i gruppi FLI, Iniziativa responsabile e Misto.

In tale contesto fa presente che, una volta acquisito l'eventuale assenso del Governo, la richiesta di trasferimento del-

l'esame alla sede legislativa potrà essere avanzata anche raccogliendo il consenso di più dei quattro quinti dei componenti della Commissione. Qualora invece non dovessero sussistere le condizioni per chiedere il trasferimento in sede legislativa, si potrà procedere a concludere l'esame in sede referente, ai fini del successivo inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2010. (Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 21 del disegno di legge C. 4059-A, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 », trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Marchioni 21.2, sugli identici emendamenti 21.5 Mariani e 21.50 Ciccanti, sugli emendamenti 21.51 Ciccanti e 21.100 Mariani.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 96

RISOLUZIONI:

7-00522 Siragusa: Sul riconoscimento dell'invalidità civile nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento (*Discussione e rinvio*) 98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 98

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone ai presentatori di ritirare gli emendamenti che sono stati presentati, per procedere al successivo esame del provvedimento in Comitato ristretto, così come efficacemente è avvenuto per l'esame della proposta di legge n. 4071. Sottolinea che, come è noto, sussistono problemi politici che hanno impedito finora di pervenire alla definitiva approvazione di un testo unanimamente condiviso; problemi che ritiene utilmente potrebbero essere superati in quella sede. Rileva d'altra parte che il provvedimento è all'esame della Commissione da circa 10 mesi, essendo stato presentato all'esame del Parlamento da oltre due anni, con un confronto tra tutte le forze politiche che bisogna dare atto al Governo di avere sempre rispettato. Auspica quindi che il provvedimento in esame possa essere definitivamente approvato in tempi brevi.

Giovanni LOLLI (PD) concorda con il collega Barbieri, se la proposta da lui presentata è nel senso di superare le divisioni emerse finora e verificare l'esistenza di un accordo politico sul testo del provvedimento che permetta di concluderne l'esame in sede legislativa. Anche a nome del gruppo cui appartiene, non ritiene però praticabile per ora la strada di ritirare in questa fase gli emendamenti presentati. Sottolinea, invece, che si potrebbe utilmente rinviare il seguito dell'esame per verificare, in via informale, se è possibile trovare un testo unanimemente condiviso, che non sia però quello del Senato. Lamenta infatti che quel testo è ancora peggiore di quello in esame, presentando incongruenze di diverso carattere, facilmente rilevabili, quali: la possibilità di approvazione di accordi di programmi in Giunta; la presenza di risorse finanziarie per la copertura, destinate invece alle società sportive dilettantistiche; la previsione di settemila posti come requisito minimo previsto per la costruzione di palazzetti dello sport, parametro che interesserebbe in realtà solo due impianti esistenti. Il punto di sintesi, d'altra parte, era stato fatto efficacemente dalla Commissione con l'approvazione del testo del 15 dicembre, al quale propone di tornare.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda che sarebbe impossibile procedere all'approvazione in sede legislativa del provvedimento in esame senza il consenso del gruppo parlamentare del Partito democratico. Precisa in ogni caso che gli emendamenti eventualmente ritirati nella seduta odierna potrebbero essere ripresentati successivamente.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene che sia interesse di tutti i gruppi concludere l'esame del provvedimento in discussione visto che si sta lavorando da tempo e seriamente per raggiungere un accordo unanime. Aggiunge che le interruzioni più volte intercorse durante i lavori parlamentari non hanno però giovato alla risoluzione dei nodi politici emersi nel corso della discussione. Concorda quindi

con la proposta di tornare in Comitato ristretto, verificando preliminarmente, anche in via informale, la possibilità di risolvere i problemi emersi che, peraltro, le consta esistano più nella maggioranza, che nell'opposizione. Auspica quindi che una volta ritrovata l'unità di intenti, finora smarrita, non si deroghi nuovamente all'accordo raggiunto.

Enzo CARRA (UdC), ricollegandosi alle affermazioni testè svolte dall'onorevole Lolli, riterrebbe opportuno che il rappresentante del Governo si pronunci al riguardo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che il progetto in esame nasceva inizialmente con istanze diverse, legate alla realizzazione di un impegno sportivo importante – poi venuto meno – quale l'organizzazione dei Campionati europei di calcio da parte del nostro Paese. Nel merito, ricorda che i nodi politici sono sempre stati quelli legati alla salvaguardia del territorio, del rispetto delle regole urbanistiche, della competenza degli enti locali e della distribuzione delle risorse nelle società sportive. Ritiene quindi che su tali questioni – sulle quali era stata fatta una sintesi con il testo del 15 dicembre 2010 – si possa ancora aprire un confronto. Per questi motivi, ritiene che il testo del Senato sia da respingere, poiché vi sono differenziazioni politiche rilevanti soprattutto sul rispetto delle norme urbanistiche.

Paola GOISIS (LNP) ricorda che il suo gruppo ha lavorato, sin dall'inizio, per garantire nel provvedimento la salvaguardia del territorio; per tale motivo è contraria al testo del Senato. Si associa pertanto alla proposta del collega Lolli di procedere ad una riunione informale, al fine di trovare un accordo fra tutti i gruppi.

Claudio BARBARO (FLI), *relatore*, si riserva di intervenire dopo il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Rocco CRIMI ricorda che lo stesso onorevole Barbieri ha riconosciuto che il Governo ha lasciato lavorare la Commissione, senza interfe-

renze. Ritiene che il testo del Senato può essere senz'altro migliorato, ma si deve prendere atto del dato politico che finora è stato difficile trovare un accordo definitivo tra tutti i gruppi in questa ramo del Parlamento. Ricorda invece che al Senato tutti i gruppi politici sono riusciti a trovare l'accordo, pervenendo in sede legislativa all'approvazione del provvedimento, con l'assenso del Governo. Concorde, in ogni caso, con la proposta di procedere ad un incontro informale tra tutte le forze politiche per ritrovare quella sintesi politica che ha portato l'altro ramo del Parlamento all'approvazione del testo in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, riterrebbe opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, allo scopo di convocare una riunione informale tra tutte le forze politiche che consenta la definizione di una linea comune sul provvedimento in discussione.

Claudio BARBARO (FLI), *relatore*, concorda con la presidente Aprea.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00522 Siragusa: Sul riconoscimento dell'invalidità civile nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Alessandra SIRAGUSA (PD) illustra la risoluzione in titolo, auspicando che si possa pervenire ad una soluzione condivisa con il Governo.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce degli elementi evidenziati dalla risoluzione, riterrebbe opportuno rinviarne il seguito della discussione, allo scopo di trovare un percorso giuridico-amministrativo condiviso dal Governo, e giungere così, in tempi brevi, alla soluzione delle problematiche evidenziate dalla risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame deriva dalla necessità di disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al decreto ministeriale n. 270 del 2004, per le altre classi di laurea e laurea magistrale sono già stati previsti dai de-

creto ministeriale 16 marzo 2007. Pertanto, molte delle sue novità rispetto al decreto ministeriale del 12 aprile 2001 ripropongono disposizioni del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e dei due decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Rileva che lo schema è corredato dei previsti pareri del CUN – del 10 settembre 2008, favorevole – e del CNSU – del 4 luglio 2008 e 3 novembre 2008: osservazioni nel primo, rammarico per la mancata ricezione nel secondo, ma parere favorevole « con riguardo alle modifiche proposte in nota » –, nonché di una segnalazione della CRUI.

In base all'articolo 1, commi da 1 a 3, le disposizioni recate dal decreto in esame si applicano alle università statali e non statali, incluse le università telematiche, le quali procedono all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della sicurezza e della difesa nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. La disposizione citata prevede, in particolare, che l'istituzione avvenga nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro. Sul punto, la CRUI ha evidenziato di ritenere indispensabile che, in ragione della loro specificità, i corsi di studio in questione rimangano esclusi dal conteggio dei requisiti di docenza di ruolo e di copertura dei settori scientifico-disciplinari necessari ai fini del loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo, che devono essere redatti conformemente alle disposizioni del nuovo decreto e dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 11 citato, ogni ordinamento didattico determina le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro delle attività formative da inserire nei *curricula*, i crediti assegnati a ogni attività formativa, le caratteristiche della prova finale. In analogia all'articolo 1, comma 2, dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007, non possono essere istituiti due diversi corsi di

studio se le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e 30 per i corsi di laurea magistrale. In base ai commi da 4 a 7, i regolamenti didattici di ateneo vigenti devono essere modificati a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 ed entro l'anno accademico 2013/2014. Dall'anno accademico 2014/2015 sono conseguentemente soppresse le classi di laurea e di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 12 aprile 2001, fatta salva, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la conclusione dei corsi di studio secondo gli ordinamenti didattici vigenti per gli studenti già iscritti ai corsi. Tali studenti potranno anche optare per l'iscrizione ai nuovi corsi di studio, sulla base di convenzioni fra le università e le Accademie e gli Istituti militari di istruzione superiore.

Rileva che le modifiche ai regolamenti didattici di ateneo ai fini dell'inserimento dei corsi in questione devono essere approvate in tempo utile per consentire l'avvio degli stessi all'inizio dell'anno accademico. Le stesse modifiche, peraltro, possono riguardare anche singoli corsi di laurea o di laurea magistrale, ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di studio attivati nella stessa classe. Infine, l'attivazione dei nuovi corsi di studio comporta la contestuale disattivazione dei corsi di studio afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale del 12 aprile 2001.

Osserva che l'articolo 2 ripercorre, con qualche puntualizzazione, l'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 aprile 2001, ribadendo, che, ai sensi dell'articolo 719 del Codice dell'ordinamento militare, gli ordinamenti didattici in questione – che sono finalizzati alla formazione di esperti e di ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza – sono definiti d'intesa fra le università e le accademie militari, nonché gli istituti militari di istruzione superiore. La responsabilità didattica dei corsi e il rilascio dei titoli competono alle università che determinano, con norme statutarie e regolamentari, le strutture

didattiche competenti – che possono essere anche interfacoltà o interateneo –, stipulano convenzioni con le accademie militari e gli istituti militari di istruzione superiore, utilizzano i relativi docenti per specifiche attività tecnico-professionali. Le convenzioni indicate, già previste dal decreto ministeriale del 12 aprile 2001, disciplinano l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti di tipo tecnico-professionale, i docenti delle accademie e degli istituti militari e altri esperti militari; i criteri di ammissione e le prove di accesso ai corsi di studio in conformità alla disciplina recata dai bandi di concorso emanati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'ammissione alle accademie delle Forze armate e dai regolamenti degli istituti militari di istruzione superiore, nonché i criteri, le modalità e le prove di accesso per la partecipazione di studenti non militari; l'eventuale attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli stabiliti per la classe, per specifiche attività di tipo tecnico-professionale; le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli riguardanti gli ufficiali che abbiano superato il ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei Carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza.

L'articolo 3, comma 1 ripercorre, salva qualche puntualizzazione, quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale del 12 aprile 2001, disponendo che l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative è determinato secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi specifici del corso e con le esigenze formative degli ufficiali – in tal caso la funzionalità deve far riferimento anche all'ordine temporale –, nonché in conformità con le convenzioni. I commi da 2 a 5 recano contenuti nuovi. In particolare, il comma 2, richiamando il rispetto dell'articolo 11, comma 7, lettera *a*), del decreto ministeriale n. 270 del 2004 – che prevede che tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti ad una stessa classe condividono

le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi –, dispone che i regolamenti didattici tengono anche conto delle esigenze istituzionali e didattiche delle accademie e degli istituti militari di istruzione superiore e degli obiettivi formativi ad essi assegnati. Il comma 3 dispone che le attività formative caratterizzanti comprendono anche forme coordinate di addestramento e tirocinio che, secondo quanto indicato negli allegati, devono riguardare periodi complessivamente non inferiori all'equivalente di 60 CFU nel corso di laurea e 40 CFU nel corso di laurea magistrale. Il comma 4 prevede che ad ogni insegnamento deve essere attribuito un congruo numero di crediti formativi, evitando, quindi, la parcellizzazione degli insegnamenti. Ricorda, altresì, che nei corsi di laurea non possono essere previsti più di 20 esami o verifiche di profitto, che diventano 12 nei corsi di laurea magistrale – in analogia con quanto previsto dal decreto ministeriale del 16 marzo 2007 –, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti. In tal caso, i docenti titolari dei vari insegnamenti partecipano alla valutazione collegiale del profitto dello studente secondo le modalità indicate dai regolamenti didattici di ateneo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *d*), del decreto ministeriale n. 270 del 2004, possono anche prevedere una tipologia di esame e di verifica a distanza. Si specifica che per il conteggio degli esami devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, nonché quelle autonomamente scelte dallo studente, in base all'articolo 10, comma 1, e comma 5, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Invece, le valutazioni riferite alle attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, quelle volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, e quelle relative a *stages* e a tirocini

– articolo 10, comma 5, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, decreto ministeriale n. 270 del 2004 – possono, per la loro natura, non essere considerate ai fini del conteggio, fatte salve diverse decisioni assunte dagli atenei. Osserva, al riguardo, che l’inserimento di queste specifiche è stato richiesto dal Ministero della difesa per evitare problemi interpretativi, sostanzialmente ripercorrendo i « Chiarimenti interpretativi » contenuti nell’allegato 1, paragrafo 2, del decreto ministeriale del 26 luglio 2007 – Linee guida per la realizzazione dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007. Il medesimo Ministero ha, altresì, richiesto l’inserimento della possibilità di seguire specifici corsi presso università o istituti di formazione militare esteri, con carattere di reciprocità, nell’ambito di accordi bilaterali o multilaterali fra i paesi aderenti al processo di Bologna, così da realizzare una specie di « Erasmus militare », previsto dal comma 5, con assegnazione dei relativi crediti formativi.

I contenuti dell’articolo 4 corrispondono all’articolo 3 del decreto ministeriale del 16 marzo 2007. In particolare, poi, i primi tre commi ripropongono, sostanzialmente, i corrispondenti commi dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 12 aprile 2001. I regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati alle attività formative previste dall’articolo 10 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, in conformità con gli allegati dell’attuale decreto e con il numero minimo di crediti da essi previsto, in base al comma 1. Sull’argomento, si evidenzia che, a seguito della diversa filosofia relativa ai crediti vincolati, gli allegati allo schema di decreto ministeriale, a differenza di quelli del decreto ministeriale 12.4.2001, recano solo l’indicazione dei CFU da prevedere, per la classe di laurea, per le attività formative di base (30) e per quelle caratterizzanti (45) e, per la classe di laurea magistrale, per le attività formative caratterizzanti (48), e non più anche quelli da prevedere per le attività affini o integrative, per le attività a scelta dello studente, per la prova finale e per altre attività. Gli ambiti disciplinari

cui si fa riferimento negli allegati sono pressoché simili a quelli già previsti dal decreto ministeriale 12 aprile 2001. Peraltro, gli allegati, come già nel decreto ministeriale del 12 aprile 2001, non definiscono il numero di crediti da assegnare a ciascun ambito disciplinare o a ciascun settore scientifico-disciplinare: la relativa determinazione è, quindi, rimessa ai regolamenti didattici di ateneo che, limitatamente alle attività formative caratterizzanti, individuano per ogni corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno 3 ambiti funzionali alla specificità del corso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti, in base ai commi 2 e 3. L’obiettivo è quello di assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti, garantendo la possibilità di approfondire gli argomenti ed evitando la dispersione dell’impegno su un numero eccessivo di discipline. Va, inoltre, garantita agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative menzionate dall’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, garantendo, per le attività scelte liberamente – identificabili in tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo ed eventualmente comportanti l’acquisizione di crediti ulteriori nelle discipline di base e caratterizzanti – e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, un numero minimo di crediti pari a 12 e 18 per i corsi di laurea e a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale, di cui ai commi 4 e 5. La previsione numerica è analoga a quella dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Inoltre, i regolamenti didattici determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera, di cui al comma 6. Il comma 7, invece, stabilisce che gli atenei, in sede di definizione degli ordinamenti didattici, specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento, con riguardo al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT. I commi 8 e 9 dispongono che, in caso di trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra o da

un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici dei corsi di destinazione assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, utilizzando eventualmente anche i colloqui per la verifica delle conoscenze acquisite. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Qualora il trasferimento sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati; nel caso di provenienza da un corso universitario a distanza, il riconoscimento della quota minima è subordinato all'accreditamento del corso.

L'articolo 5, integrando il contenuto dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 12 aprile 2001, e corrispondendo ai contenuti dell'articolo 5 dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007, conferma che ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente, ex comma 1, e dispone che la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di tipo individuale, non può essere inferiore al 50 per cento dell'impegno complessivo, salvo che siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ex comma 2. Si precisa, inoltre, che gli studenti che maturano i crediti necessari sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione, in base al comma 3. L'articolo 6, integrando il contenuto dell'articolo 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2001, e corrispondendo ai contenuti dell'articolo 6 dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007, dispone che le università rilasciano i titoli di studio con la denominazione del corso di studio – che deve corrispondere agli obiettivi formativi specifici del corso stesso – e l'indicazione della classe di laurea o di laurea magistrale. Non si possono prevedere denominazioni di corsi o titoli che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi,

orientamenti o altre articolazioni interne, in base ai commi 1 e 2. Ai sensi del comma 3, le università rilasciano anche il cosiddetto diploma *supplement*. Del comma 1 dell'articolo 7 si è già detto. Quanto al comma 2, si dispone che nel primo triennio di applicazione del decreto modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili di cui agli allegati sono adottate con decreto interministeriale, sentito il CUN. Infine, il comma 3 stabilisce che, dopo un primo periodo di applicazione, si valuterà l'opportunità di organizzare la formazione del personale dell'area della difesa e della sicurezza in un sistema di più classi di corsi di laurea e di laurea magistrale.

Ritiene opportuno, in conclusione, che si valuti l'opportunità di corredare gli articoli di rubrica. In particolare, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si valuti l'opportunità di utilizzare la locuzione « corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza », al fine di evitare che la disposizione sia letta nel senso di vincolo nella denominazione dei corsi di studio. Al medesimo articolo, comma 6, si valuti la sostituzione di « corsi di laurea attivati » con « corsi di studio attivati », poiché il comma è riferito sia alla laurea che alla laurea magistrale. Al comma 7 dell'articolo 1, si valuti l'opportunità di inserire – come nel caso del comma 4 – « fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7 ». Rileva, altresì, che all'articolo 2, in vari passaggi, occorre eliminare « altri » prima di « istituti militari di istruzione superiore », poiché, come si è visto, le accademie militari e gli istituti sono due realtà distinte. All'articolo 4, comma 1, sembrerebbe inoltre necessario inserire dopo le parole: « all'articolo 10 » le parole: « comma 1, lettere a) e b) », dal momento che l'allegato allo schema – al quale si rimanda – concerne solo, come previsto dallo stesso articolo 10, comma 2 e 4, le attività formative di base e quelle caratterizzanti. Al comma 2, che ripropone testualmente quanto previsto dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007, si valuti l'opportunità di sostituire le pa-

role da « ricompresi » fino alla fine, con le parole « ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati »: infatti, mentre le parole utilizzate nel testo sono giustificate nel caso di decreto ministeriale che si riferiscono ad una pluralità di classi di laurea e di classi di laurea magistrale – le cui situazioni sono differenti, essendo in alcuni casi indicati i crediti riferiti ad ogni ambito disciplinare, in altri no – esse non sembrano adeguate nel caso specifico, per il quale per nessun ambito è indicato il numero di crediti. Per la stessa ragione, si valuti al comma 3 del medesimo articolo, la necessità dell'inciso da « qualora » a « relativi crediti ». Al comma 7 si valuti l'opportunità di specificare se con l'espressione « sistema di descrittori adottati in sede europea » – ripresa dall'articolo 3, comma 7, dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 – si intende fare riferimento al sistema dei descrittori di Dublino, oppure al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, cui, ad esempio, fanno riferimento i decreti del

Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010. Con riguardo all'articolo 6, comma 3, ricorda che il decreto ministeriale MIUR del 28 dicembre 2010 ha disposto che all'articolo 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, e nei successivi interventi modificativi, il termine « certificato » è sostituito con la locuzione « relazione informativa ».

All'articolo 7, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento sempre al concerto del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, auspicando che la Commissione possa esprimere un parere condiviso fra tutte le forze politiche.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Erg Rivara Storage, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara 104

COMITATO RISTRETTO:

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci 104

ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) 110

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini e C. 4164 Mariani (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4217 e n. 4245*) 105

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 107

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 108

ALLEGATO 2 (Proposta di documento) 113

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 108

COMITATO RISTRETTO:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin 109

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti di Erg Rivara Storage, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.

C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini e C. 4164 Mariani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4217 e n. 4245).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che in data 6 aprile scorso sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 4217 Dionisi ed altri, recante « Disposizioni concernenti il trasferimento della rete viaria statale e di quote di partecipazione al capitale della società Anas Spa alle regioni », e n. 4245 Stradella ed altri, recante « Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa, nonché in materia di ridefinizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale ».

Avverte che tali proposte di legge, vertendo su materia identica a quella delle proposte in titolo, devono intendersi abbinare ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, ricorda anzitutto che le proposte di legge in esame hanno la finalità di modificare l'attuale sistema infrastrutturale stradale attraverso il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di

realizzazione e gestione delle strade statali, incidendo in modo significativo sull'attuale attribuzione dei ruoli e delle funzioni spettanti in materia allo Stato, all'ANAS e alle regioni. Esprime, quindi, la contrarietà, in via generale, del Ministero delle infrastrutture sulla ridefinizione del sistema infrastrutturale, nel senso delineato dalle citate proposte di legge, tenuto conto dell'esigenza di garantire un livello omogeneo della mobilità stradale su tutto il territorio nazionale, anche rispetto ai livelli di sicurezza della circolazione stradale, considerata la diversa capacità finanziaria e di gestione delle varie regioni.

Segnala, inoltre, fra le maggiori criticità degli impianti normativi prospettati, da un lato, la mancanza di garanzia rispetto alla disponibilità da parte delle regioni delle risorse necessarie per la gestione delle strade esistenti e per i nuovi investimenti; dall'altro lato, la mancanza di garanzia, con il venir meno dell'unicità del concessionario su tutto il territorio nazionale e dei poteri statali di indirizzo e di controllo, in ordine all'omogeneità sul territorio nazionale delle prestazioni in materia di infrastrutture stradali. Ritiene, altresì, che non sia chiaro quali siano le modalità di gestione della rete autostradale attualmente affidata in concessione dall'ANAS, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto concedente.

Quanto all'esigenza di migliorare l'efficacia della gestione delle strade da parte dell'ANAS e di superare le criticità derivanti dalla sovrapposizione dei ruoli in capo all'ANAS di concessionaria, da un lato, e di concedente, dall'altro, evidenzia che sono in corso di valutazione alcune ipotesi di riordino generale dell'assetto societario dell'ANAS, sotto il profilo organizzativo e funzionale, volte ad ottimizzare l'espletamento delle attività e dei compiti di concessionaria *ex lege* dello Stato, nonché a superare le citate problematiche emerse in tema di conflitto di ruoli.

Raffaella MARIANI (PD), nel riservarsi di approfondire le questioni enunciate dal rappresentante del Governo, rileva, tuttavia, che non sia possibile eludere talune

questioni di fondo, che sono alla base della proposta di legge presentata dai deputati del Partito Democratico, a partire da quelle relative alla disparità di condizioni normative e gestionali, che caratterizzano negativamente l'attuale situazione della rete delle infrastrutture stradali e autostradali italiane.

In tal senso, formula l'auspicio che la posizione espressa dal sottosegretario Giachino non sia da intendersi come una posizione di chiusura rispetto al contenuto articolato delle diverse proposte di legge in esame, ma, al contrario, che nel prosieguo della discussione e attraverso un approfondimento delle singole problematiche, sia possibile per il Governo superare l'orientamento contrario oggi manifestato su un piano generale.

Guido DUSSIN (LNP) ritiene che, ad un primo esame, la risposta fornita dal sottosegretario Giachino sembra riconducibile più ad un'impostazione tecnico-burocratica che ad una chiara scelta politica del Governo. Osserva, inoltre, che ferma restando l'opportunità di approfondire tutte le questioni affrontate nelle proposte di legge in esame, a partire da quella relativa all'assetto societario dell'ANAS, il Governo debba considerare con maggiore attenzione il dato politico rappresentato dall'avvenuta presentazione da parte di cinque diversi gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, di proposte di legge tutte fondate sull'esigenza di procedere alla riorganizzazione e ad una migliore ripartizione delle competenze fra lo Stato, l'ANAS e le regioni in materia di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali.

Tommaso FOTI (Pdl) ritiene che la posizione critica espressa oggi dal rappresentante del Governo sia da riferire al contenuto delle singole proposte di legge presentate. Ritiene quindi che, a fronte della predisposizione di un testo di sintesi delle citate proposte di legge redatto anche sulla base delle osservazioni critiche formulate dal sottosegretario Giachino, si possa pervenire ad un più avanzato punto

di equilibrio che possa consentire al Governo di rivedere il giudizio negativo formulato in questa seduta. Osserva, del resto, che lo stesso rappresentante del Governo ha fatto riferimento all'esigenza di procedere ad una riorganizzazione dell'assetto societario dell'ANAS e che questa considerazione possa essere sicuramente posta a base di ogni discussione che affronti il tema della riorganizzazione dell'ANAS sotto i diversi profili, tecnico, organizzativo e funzionale. Al tempo stesso, ritiene che, proprio per mantenere livelli ottimali nello svolgimento su tutto il territorio nazionale delle attività e dei compiti attribuiti all'ANAS, sia necessario approfondire le problematiche che hanno portato alla presentazione delle proposte di legge in esame, evitando in questa fase giudizi *tranchant*. Invita pertanto il Governo, ferma restando la correttezza del ragionamento teso a mantenere la garanzia di un livello omogeneo della mobilità stradale su tutto il territorio nazionale, a svolgere una riflessione più approfondita sul fatto che già oggi si registra una certa disparità sul piano della qualità gestionale e dei servizi resi nei diversi compartimenti dell'ANAS. Auspica, per questo, che il Governo voglia attendere la predisposizione di un testo di sintesi delle proposte di legge in esame che, a suo avviso, potrebbe senz'altro contenere elementi in grado di ottenerne il consenso.

Armando DIONISI (Udc) critica la posizione espressa dal rappresentante del Governo che sembra improntata alla volontà di mantenere fermo l'attuale stato delle cose, che richiede invece una revisione al fine di un progressivo miglioramento del livello dei servizi resi dall'ANAS su tutto il territorio nazionale e di un maggiore coinvolgimento delle regioni nella gestione della rete stradale e autostradale italiana, anche alla luce dell'entrata in vigore della modifica del titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Osserva, inoltre, come lo stesso rappresentante del Governo abbia riconosciuto che esiste un problema relativo al doppio

ruolo esercitato dall'ANAS di concedente e di concessionario della rete stradale e autostradale e che l'esame delle proposte di legge in titolo è l'occasione anche per sciogliere questo nodo, senza alcuna volontà punitiva o intenzione di procedere allo « smembramento » dell'ANAS, ma solo con l'obiettivo di realizzare le condizioni di una migliore e più proficua collaborazione fra lo Stato, l'ANAS e le regioni.

Franco STRADELLA (PdL) nell'associarsi a quanto testé dichiarato dal collega Tommaso Foti, ritiene che la posizione espressa dal rappresentante del Governo possa essere valutata positivamente nel caso in cui sia possibile interpretarla come un invito a valutare con prudenza il contenuto delle proposte di legge in esame. Formula quindi l'auspicio che il Governo sia disposto a riconsiderare tale posizione nel prosieguo del dibattito, anche in considerazione del fatto che le proposte di legge in discussione vanno considerate non come strumento per rivoluzionare l'attuale assetto normativo e gestionale della rete stradale e autostradale del Paese, ma come la testimonianza della volontà delle forze parlamentari di procedere ad un approfondimento delle principali problematiche esistenti ed alla definizione, in sede legislativa, di risposte positive alle principali criticità del sistema. Al riguardo, coglie anzi l'occasione per segnalare la pericolosità di talune scelte recenti in tema di definizione delle tariffe autostradali, paventando il rischio concreto di effetti dirompenti al momento del rinnovo, ormai prossimo, di diverse concessioni, con la rinuncia di molti imprenditori a partecipare alle gare e ad attuare i programmati investimenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che riferirà al Ministro delle infrastrutture i contenuti del dibattito odierno, riservandosi di far conoscere nel prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo le eventuali, ulteriori, considerazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre 2008.

Franco STRADELLA (PdL) illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*), che propone di adottare come testo base.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 169, 582, 583 e 1129, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone, in considerazione dell'inserimento del provvedimento in esame nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 27 aprile prossimo, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base, alle ore 20 di mercoledì 13 aprile, al fine di esaminarli nella seduta di giovedì 14 aprile.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.20.

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, illustra la proposta di documento (vedi allegato 2) da trasmettere al Governo sul Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. Fa notare, inoltre, che tale proposta di documento potrà senz'altro arricchirsi sulla base delle ulteriori indicazioni e suggerimenti che i colleghi della Commissione e il Governo vorranno sottoporre nel prosieguo del dibattito.

Armando DIONISI (UdC), nel riservarsi di approfondire i contenuti della proposta di documento presentata dal relatore, confida che in essa abbiano trovato posto tutte le principali istanze e questioni emerse nel corso del dibattito e nel confronto avuto con i numerosi e qualificati soggetti auditi dalla Commissione.

Manuela LANZARIN (LNP) si riserva di far conoscere le eventuali osservazioni integrative o modificative della proposta di documento presentata dal relatore.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, replicando al collega Dionisi, fa presente che il documento presentato tiene conto di

tutte le principali questioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 1439, C. 1782, C. 2445 e C. 1695 recante « Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale », come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Osserva, quindi, che l'intervento normativo in questione nasce dall'esigenza di garantire piena applicabilità in Italia alle norme contenute nello Statuto della Corte penale internazionale, la quale presuppone l'adeguamento dell'ordinamento interno al sistema di diritto penale sostanziale e processuale delineato dallo Statuto stesso. L'attuazione, da parte dell'ordinamento nazionale, della giurisdizione primaria che lo Statuto attribuisce agli Stati firmatari impone peraltro la predisposizione degli strumenti di diritto processuale penale idonei a garantire un'efficace cooperazione degli organi giurisdizionali interni con la Corte penale internazionale.

Fa presente, poi, che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione competente, a seguito di una scelta condivisa da tutti i gruppi, ha convenuto di limitare il testo unificato esclusivamente alle norme di diritto processuale, rinviando alla fase di esame in Assemblea l'eventuale introduzione nel testo di una parte di diritto sostanziale, come previsto in alcune proposte di legge che in tale ambito facevano riferimento anche ad ipotesi delittuose di natura ambientale.

Rileva, altresì, che il testo in esame prevede, in particolare: l'obbligo di cooperazione dello Stato italiano con la Corte penale internazionale nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano; l'attribuzione in capo al Ministro della giustizia del ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale, spettando quindi al Ministro ricevere le relative richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati, trasmettendole al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma; la disciplina relativa all'applica-

zione della misura cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna; l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano delle pene detentive pronunciate dalla Corte penale internazionale.

Ciò premesso, e considerata la natura esclusivamente processuale del testo trasmesso per il parere, che non rileva negli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

**Riqualificazione e recupero dei centri storici (C. 169 Tommaso Foti,
C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci).****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Recupero e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 7, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. I medesimi comuni possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali», con le modalità di cui al comma 5.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglio-

ramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.

5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» consiste nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.

6. Nelle zone oggetto di interventi integrati ai sensi del comma 2 si applicano in favore dei soggetti privati le detrazioni

fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti di spesa attualmente previsti dalla legislazione vigente, nonché tutte le ulteriori agevolazioni fiscali e incentivi eventualmente spettanti per interventi edilizi realizzati mediante l'utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di « borghi antichi d'Italia ». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, emana ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni assegnatari, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, del marchio di « borghi antichi d'Italia ».

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.

4. Per l'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 20 milioni di euro.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato mediante utilizzazione delle economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana e

sviluppo sostenibile del territorio di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 3.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

ALLEGATO 2

**Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea
in materia di appalti pubblici COM(2011)15 definitivo.****PROPOSTA DI DOCUMENTO**

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (di seguito «Libro verde»);

premessi che:

sul Libro verde si è avviata una consultazione esterna – che si chiuderà il 18 aprile 2011 – finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in vista della revisione della disciplina europea degli appalti pubblici, e quindi delle direttive n. 17 (settori speciali) e n. 18 del 2004 (settori ordinari);

il metodo adottato anche in questa circostanza dalle istituzioni dell'Unione Europea appare particolarmente apprezzabile in quanto favorisce un preventivo e ampio confronto sulle diverse problematiche (di carattere giuridico, di efficienza amministrativa, economico e di regolazione del mercato per la tutela della concorrenza) che riguardano la materia degli appalti, attraverso una puntuale ricognizione dei problemi emersi con riferimento all'attuazione della normativa europea vigente e alla possibilità di apportare ad essa le correzioni e le integrazioni che risulteranno necessarie;

l'Unione europea riconosce al settore degli appalti pubblici un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiet-

tivi della Strategia Europa 2020, trattandosi di uno degli strumenti necessari per promuovere l'innovazione nelle imprese, per favorire la transizione verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche ambientali, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole medie imprese (PMI);

la revisione a livello europeo degli strumenti e dei metodi degli appalti pubblici sarebbe finalizzata ad adeguare tale settore alle evoluzioni del contesto politico, sociale ed economico, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, il rafforzamento della concorrenza, nonché un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell'ambiente, la maggiore efficienza energetica, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;

il Libro verde riconosce particolare rilevanza alla costruzione di un mercato europeo degli appalti capace di rendere più agevole l'accesso alle piccole e medie imprese, che rivestono un'importanza strategica nell'economia italiana e che hanno grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione;

il Libro verde considera importante coniugare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati con l'esigenza di trasparenza nella gestione degli appalti pubblici per evitare prassi commerciali scorrette, conflitti di interessi, nonché favoritismi e corruzione;

considerato che:

nell'ordinamento interno le direttive n. 17 e n. 18 del 2004 sono state recepite con il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, successivamente novellato da tre decreti legislativi correttivi;

il regolamento di attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, entrerà in vigore l'8 giugno 2011 (salve alcune eccezioni) e, pertanto, alcuni istituti introdotti in recepimento della normativa europea – quali ad esempio il dialogo competitivo, l'asta elettronica, l'accordo quadro – non sono ancora stati sufficientemente sperimentati a livello nazionale;

l'esame del Libro verde ha rappresentato una importante occasione per avviare un utile confronto tra la Commissione e i soggetti istituzionali ed economici impegnati nel settore degli appalti pubblici, al fine di individuare gli elementi di criticità del sistema italiano, e quindi di indirizzare, alla luce di tali criticità, l'attività di negoziato del Governo per le modifiche della normativa europea di riferimento,

dal richiamato confronto è emersa la peculiarità del mercato degli appalti pubblici in Italia contraddistinto dall'eccessiva frammentazione sotto il profilo degli attori, dalla rigidità della regolazione e da un elevato contenzioso;

durante il confronto è stato da più parti rilevato come la prospettiva di una modifica della disciplina a livello europeo del settore degli appalti pubblici debba comunque coniugarsi, da una parte, con l'esigenza di garantire a livello nazionale un quadro coerente e ordinato di regole certe e stabili per gli operatori del settore, e dall'altra, con la necessità di evitare una eccessiva regolamentazione in fase di recepimento nazionale (c.d. *gold plating*),

ESPRIME UNA VALUTAZIONE
POSITIVA

sottolineando, in relazione alla posizione da assumere per la definizione di proposte normative europee, l'esigenza di promuovere interventi che contribuiscano a risolvere talune criticità del sistema degli appalti in Italia, e quindi volti a:

a) con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici:

a innalzare le soglie di rilevanza comunitaria, valutando l'opportunità di prevedere forme di pubblicità semplificate in relazione agli appalti « sottosoglia » di importo tale da generare un interesse transfrontaliero, e cercando comunque di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di garantire la massima concorrenza tra gli operatori comunitari;

a circoscrivere la sezione degli « appalti esclusi », alla luce degli impegni internazionali dell'Unione Europea;

b) con riferimento al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici:

perseguire l'obiettivo di una migliore qualità dei progetti, già nella fase preliminare, presupposto indispensabile per una accurata valutazione della loro fattibilità; favorire una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzando tutti gli strumenti già a disposizione, con particolare riguardo alla promozione di forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti e tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e della localizzazione territoriale dell'opera da realizzare, in modo da consentire alle stazioni appaltanti non strutturate di delegare le funzioni amministrative di committenti ad amministrazioni più organizzate;

prevedere l'estensione anche ai settori ordinari – quantomeno con riferimento a specifiche categorie di lavori aventi caratteristiche omogenee e ripetitive

– del ricorso ai sistemi di qualificazione tipici dei settori speciali, con la predisposizione da parte delle diverse amministrazioni aggiudicatrici di elenchi di operatori economici aventi requisiti rispondenti a specifici criteri oggettivi, nell'ambito dei quali procedere all'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento, senza preventiva pubblicazione del bando di gara;

prevedere l'estensione dell'utilizzo, come mezzo di pubblicità, dell'avviso periodico indicativo che l'amministrazione aggiudicatrice intende indire nel corso dell'anno mediante procedura ristretta o negoziata senza previo bando, negli appalti di forniture, servizi o lavori caratterizzati dall'omogeneità della prestazione o dei prodotti richiesti;

prevedere – ferma restando la tutela della concorrenza, della parità di trattamento e di non discriminazione tra le imprese e con le necessarie garanzie in ordine alle condizioni economiche al fine di preservare l'efficienza della spesa pubblica – l'ampliamento delle possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione del bando negli appalti più complessi;

prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previo innalzamento della soglia a 1,5 milioni di euro e ampliamento del numero delle imprese invitate, nonché previa adozione del criterio della rotazione delle imprese e della pubblicazione *ex post* degli atti della procedura;

introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare, in relazione ai singoli lavori pubblici, l'affidabilità delle imprese, anche prevedendo meccanismi premiali, quali il rispetto delle precedenti esecuzioni di lavori pubblici, la mancata presentazione di eccezioni e riserve ovvero di eccessivi ribassi in precedenti lavori;

limitare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, prevedendone comunque il ricorso nel caso di appalti di importo non elevato, e privilegiare quindi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare la qualità, non solo finanziaria, ma anche tecnica, progettuale dell'offerta, nonché elementi legati alla valenza ambientale, sociale dell'offerta medesima;

prevedere la possibilità di verifica del possesso dei requisiti di selezione solo nei confronti del soggetto aggiudicatario, quanto meno in presenza di un sistema di qualificazione che riconosca in capo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di ricorrere ad elenchi di operatori economici di comprovata idoneità;

c) con riferimento all'accessibilità al mercato europeo degli appalti:

sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, senza comunque determinare condizioni suscettibili di pregiudicare le economie di scala potenzialmente conseguibili, prevedendo la possibilità di: 1) introdurre meccanismi di aggregazione nella partecipazione alle gare di appalto; 2) suddividere il progetto in lotti funzionali; 3) consentire agli operatori di auto-certificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare, escludendo in ogni caso la possibilità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di richiedere documentazione amministrativa reperibile presso altre amministrazioni;

d) con riferimento all'uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide:

incentivare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali, e quindi i cosiddetti « appalti verdi », attraverso la previsione di criteri di selezione delle offerte che facciano riferimento a tali obiettivi con particolare riguardo agli obiettivi dell'innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici;

e) con riferimento alla garanzia di procedure corrette :

prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nonché di fenomeni di corruzione e di conflitti di interesse, attraverso la revisione delle

cause di esclusione del candidato o dell'offerente, l'introduzione di una definizione comune di conflitto di interesse fino a prevedere forme efficaci di scambio delle informazioni tra gli Stati membri concernenti ipotesi di corruzione e un sistema informatico per la notifica delle frodi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	117
DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	118

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo (<i>Deliberazione</i>)	120
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	121

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Maria Grazia GATTI (PD) ricorda che la Commissione ha da poco approvato, con l'assenso del Governo, una risoluzione riguardante i lavoratori impiegati con contratti di somministrazione presso gli enti previdenziali, la quale, oltre ad individuare un periodo transitorio necessario all'adozione di misure volte ad evitare interruzioni di continuità occupazionale, impegna l'Esecutivo ad assumere le iniziative di competenza al fine di permettere la prosecuzione dell'impiego di tali lavoratori. In proposito, ricorda peraltro che la possibile presentazione di una proposta emendativa riferita al primo provvedimento utile al-

l'esame del Parlamento, già preannunciata da taluni gruppi, rischia di rappresentare un rimedio tardivo e, soprattutto, un intervento promosso da soggetti diversi dall'Esecutivo, che invece ha assunto un preciso impegno in materia.

Alla luce di quanto testé esposto, ritiene che, a fronte di un chiaro indirizzo rivolto dal Parlamento al Governo, spetti ora a quest'ultimo tradurre con la massima urgenza in atti concreti quanto sollecitato in sede parlamentare, anche considerato che tra pochi giorni si esauriranno gli effetti dei provvedimenti transitori assunti dall'INPS, proprio a seguito della richiamata risoluzione. Nel dichiarare che si sarebbe attesa una maggiore sollecitudine del Governo su tale argomento, auspica pertanto che si possa intervenire nell'immediato per far fronte a tale esigenza.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) ritiene che il Parlamento, con l'approvazione della risoluzione appena richiamata, abbia svolto compiutamente il proprio ruolo di indirizzo verso il Governo, nel tentativo di

affrontare l'importante questione della scadenza dei contratti di somministrazione dei lavoratori impiegati presso l'INPS. Nel far notare che, grazie a tale atto d'indirizzo, si è riusciti a posticipare di qualche settimana la cessazione di questi contratti, auspica un intervento urgente del Governo affinché dalla fase transitoria (la cui efficacia si esaurirà nei prossimi giorni) si possa passare ad un regime definitivo, che contempra la prosecuzione dell'impiego di tali lavoratori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene che le questioni richiamate dai deputati intervenuti siano meritevoli di attenzione da parte della Commissione, che potrà valutare l'opportunità di svolgere eventuali approfondimenti di merito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la cui prossima riunione è fissata per domani. Auspica, in particolare, che si possa individuare una soluzione definitiva al problema, fornendo all'INPS e al Governo strumenti normativi cogenti rispetto alla problematica in esame.

Cesare DAMIANO (PD) coglie l'occasione del corrente dibattito per porre all'attenzione della Commissione anche un'ulteriore questione — che giudica in qualche modo collegata a quella testé ricordata dai deputati intervenuti — riguardante i vincitori e gli idonei dei concorsi pubblici. In proposito, sollecita la calendarizzazione di una proposta di legge a sua prima firma (A.C. 4116), recante disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime, che peraltro risulta già iscritta nel vigente programma dei lavori della Commissione, con inizio dell'esame previsto per il mese di aprile. Rileva, infatti, che l'argomento presenta profili di massima delicatezza, che richiedono una profonda riflessione da parte delle istituzioni, anche considerato che talune misure tese a prorogare l'efficacia delle graduatorie contenute in provvedimenti d'urgenza (ad esempio, il cosiddetto decreto « milleproroghe »)

esauriranno i propri effetti nel giro di qualche mese. Invita, quindi, anche gli altri gruppi a svolgere un approfondimento sul tema, al fine di verificare l'eventuale possibilità di elaborare proprie proposte di legge vertenti sulla materia.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ribadisce che qualsiasi ulteriore valutazione sulle questioni emerse potrà essere svolta nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione, ritiene che, a causa della particolare ristrettezza dei tempi, non sia possibile affrontare la questione dei lavoratori in somministrazione degli enti previdenziali nell'ambito dell'esame di un eventuale disegno di legge pendente alla Camera, ribadendo che sulla questione è ormai dovere del Governo intervenire con la massima urgenza.

Giovanni PALADINI (IdV) si associa alle considerazioni appena svolte, sottolineando l'importanza di giungere con la massima urgenza all'adozione di misure concrete che risolvano i problemi occupazionali dei lavoratori in oggetto.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto delle ulteriori sollecitazioni pervenute alla presidenza, invita nuovamente i rappresentanti dei gruppi a formulare le proprie considerazioni nell'ambito dei lavori degli organismi preposti alla programmazione dei lavori della Commissione, assicurando comunque che provvederà ad informare personalmente il presidente della Commissione stessa delle questioni sinora emerse.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 4220 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e IV un parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2011, emanato dal Governo al fine di attribuire un riconoscimento economico aggiuntivo al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fortemente impegnato – soprattutto nel corso degli ultimi anni – in una significativa attività di prevenzione e vigilanza, oltre che nello svolgimento di delicati incarichi di sicurezza pubblica, non soltanto sul territorio italiano, ma anche all'estero. Fa presente che il provvedimento in esame, dando seguito a precisi impegni assunti dallo stesso Governo anche in sede parlamentare, mira a dare maggiore concretezza al principio di « specificità » del comparto sicurezza e difesa – già previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto « collegato lavoro ») – la cui attuazione sul piano pratico non può non riguardare, a suo avviso, anche gli aspetti connessi al trattamento economico, pur nell'ambito di una politica di equilibrio della spesa pubblica, alla quale, in ogni caso, il comparto non si è sottratto. Ricorda, infatti, che anche il personale del comparto sicurezza e difesa è stato interessato dagli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010 (in particolare, dell'articolo 9, commi 1 e 21), che ha previsto un severo contenimento della spesa nel settore del pubblico impiego, rispetto al quale, tuttavia, proprio alla luce della richiamata specificità del comparto, è stato previsto un distinto fondo destinato al finanziamento di misure perequative (Fondo del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico).

Per le ragioni esposte, fa notare che il provvedimento in esame – composto di 2 articoli – estende anzitutto la durata del predetto Fondo (che diventa triennale e non più biennale) e ne dispone un incremento, in misura pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013: in tal modo, dunque, il Fondo raggiunge un ammontare complessivo di 505

milioni di euro (195 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 115 milioni per l'anno 2013). Rileva, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede la possibilità di una successiva, ulteriore, integrazione (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno) del citato Fondo, contemplando due diverse fonti di tale finanziamento aggiuntivo, rispettivamente in favore del personale delle Forze armate e in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Mette in evidenza, pertanto, che – alla luce dell'integrazione del Fondo – il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede conseguentemente di destinare le relative risorse alla corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: il provvedimento riconosce, tra i beneficiari dell'assegno, sia il personale in regime di diritto pubblico interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali, sia quello nei cui confronti ha trovato applicazione il blocco della progressione economica in base al decreto-legge n. 78 del 2010. Osserva, infine, che le misure dei richiamati assegni *una tantum*, nonché la ripartizione delle risorse disponibili tra le amministrazioni interessate, saranno definite successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 11-*bis*, del più volte richiamato decreto-legge n. 78.

In conclusione, preso atto dell'importanza di questo intervento economico-normativo e dei profili di stretta attinenza rispetto alle competenze della XI Commissione, preannuncia l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame, ferma restando l'opportunità di valutare le eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo dalle Commissioni di merito, nella fase di esame degli emendamenti. Nel frattempo, auspica che possa

svolgersi un articolato e approfondito dibattito sul testo in esame, il quale, mirando a tutelare la specificità di un settore importante del pubblico impiego, appare quanto mai meritevole di un ampio consenso tra i gruppi.

Giovanni PALADINI (IdV) fa notare che il provvedimento in esame, nel prevedere la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contiene misure tendenti a compensare solo parzialmente i blocchi stipendiali previsti dal decreto-legge 78 del 2010. In proposito, rileva che tali misure di contenimento della spesa pubblica (effettuate con l'ultima manovra economica dal Governo) si sono rivelate ampiamente sbagliate e irragionevoli rispetto alla specificità del comparto difesa e sicurezza, atteso che esse hanno inciso anche su dinamiche retributive connesse ad avanzamenti di ruolo e a cambi di funzioni. Osserva, inoltre, che per il finanziamento delle disposizioni in esame si attinge a risorse in precedenza già stanziare per il progetto di riordino delle carriere di tale personale, disegno più complessivo di riforma contemplato da altri provvedimenti pendenti presso le Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati, che, essendo volti a dare un definitivo assetto al regime economico e giuridico di tali lavoratori, risultano, a suo avviso, meritevoli di maggiore attenzione.

Per tali ragioni, pur giudicando opportuno adottare nell'immediato le misure di perequazione previste dal provvedimento in esame — che valuta, tuttavia, in termini ampiamente insufficienti — nei confronti di un personale ingiustamente danneggiato dalle recenti iniziative adottate dal Governo, ritiene necessario che il loro finanziamento non avvenga sottraendo le risorse destinate all'intervento normativo sulle carriere del personale delle forze dell'ordine. Preannuncia, dunque, la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella del relatore, nel presupposto che questi — secondo quanto

emerge dalla sua relazione introduttiva odierna — si limiti a proporre alla Commissione l'espressione di un parere favorevole senza ulteriori rilievi di merito: appare infatti essenziale, a suo giudizio, offrire una tutela efficace e adeguata ai lavoratori interessati, che attendono da tempo il giusto riconoscimento della loro particolare posizione nell'ambito della pubblica amministrazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

(Deliberazione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 6 aprile 2011, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

La Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.**PROGRAMMA**

In tutti i Paesi colpiti dalla crisi economica e finanziaria si assiste, pur con differenze significative tra le varie realtà produttive nazionali, alla crescita dei livelli di disoccupazione e a fenomeni di precarizzazione diffusa, soprattutto delle generazioni più giovani. Se è certo che l'andamento del ciclo economico incide direttamente sull'andamento occupazionale, da alcuni anni è tuttavia in atto una riflessione più ampia, tesa ad indagare tutti gli altri fattori che concorrono all'incremento delle condizioni di occupabilità dei lavoratori ed a promuoverne l'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di gradualità contrattuale (contratti flessibili, tirocini, apprendistato).

Un approccio moderno alle politiche del lavoro richiede di muoversi in ambiti più ampi rispetto a quelli tradizionali, che investono appieno anche i settori della formazione professionale, dell'educazione e dell'istruzione. I cambiamenti apportati dalle nuove tecnologie e la conseguente rapidità dei processi innovativi a livello aziendale, le nuove sfide della concorrenza sul mercato globale, la crescente domanda di manodopera specializzata e la costante evoluzione delle competenze professionali (*skills*) richieste, sono tutti fattori che richiedono un mercato del lavoro dinamico ed efficiente, sistemi educativi e formativi all'altezza delle nuove esigenze, nonché politiche pubbliche capaci di creare le condizioni affinché la domanda di lavoro del sistema produttivo, complessivamente considerata, possa trovare una corrispondente offerta, intesa come disponibilità di figure professionali in possesso delle competenze e della flessibilità organizzativa richieste dal mercato.

In tale contesto, l'attenzione del Parlamento dovrebbe concentrarsi su tre aspetti fondamentali.

In primo luogo, occorre verificare l'ampiezza dei fenomeni di *skill mismatches* (ossia di non rispondenza della forza lavoro alle professionalità richieste dal mercato) e di *skill gap* (ossia di obsolescenza professionale della forza lavoro), tenendo conto anche dell'importante ruolo svolto dalla manodopera straniera in alcuni settori. Conseguentemente, va valutata la capacità del sistema formativo ed educativo di rispondere alle esigenze del mondo produttivo, a partire dall'analisi delle più significative esperienze di raccordo tra sistema scolastico-universitario e tessuto produttivo locale messe in atto in taluni contesti, individuando gli strumenti — anche di carattere normativo — idonei a consentire la diffusione delle migliori pratiche. In tale ambito, un'attenzione particolare dovrà essere dedicata al ruolo strategico svolto dal corpo insegnante (valutandone anche eventuali aspetti riguardanti lo specifico status giuridico e professionale, oltre che quello « motivazionale ») e dai servizi di orientamento scolastico e professionale, nonché al ruolo dei centri per l'impiego e degli intermediari privati nei servizi di collocamento.

Un secondo filone di indagine dovrebbe riguardare la formazione professionale, settore in rapida trasformazione che sempre più assume un ruolo centrale nelle politiche attive del lavoro. Innanzitutto, occorre verificare l'evoluzione dell'assetto istituzionale (e, in particolare, il ruolo assunto da regioni ed enti locali nell'ambito della cornice definita a livello nazionale) e la sua capacità di rispondere alle

esigenze formative espresse dalle realtà economiche e produttive più dinamiche. In tale ambito, di grande interesse sono anche le ormai numerose esperienze messe in atto dalle parti sociali (si pensi ai fondi interprofessionali per la formazione continua), il cui ruolo, destinato indubbiamente a crescere nel futuro, richiede comunque l'inquadramento all'interno di un sistema coerente e capace di valorizzare le sinergie pubblico-privato. Un'attenta riflessione, al riguardo, dovrà essere infine dedicata alle strategie da mettere in campo per far fronte ai vincoli di finanza pubblica e ai riflessi che questi potranno avere sul buon funzionamento del sistema nel suo complesso.

Un terzo e ultimo filone di indagine dovrà essere quello dell'inserimento lavorativo dei giovani, con particolare attenzione alle forme contrattuali flessibili introdotte nel nostro ordinamento negli ultimi anni. Se è indubbio, infatti, che si tratta di strumenti che hanno consentito di creare nuove opportunità occupazionali per molti lavoratori (probabilmente sottraendo migliaia di giovani a un destino fatto di disoccupazione o occupazione in nero), è altrettanto certo che da qualche tempo — e, in particolare, nell'attuale contesto di crisi economica — la loro ampia diffusione stia facendo emergere fenomeni di precarizzazione diffusa e di lunga durata, sui quali occorre aprire una riflessione seria e scevra da condizionamenti ideologici o di parte.

In questo quadro, la XI Commissione intende avviare una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, che abbia lo scopo di indagare sugli aspetti sopra indicati al fine di individuare gli strumenti attraverso i quali intervenire per superare gli elementi di criticità che ancora caratterizzano l'inserimento lavorativo nel nostro Paese.

A tal fine l'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro dell'istruzione, università e ricerca

Ministro della pubblica amministrazione e innovazione

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

UPI (Unione province d'Italia)

ISTAT

CNEL

ISFOL

CENSIS

EURISPES

FORMEZ

Organizzazioni sindacali

Confindustria

Rete imprese Italia

Associazioni rappresentative degli intermediari del lavoro

Consorzio universitario AlmaLaurea

Centri di ricerca, associazioni ed istituti, anche universitari, nonché organismi, nazionali ed internazionali, specializzati nelle tematiche dell'indagine.

L'indagine conoscitiva potrà, altresì, prevedere lo svolgimento di incontri e sopralluoghi, con particolare riferimento alle questioni che la Commissione riterrà di maggiore interesse, anche alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine stessa. In tal caso, saranno avviate le necessarie procedure per l'autorizzazione di eventuali missioni.

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato per il 15 luglio 2011.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Fondazione Santa Lucia di Roma » in merito all'attuale situazione economico-finanziaria della Fondazione	123
Sui lavori della Commissione	123
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
AVVERTENZA	124

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Fondazione Santa Lucia di Roma » in merito all'attuale situazione economico-finanziaria della Fondazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Paola BINETTI (UdC), auspica, anche in riferimento all'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per la pre-

disposizione del programma dei lavori della Commissione da aprile a giugno 2011, che l'attività della Commissione compia, nelle prossime settimane, un salto di qualità dal punto di vista del metodo, orientandosi al perseguimento degli obiettivi prefissati e, quindi, alla conclusione dell'esame dei troppi provvedimenti avviati e non conclusi.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che il problema sollevato dalla collega Binetti attenga essenzialmente ai rapporti all'interno del gruppo dell'Unione di Centro e debba, pertanto, essere risolto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, senza che esso si traduca in una critica ingiustificata nei confronti della Commissione nel suo complesso.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, osserva che, poiché anche altri deputati hanno preannunciato di voler intervenire su quanto convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alla programmazione dei lavori della Commis-

sione, le questioni sollevate dalla collega Binetti potranno essere affrontate nella riunione dell'ufficio di presidenza già convocata per domani.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2011.

Carlo CICCIOI, *presidente*, ricorda che nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il gruppo del partito democratico ha formalizzato la richiesta, preannunciata nella seduta del 5 aprile dall'onorevole Farina Coscioni, di dati e informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, in riferimento alle proposte di legge in esame.

Come convenuto in tale riunione, si proseguirà con l'esame preliminare, concluso il quale la Commissione, prima di passare alla fase dell'adozione del testo base o della elaborazione di un testo unificato, rimarrà in attesa dei dati da parte del Governo. Il termine per la trasmissione di tali dati e informazioni sarà stabilito dall'ufficio di presidenza, nella riunione di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per il periodo aprile-giugno 2011.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (*Svolgimento e conclusione*) 125

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Alle Commissioni riunite I e IV) (*Esame e rinvio*) 126

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Esame congiunto e rinvio*) 126

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

L'ingegner Ester ROTOLI, *direttore della Direzione centrale rischi dell'INAIL*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi il deputato Anita DI GIUSEPPE (IdV), cui replica l'ingegner Ester ROTOLI, *direttore della Direzione centrale rischi dell'INAIL*.

Interviene altresì la dottoressa Grazia VERDUCI, *dirigente dell'Ufficio vigilanza assicurativa della Direzione centrale rischi dell'INAIL*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 4220 Governo.

(Alle Commissioni riunite I e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giovanni DIMA (Pdl), *relatore*, nel preannunciare il suo giudizio positivo sul decreto legge n. 27 del 2011, fa presente che esso dispone l'erogazione di complessivi 345 milioni di euro, per il triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e, per quel che attiene alla competenza della Commissione Agricoltura, del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi della legge n. 121 del 1981, è ricompreso, tra le Forze di polizia.

Ricorda quindi che il decreto-legge in esame risponde alle specificità del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, che ha in ogni caso partecipato al complessivo contenimento della spesa per il personale pubblico, disposto con il decreto-legge n. 78 del 2010 (in particolare con l'articolo 9, commi 1 e 21).

Nello specifico, l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che la dotazione del Fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale del comparto, di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, sia incrementata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 di 115 milioni di euro. Il Fondo disporrà pertanto complessivamente di 195 milioni di euro per il 2011 e il 2012 e di 115 milioni di euro per il 2013. Si prevede anche la possibilità di una successiva ulteriore integrazione del citato Fondo, che potrà essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i ministri della difesa e dell'interno.

Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il predetto Fondo sia destinato alla corresponsione di assegni *una tantum* in favore del personale in questione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, saranno individuate le misure degli assegni *una tantum*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricordando che le Commissioni riunite I e IV esamineranno nella giornata di domani gli emendamenti al decreto-legge, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, i due atti saranno esaminati congiuntamente.

La Commissione concorda.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) segnala in via preliminare l'opportunità che sulla materia la Commissione proceda ad un ciclo di audizioni informali.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i gruppi a formulare proposte per lo svolgimento di un concentrato ciclo di audizioni informali, precisando che lo stesso potrà essere definito nella riunione di domani dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	132

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	140

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 marzo 2011 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Com-

missione del disegno di legge comunitaria per il 2010 (C. 4059-A). Nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 7 aprile si è quindi stabilito – come peraltro indicato dal relatore in Assemblea – che oggetto di approfondimento siano esclusivamente gli articoli 13 e 21, già accantonati in sede di Comitato dei nove. A tal fine, gli emendamenti già presentati nel corso dell'esame in Assemblea, e riferiti agli articoli 13 e 21, si intendono rappresentati in XIV Commissione e sono stati trasmessi rispettivamente, per il parere di competenza, alle Commissioni IX (Trasporti) e VI (Finanze), insieme ai due nuovi emendamenti 13.100 del Relatore e 21.100 Mariani.

Il Relatore ha inoltre presentato alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni

formulate dalla V Commissione Bilancio ex articolo 81, quarto Comma, della Costituzione.

Il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Avverte infine che la VI Commissione Finanze ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21 e che questi non saranno dunque posti in votazione; la IX Commissione Trasporti non si è invece ancora espressa sugli emendamenti riferiti all'articolo 13 e ritiene pertanto opportuno rinviare ad altra seduta il punto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo

emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Il provvedimento si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che la Convenzione consente alle Parti – Stati membri del Consiglio d'Europa e paesi membri dell'OCSE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa in materia fiscale che può realizzarsi in tutte le forme, dallo scambio di informazioni tra le Parti all'assistenza e al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale. Inoltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo, che consente una partecipazione limitata solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo per certi tipi di imposte.

Il Protocollo in esame si è reso necessario al fine di allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni. Esso si compone di un Preambolo e di dieci articoli.

In particolare, l'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti, o fornire informazioni, tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, applicando nel contempo i più

elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.

L'articolo II precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardino.

L'articolo III precisa il livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni, introducendo nel contempo la previsione che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o prassi.

Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, l'articolo V, che sostituisce l'articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali.

L'articolo VII interviene a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell'Unione europea: la norma, infatti, prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.

Con l'articolo VIII si consente l'adesione alla Convenzione anche agli Stati che non sono membri dell'OCSE né del Consiglio d'Europa: è prevista un'apposita procedura in tale senso che richiede, al momento necessario, l'espressione di un pa-

rere favorevole all'adesione di uno Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione.

L'articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988. L'entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione.

L'articolo X, infine, individua i compiti attribuiti al Depositario.

Nell'analisi tecnico-normativa del provvedimento si specifica che, quanto all'impatto del Protocollo sull'ordinamento dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e Parti della Convenzione, come previsto dall'articolo VII del Protocollo, possano applicare, nelle reciproche relazioni, le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.

Si riserva di presentare al termine del dibattito un parere sul provvedimento in esame che, alla luce degli elementi esposti, non sembra porre alcun problema di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI

ART. 13.

Sopprimere il comma 3.

13. 50. Calabria.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmittiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ».

13. 100. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

« 6-bis. Fermo restando quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, e n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, che individuano 25 reti televisive nazionali terrestri, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di operatori nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di operatori nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmittiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ».

13. 52. Calabria.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: « decreti legislativi sono adottati » aggiungere le seguenti: « , sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ».

13. 54. Cimadoro, Piffari, Monai.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sol-

lecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera a), sostituire la parole: di accesso al mercato *con le seguenti:* dei diritti di accesso;

lettera q), sostituire le parole: nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* ed aggiornamento, coerentemente con il criterio di cui alla lettera *0a)*, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore.

13. 16. Monai, Porcino, Borghesi, Cimadoro, Piffari.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sostituire le parole: nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* ed aggiornamento, coerentemente con il criterio di cui alla lettera *0a)*, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore.

13. 51. Porcino, Monai, Borghesi, Cimadoro, Piffari.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni.

13. 17. Buttiglione.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: dello spettro radio *fino alla fine della lettera con le seguenti:* a livello comunitario dello spettro radio, senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione.

13. 55. Monai, Cimadoro, Piffari.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguente:

d-bis) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga con l'obiettivo di assicurare un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno.

13. 53. Cambursano, Messina, Monai.

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: dei portatori di esigenze sociali particolari *aggiungere le seguenti:* , per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione.

13. 56. Piffari, Cimadoro, Porcino.

Al comma 4, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) rafforzamento della libertà dell'utente, affinché possa gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati attraverso le opzioni fornite dai sistemi di navigazione o da altre applicazioni.

13. 57. Monai, Cimadoro, Piffari.

ART. 16.

Al comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: « della finanza pubblica » con le seguenti: « del bilancio dello Stato ».

16. 100. Il Relatore.

ART. 18.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della

giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo ».

18. 100. Il Relatore.

ART. 21.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) la previsione di un equo indennizzo relativo agli investimenti effettuati dal concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

21. 2. Marchioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) la previsione di un equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

***21. 5.** Mariani, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) la previsione di un equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

***21. 50.** Ciccanti, Scanderebecch, Poli, Bosi, Mondello, Nunzio Francesco Testa, Ria, Ruggeri, Naro, Mereu.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riorganizzazione, il coordinamento, la semplificazione in un unico testo organico della legislazione relativa alle *concessioni demaniali specificamente rilasciate a fini turistico-ricreativi* e a scopo di tutela del paesaggio e della sicurezza nella fruizione del mare, delle spiagge e degli arenili oltre che dell'integrità dell'ambiente marittimo quali funzioni e finalità di pubblico interesse attribuite in via sussidiaria ai concessionari ex articolo 118, comma 4, della Costituzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento e attribuzione ad ogni concessionario dei compiti, poteri e doveri di polizia, tutela e conservazione ambientale e delle acque del mare, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, e dei doveri e compiti di tutela e conservazione del paesaggio marittimo tipico delle località, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;

b) riconoscimento e attribuzione ad ogni concessionario dei compiti e doveri di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza della balneazione turistica e ricreativa, anche ai fini di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;

c) riconoscimento del valore della continuità e della regolarità dell'esercizio delle funzioni e finalità di pubblico inte-

resse garantite da ciascun concessionario, tramite autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui ai punti *a)* e *b)* rilasciata nominativamente alla ditta, associazione, impresa, consorzio o società e trasferibile solo previa verifica della permanenza dei necessari requisiti;

d) previsione del presupposto rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti *a)* e *b)*, a tempo indeterminato, da parte delle competenti autorità amministrative e di polizia, con verifica triennale della permanenza dei necessari requisiti, a pena di decadenza dalle autorizzazioni e, dunque, dalla concessione demaniale;

e) previsione tassativa ed espressa dei casi di revoca e di decadenza del concessionario dal titolo concessorio e di uno statuto dei requisiti soggettivi del concessionario, ivi compresa l'assenza di pendenze fiscali non regolarizzate dell'azienda concessionaria, e l'assenza di pendenze e condanne penali;

f) previsione di una disciplina organica delle definizioni, dei titoli, dei procedimenti e delle facoltà di costruzione di beni immobili sul demanio marittimo turistico-ricreativo, con espressa definizione delle classi e categorie delle costruzioni ai fini dell'applicazione dei canoni concessori previsti con e stabiliti con legge e ai fini dell'acquisizione delle costruzioni anzidette da parte dell'ente proprietario all'elenco dei propri beni in caso di revoca, decadenza o scadenza;

g) previsione della facoltà, per l'ente proprietario, di prevedere eccezionalmente un termine di durata del titolo concessorio:

in caso di motivate e improrogabili esigenze di pubblico interesse;

per un periodo temporale di validità del titolo non inferiore a 30 anni;

h) previsione di alienazione del bene marittimo oggetto di concessione che, per natura e funzione, sia escluso dalla ca-

tegoria dei beni demaniali e che, previo apposito provvedimento di sottrazione dello stesso alla pubblica funzione, potrà essere alienato con obbligo di previsione di una clausola di opzione per il concessionario.

i) previsione, nei casi di revoca o decadenza ovvero scadenza del titolo concessorio:

della indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, che escluda gli importi economici dal novero degli elementi passibili di valutazione nelle offerte progettuali;

del pieno indennizzo del concessionario revocato, decaduto o scaduto con un importo corrispondente al valore delle opere legittimamente compiute e gli investimenti autorizzati ed eseguiti sulla superficie della concessione che non siano stati ammortizzati e remunerati alla data di revoca, decadenza o scadenza del titolo, ovvero, laddove sulla superficie della concessione insista un'azienda turistico-ricreativa, con un importo corrispondente al valore commerciale dell'azienda, comprensivo dell'avviamento, dimostrato con perizia asseverata da iscritto ODCEC.

5. Il Governo è, altresì, delegato alla delegificazione della normativa del settore e alla emanazione di decreti correttivi entro un termine massimo di due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo emanato in esecuzione della delega di cui al comma 4.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le parole: , nonché delega al Governo in materia di speciali concessioni demaniali.

21. 100. Mariani, Gozi, Fontanelli, Reallacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la facoltà di rinegoziazione del titolo concessorio, per la durata massima prevista dalla legge, con esclusione delle procedure concorsuali per le concessioni esistenti con aziende turistiche, a fronte di investimenti economici pendenti o da realizzare, finalizzati, oltre che alla realizzazione del rispondente interesse pubblico anche alla preservazione ed al consolidamento delle identità storico-locali;

b) tutelare il principio del legittimo affidamento derivante dalla certezza del diritto, prevedendo l'esclusione dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2010, delle esistenti concessioni demaniali marittime con aziende turistiche ivi insistenti, in virtù dello sviluppo conseguito in ottemperanza delle leggi, dei regolamenti e della pianificazione territoriale ed in quanto soggetti investiti anche di una funzione di controllo e di tutela del bene demaniale

affidato e di sicurezza nei confronti degli utenti.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

21. 51. Ciccanti, Scanderebech, Poli, Bosi, Mondello, Nunzio Francesco Testa, Ria, Ruggeri, Naro, Mereu.

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere le parole da: « , senza oneri aggiuntivi » fino a: « normativa vigente, ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

25. 100. Il Relatore.

ART. 29.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

29. 100. Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 6, dopo le parole: « rischi ambientali » aggiungere le seguenti: « predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

31. 100. Il Relatore.

ART. 39.

Al comma 3, sostituire le parole: « pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, » con le seguenti: « valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ».

39. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE
in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def.****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminato il « Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici » (COM(2011)15 def.);

apprezzato il lavoro compiuto volto a effettuare una ricognizione complessiva e organica sui diversi aspetti che riguardano la normativa a livello europeo vigente in materia e i margini per eventuali integrazioni o modifiche;

rilevato che il metodo adottato anche in questa occasione dalle Istituzioni dell'UE consente di affrontare questioni complesse e di suscitare sulle stesse un largo confronto attraverso il quale acquisire utili elementi di valutazione da parte delle istituzioni pubbliche e degli operatori del mercato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valutino con particolare attenzione le proposte avanzate nel documento volte a semplificare alcune procedure e a ridimensionare gli adempimenti e gli oneri burocratici non soltanto a carico delle imprese ma anche delle stesse stazioni appaltanti, specie quando si tratta di enti di minore dimensioni;

b) si considerino le potenzialità degli appalti ai fini dell'attuazione della strategia Europa 2020, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione, il rispetto dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	141
Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli e il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, tenuto conto dei sopravvenuti impegni del Governo, propone, come già preavvisato per le vie brevi, di sospendere brevemente la seduta per procedere alla riunione dell'uf-

ficio di presidenza, al cui termine proseguire nell'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nell'aderire alla proposta, riterrebbe tuttavia previamente necessario che il Governo, alla luce degli intendimenti espressi da alcuni dei suoi componenti di uscire dall'Unione europea, cui conseguirebbe l'impossibilità di avvalersi dei relativi fondi, chiarisse con quali risorse verranno attuati gli interventi previsti dallo schema di decreto.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nell'osservare che la questione posta dalla collega non trova riscontro negli attuali assetti istituzionali, e che comunque la Commissione non appare la sede idonea per tali valutazioni, sospende la seduta, che riprenderà al termine dell'ufficio di presidenza.

La seduta sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.30.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) nel sottolineare l'importanza del provvedi-

mento in esame, che ritiene debba essere approvato in tempi brevi, invita i relatori ad una riflessione su talune questioni che meritano a suo avviso di essere approfondite, ad iniziare dall'impianto complessivo dello schema di decreto in esame sotto il profilo dell'attuazione dell'articolo 16 della legge delega e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Evidenzia, a tale proposito, come il provvedimento non rappresenti che una parziale attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 16, con particolare riferimento ai diritti della persona, che ritiene non siano adeguatamente considerati, e all'insufficiente attenzione alle specifiche realtà territoriali degli enti locali, nonché alla loro collocazione geografica. Richiama al riguardo la necessità di focalizzare lo scopo da perseguire con il provvedimento in esame, ovvero la promozione dello sviluppo economico e sociale, indipendentemente dalle cause, storiche o geografiche, che hanno generato l'insoddisfacente grado di infrastrutturazione, ricordando che né la Costituzione né la legge delega distingue tra le cause che hanno generato lo squilibrio nell'allocazione delle risorse. Reputa che tale finalità debba essere meglio esplicitata nel provvedimento, indipendentemente dalle valutazioni circa il processo e la tipologia di risorse con i quali si mira a raggiungere il predetto scopo.

Paventa inoltre il rischio di un irrigidimento dei meccanismi di finanziamento disciplinati dal testo all'esame per effetto del possibile collegamento, sul quale è opportuno essere prudenti, tra lo schema in esame e il decreto interministeriale recante la ricognizione degli interventi infrastrutturali, che dovrebbe essere funzionale alla individuazione, nel programma da inserire nella Decisione di finanza pubblica, dei citati interventi.

Relativamente poi alla più volte segnalata difficoltà di un corretto e completo utilizzo delle risorse del FAS e dei fondi strutturali europei, sottolineata l'essenzialità di individuare nuovi e più efficaci strumenti che ne consentano un migliore impiego, richiama quanto segnalato dal

relatore D'Ubaldo circa il problema della partecipazione dei concessionari dei servizi pubblici ai contratti istituzionali di sviluppo, istituiti e disciplinati dall'articolo 6, ritenendo che si possa prevedere che alla loro stipula intervengano anche le province e i comuni interessati. In proposito invita i relatori a compiere uno sforzo in ordine alla individuazione di ulteriori elementi che possano migliorare, in termini di efficacia e responsabilizzazione degli enti coinvolti, il nuovo strumento del contratto istituzionale di sviluppo.

Rilevata la necessità di definire un insieme unitario e coerente di strumenti per la gestione delle risorse, ritiene lacunosa, e quindi suscettibile di un intervento migliorativo, l'attuale formulazione dell'articolo 7, nella parte in cui è previsto che sia affidata a uno o più decreti legislativi l'introduzione di ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge n. 42, con il rischio, in assenza di una specifica disposizione, che si generi un sistema disorganico e confuso. Tra le carenze del provvedimento segnala inoltre la questione delle regioni a statuto speciale, che andrebbe affrontata e approfondita, anche considerando che i loro ordinamenti sono rimasti esclusi dall'applicazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale finora approvati.

Invita infine i relatori a riflettere sulle questioni ora esposte ed eventualmente considerarle ai fini della redazione della loro proposta di parere, che auspica possa essere il risultato di un percorso condiviso.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nel sottolineare come i decreti legislativi finora approvati presentino una certa indeterminazione in merito alla spesa in conto capitale rispetto all'attuazione dei principi della legge delega, nonché alla trasformazione dei trasferimenti connessi a tale spesa ed ai meccanismi perequativi previsti per le risorse a carattere aggiuntivo, osserva che l'attuazione di tali principi manca anche con riferimento alla perequazione infrastrutturale, considerato che il decreto interministeriale di recente pubblicazione non fa alcun riferimento ai

livelli essenziali delle prestazioni né, di conseguenza, ai fabbisogni standard. In proposito suggerisce come, in attesa della determinazione dei Lep, sarebbe utile riferirsi agli obiettivi di servizio, già introdotti con il decreto sui fabbisogni di comuni e province, nonché con quello relativo ai fabbisogni delle regioni. Ritenendo particolarmente necessario estendere l'indagine relativa alla perequazione infrastrutturale legata alle funzioni fondamentali dei comuni anche a settori diversi da quelli della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione, rimarca la necessità di considerare ulteriori indicatori quali la domanda di tali servizi da parte di soggetti privati ed imprese. In ordine al trasporto pubblico locale, peraltro, occorrerebbe definire le caratteristiche della perequazione relativa alle spese correnti, con specifico riferimento ai livelli di servizio.

Osservando inoltre come l'ambito degli interventi ordinari e di quelli aggiuntivi possa essere tracciato solo dopo che sia stata fornita una definizione dei fabbisogni standard, sottolinea come, da una parte, sia necessario – per i settori in cui sono presenti i Lep – stabilire un legame tra la convergenza ai fabbisogni standard e la perequazione infrastrutturale ordinaria e come, dall'altra, l'intervento a carattere speciale nelle aree con gravi squilibri di sviluppo possa prevedersi al solo fine di accelerare il percorso di convergenza già delineato con le procedure ordinarie. Al riguardo, nel considerare tuttora aperta la questione relativa alle spese in conto capitale diverse da quelle in infrastrutture, chiede al Ministro se il Fondo per lo sviluppo e la coesione previsto nel decreto vada collegato esclusivamente con la programmazione delle risorse per gli anni successivi al 2013 ovvero, anche con la riprogrammazione delle risorse per il settennio 2007-2013 ancora in corso.

Inoltre, sottolinea la necessità che non venga interamente stabilita dall'Unione europea la coerenza tra la programmazione comunitaria e quella nazionale con riferimento alle aree in ritardo di sviluppo. Al riguardo propone che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la parte non

destinata al cofinanziamento dei fondi comunitari in senso stretto, sia indirizzata ad obiettivi più propriamente nazionali, destinando ad esempio una quota del 30 per cento dello stesso ad un fondo di riserva da programmare in relazione agli obiettivi di convergenza dei fabbisogni standard e lasciando la restante parte del 70 per cento alla programmazione dettata dai regolamenti europei.

Nel proporre ulteriori elementi di correzione del provvedimento, sottolinea che per i documenti programmatici previsti dalle norme comunitarie si debba prevedere l'intesa con le regioni, nonché la valorizzazione del principio del partenariato sociale; con riferimento al documento di indirizzo strategico previsto dal decreto, sottolinea poi come lo stesso meriterebbe una maggiore valenza politica mediante la previsione di un passaggio parlamentare per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Tra le possibili correzioni enumera altresì il potenziamento delle funzioni del Ministro delegato e un ridimensionamento del ruolo del CIPE, che ritiene eccessivo; l'estensione dell'apparato sanzionatorio a tutti i soggetti attuatori del contratto istituzionale di sviluppo, compresi quelli centrali nonché la piena tracciabilità contabile delle risorse trasferite ai soggetti attuatori al fine dell'applicazione «alla fonte» del Patto di stabilità interno. Nel ricordare inoltre come non vi sia stata un'effettiva accelerazione delle procedure di attuazione con riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito della legge obiettivo, suggerisce di sostituire il riferimento a tale legge con la previsione di un *general contractor*.

In ultimo, proponendo di collegare il principio di condizionalità al raggiungimento di obiettivi di servizio cui riferire appositi meccanismi di premialità, considera opportuno prevedere l'attribuzione alle strutture centrali, ed in particolare al Dipartimento delle politiche di sviluppo, di un più forte ruolo nel processo di valutazione dei progetti, nonché la specificazione del predetto principio nell'ambito di settori omogenei.

Conclude con riferimento al tema della *governance*, la quale – ritiene – appare solo una parziale centralizzazione delle procedure di programmazione, occorrendo definire un più preciso contenuto giuridico del contratto istituzionale di sviluppo, l'attuazione di nuove forme di assistenza tramite apparati costituiti in partenariato da Stato e regioni, nonché, infine, l'attribuzione di un più ampio ruolo agli enti pubblici territoriali in fase di programmazione e di attuazione dei progetti, attesa la maggiore efficienza della spesa in conto capitale di comuni e province per un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

Il ministro Raffaele FITTO sottolinea come la considerazione della attuale fase emergenziale in merito all'utilizzo dei fondi comunitari debba essere tenuta presente ai fini di valutare i possibili effetti migliorativi derivanti dalla più certa definizione della nuova programmazione prevista nel provvedimento, anche alla luce delle indicazioni contenute nel V Rapporto sulle politiche di coesione dell'Unione europea. Ricorda in proposito che al 31 dicembre 2011 dovranno essere spesi 8 miliardi di fondi comunitari, mentre alla data odierna ne risultano spesi solo 3 miliardi: a suo avviso il ritardo è dovuto ad un approccio sbagliato nella tempistica da parte delle amministrazioni, che determina il rischio di perdere la disponibilità di quelle risorse, con conseguente penalizzazione delle qualità della spesa.

Ritiene altresì che il CIPE debba continuare a mantenere l'attuale ruolo nel definire le politiche di programmazione e di assegnazione delle risorse: infatti il nuovo istituto del « contratto istituzionale di sviluppo » non viene esaminato dal Consiglio dei ministri, ma deliberato dal CIPE in virtù anche dell'assegnazione a ciascun contratto delle risorse – per la cui gestione il CIPE medesimo costituisce la sede più idonea – per finanziarne gli interventi. Ricorda che il contratto viene sottoscritto dalle parti interessate, compresi i concessionari di servizi pubblici, le quali assumono impegni e responsabilità, con conseguente potere sostitutivo ai sensi

dell'articolo 120 della Costituzione in caso di inerzia o inadempimento. Tale contratto, sottolinea, non deve essere percepito solo come strumento per la realizzazione di infrastrutture, ma può riguardare anche altri settori, quali la sicurezza, gli incentivi e l'occupazione anche nella forma del credito di imposta. In ordine poi al tema, posto nell'intervento precedente, della condizionalità, rammenta come questa, costituisca un requisito richiesto in sede europea, e vada ovviamente riferita al settore nel cui ambito interviene il progetto finanziato.

Ritenendo, per quanto sopra esposto che lo scenario attuale debba essere completamente modificato, conferma la propria disponibilità ad un pieno confronto con la Commissione, ricordando peraltro come, anche in passato, siano state effettuate delle riforme sulle modalità di utilizzo dei fondi comunitari che, pur operate con il consenso di tutte le forze politiche e sociali, non hanno prodotto risultati soddisfacenti. Sottolineando come i dati oggettivi impongano la necessità di modificare l'attuale sistema, segnala l'importanza di correggere fin da ora il ciclo di programmazione 2007-2013, anche al fine di ottenere una valida base di partenza per il successivo ciclo di programmazione.

Ricorda che nella recente visita svolta con il commissario europeo Hahn di alcune regioni del Mezzogiorno è stata condivisa con le amministrazioni una tempistica che prevede entro la fine di maggio l'impegno del 100 per cento delle risorse da spendere entro la fine del 2011, con eventuale sanzione del definanziamento dell'1,5 per cento dell'intero programma; una ulteriore sanzione sarà applicata nel caso che ad ottobre la spesa effettiva non abbia raggiunto il 70 per cento.

Considerando che l'Unione europea destina all'Italia una considerevole quantità di risorse, ritiene necessario, per la credibilità del sistema paese anche alla luce della definizione del nuovo ciclo di programmazione, che a fine anno le risorse comunitarie assegnate possano essere pienamente utilizzate, tenuto anche conto che il provvedimento in esame viene tra l'altro

a trasporre a livello normativo quanto già in parte definito con la recente delibera del CIPE n. 1 del 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa nella seduta del 29 marzo 2011 dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi della collaborazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 42 del 2009, dei seguenti ulteriori esperti: avv. Francesca Orlando, prof. Marcello Barbaro, prof. Marcello Degni, prof.ssa Paola Casavola e prof. Marcello Montefiori. L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, nella riunione dello scorso 7 aprile, ha convenuto di riscontrare positivamente la proposta, avanzata a questa Commissione dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, relativa ad una collaborazione da parte

della Scuola medesima in ordine alla elaborazione di approfondimenti sulla normativa attuativa del federalismo fiscale. A tal fine la Scuola curerà la predisposizione di analisi ed elaborati e, inoltre, potrà curare specifici approfondimenti su temi segnalati dalla Commissione. La documentazione verrà pubblicata, sotto la piena ed esclusiva responsabilità della Scuola, su uno specifico Portale nel proprio sito istituzionale. Il Portale potrà così costituire un utile strumento di monitoraggio e di interazione con altri soggetti istituzionali circa l'evoluzione applicativa della disciplina federalista. L'ufficio di presidenza ha altresì convenuto l'assegnazione alla Scuola di uno specifico contributo di cinquemila euro a valere sulla dotazione della Commissione, in ragione di anno e per la durata della collaborazione, al momento ipotizzata per un biennio, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salva la facoltà della Commissione di interromperla anticipatamente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali relative alle elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011 – Documento n. 11 (<i>Esame e approvazione con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni concernenti l'applicazione del documento n. 10, recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)", approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011, alle elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011 »</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	149
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (<i>Esame e rinvio</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Testo proposto dal Relatore sen. Pardi</i>)	151
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Rinvio del seguito della discussione. Rinvio del seguito dell'esame di schemi di risoluzione</i>)	148

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 12.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Il PRESIDENTE propone di invertire l'ordine del giorno, procedendo preliminarmente all'esame della delibera concernente le elezioni amministrative in Sicilia.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali relative alle elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011 – Documento n. 11. (*Esame e approvazione con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni concernenti*

l'applicazione del documento n. 10, recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)", approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011, alle elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011 »).

Il PRESIDENTE, *relatore*, illustra il contenuto della bozza di delibera, necessaria per estendere alle consultazioni comunali in Sicilia l'applicazione delle disposizioni di cui alla delibera già approvata dalla Commissione il 5 aprile per le elezioni amministrative previste in altre Regioni. Sottolinea anche la necessità di apportare una modifica al titolo della delibera stessa.

Su richiesta del senatore MORRI (PD), precisa altresì che, anche se le consultazioni in oggetto avranno luogo in date diverse, le elezioni comunali in Sicilia rientrano comunque nel computo complessivo che porta l'insieme delle consultazioni ad interessare oltre un quarto del corpo elettorale.

La Commissione approva all'unanimità la delibera, con il suo nuovo titolo, autorizzando il Presidente ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

(Esame e rinvio).

Il senatore PARDI (IdV), *relatore*, illustra lo schema di delibera predisposto, sottolineando la necessità di addivenire ad una sua celere approvazione, stante la

rilevanza dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria. Rappresenta quindi la tipologia delle trasmissioni di comunicazione politica, nonché le categorie dei soggetti cui vengono riservati gli spazi, evidenziando che, in relazione alla concomitanza con le consultazioni elettorali amministrative, occorre prestare particolare attenzione al rispetto delle regole nella distribuzione degli spazi. È altresì necessario assicurare la massima divulgazione allo svolgimento dei *referendum* e ai temi da essi trattati, invitando la società concessionaria a ricorrere il più possibile alle fasce orarie di maggiore ascolto. Il settore dell'informazione è infine regolamentato attraverso la garanzia del pieno contraddittorio tra le due opposte posizioni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritiene che, stante la preliminare affermazione contenuta nell'articolo 1, è possibile non ripetere la precisazione circa la suddivisione tra favorevoli e contrari ai quesiti referendari.

Il PRESIDENTE ritiene che tale correzione può essere riservata alla fase di coordinamento finale.

Valutando il testo di base decisamente valido, il deputato BELTRANDI (PD) si riserva di proporre solo piccole correzioni attraverso pochi emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di domani, mercoledì 13 aprile 2011.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Rinvio del seguito della discussione. Rinvio del seguito dell'esame di schemi di risoluzione).

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 13 aprile, alle ore 14.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO 1

Documento n. 11 – Disposizioni concernenti l'applicazione del documento n. 10, recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) », approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011, alle elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione »,

tenuto conto che con comunicazione del Ministero dell'interno del 5 aprile 2011 è stato reso noto che la Regione Siciliana ha convocato, per i giorni domenica 29 e lunedì 30 maggio 2011, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale in 27 comuni;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

c) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla

programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

d) la delibera sulle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) approvata dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011;

e) lo Statuto della Regione Siciliana;

f) il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana » e successive modifiche;

g) la legge della Regione Siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana e successive modifiche;

h) la legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante « Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica »;

i) la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante « Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

l) la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante « Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale »;

m) il decreto dell'Assessore regionale della Regione Siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante « Elezioni dei Sindaci, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali »;

considerando la sostanziale concomitanza del periodo delle elezioni in oggetto con quello delle consultazioni di cui alla delibera citata al punto d), che interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 28 e 29 maggio, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

2. Alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al provvedimento recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) », approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011.

3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE (Sen. Pardi)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessso

che con decreti del presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante

a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su

ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-

televisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 in premessa ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto; per ciascun quesito referendario, tutti gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all'articolo 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'articolo 7;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

ART. 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo que-

sito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito;

b) le forze politiche che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro

interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

ART. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione).

1. A partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI cura l'illustrazione su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

3. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

ART. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

1. La Direzione di RAI Parlamento, a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei *referendum*, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare

le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza, per ciascun quesito referendario, di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire;

c) i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento alle competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire,

anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente le consultazioni la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una sospensione temporanea, non inferiore a un giorno, delle trasmissioni della rete su cui è avvenuta la violazione.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

ART. 6.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 7.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.

ART. 9.

(Trasmissione per non udenti).

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali ini-

ziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

ART. 11.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI).

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	157
Sui lavori della Commissione	157
Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti	157
Variazione della composizione dei Comitati	158
Sull'ordine dei lavori	158
Audizione del dottor Adalberto Capriotti sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria <i>pro tempore</i>	159
Sui lavori della Commissione	159

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 12.45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Sui lavori della Commissione.

Su proposta del Presidente la Commissione conviene di anteporre il secondo

punto relativo all'esame di proposte del Comitato sul regime atti.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti.

Il PRESIDENTE invita il senatore Lauro, coordinatore del Comitato sul regime degli atti, a riferire sulle determinazioni assunte.

Il senatore LAURO, coordinatore dell'XI Comitato, comunica che il Comitato Regime degli atti, nella riunione odierna, ha convenuto all'unanimità di proporre la declassificazione a regime libero dei seguenti documenti, richiesti con ordinanza dalla seconda sezione di Corte d'assise del tribunale di Firenze, per il processo a carico di Tagliavia: la parte segreta della

seduta della Commissione antimafia del 25 gennaio 2011 recante l'audizione del prof. Nicolò Amato; la nota inviata dal « Servizio centrale operativo » (SCO) alla Commissione datata 11 settembre 1993, avente ad oggetto « Attentati verificatisi a Roma, Firenze e Milano », attualmente sottoposta a regime di riservatezza, doc. 1632/XI legislatura. Precisa che per entrambi sono stati acquisiti i consensi da parte del soggetto audito e dell'autorità emittente.

Il senatore LAURO riferisce altresì che il Comitato ha convenuto all'unanimità di proporre la declassificazione a regime libero dei seguenti documenti, ai fini dell'invio alla Procura di Caltanissetta che ha richiesto alla Commissione atti in materia di stragi e trattativa, precisando che è stata fatta da un consulente della Commissione una selezione dei documenti più rilevanti, fra i quali sono inclusi anche i documenti in esame: la parte segreta della seduta della Commissione antimafia del 15 dicembre 2010 recante audizione dell'avv. Giuseppe La Greca; la parte segreta della seduta del 3 novembre 2009 recante audizione del procuratore nazionale antimafia, dott. Pietro Grasso; il verbale di interrogatorio reso da Vito Calogero Ciancimino in data 17 marzo 1993, ore 9,30, alla procura di Palermo, attualmente sottoposto a regime di segretezza (doc. 471/3). Precisa, infine, che sia per i resoconti che per il documento sono stati acquisiti i consensi da parte dei soggetti auditi e delle autorità emittenti.

Su richiesta del senatore LI GOTTI, il relatore LAURO fornisce alcuni chiarimenti.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta del Comitato, che viene approvata all'unanimità.

Variazione della composizione dei Comitati.

Il PRESIDENTE comunica che, su indicazione del Capogruppo del Popolo della

libertà, l'onorevole Jole Santelli, già componente del IX Comitato (Questioni sociali, sfruttamento dei minori, tratta di esseri umani) ha cessato di farne parte ed è entrata a far parte dell'XI Comitato (Regime degli atti) al posto dell'onorevole Roberto Speciale e che conseguentemente l'onorevole Roberto Speciale, già componente dell'XI Comitato, ha cessato di farne parte ed è entrato a far parte del IX Comitato.

Sull'ordine dei lavori.

L'onorevole VELTRONI chiede che la Commissione convochi in audizione il senatore Roberto Castelli in relazione alle dichiarazioni da lui rese alla stampa circa il rifiuto di una trattativa con ambienti della mafia nel 2004.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che analoga richiesta di audizione è pervenuta per iscritto da parte dei senatori D'Alia e Serra.

L'onorevole DI PIETRO si associa alla richiesta di audizione del senatore Castelli.

Il senatore CARUSO svolge un ampio intervento nel corso del quale formula la richiesta di convocare in audizione, nell'ambito dell'indagine sulle stragi degli anni 1992-1993, il prefetto Gianni De Gennaro, monsignor Fabio Fabbri, il dottor Andrea Calabria, il generale Mastropietro, il prefetto Claudio Gelati. Chiede inoltre di acquisire i registri di ingresso presso Palazzo San Macuto nel periodo settembre-novembre 1992 e presso Palazzo del Quirinale nel periodo maggio 1992-novembre 1993. Formula, anche a nome del senatore Lauro, una serie di quesiti per l'onorevole Luciano Violante, che non era stato possibile porre nel corso dell'audizione svolta nella seduta del 29 marzo 2011.

L'onorevole GARAVINI, pur apprezzando l'interesse del Gruppo PdL per la materia delle stragi, ritiene anomalo che

durante una seduta di Commissione si affrontano temi di competenza dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore LI GOTTI, associandosi alla richiesta di audizione del senatore Castelli, evidenzia l'opportunità di sentire sullo specifico punto anche l'ex procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna. Chiede inoltre di sentire in audizione il prefetto Mario Mori affinché chiarisca l'informativa del SISDE circa progetti omicidari nei confronti degli onorevoli Previti e Dell'Utri, acquisite nella XIV legislatura.

Il PRESIDENTE comunica che le richieste di audizione saranno esaminate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Informa che disporrà l'acquisizione dei documenti richiesti dal senatore Caruso e la trasmissione all'onorevole Violante delle domande esposte dal senatore Caruso.

Audizione del dottor Adalberto Capriotti sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria *pro tempore*.

Dopo un intervento del senatore CARUSO, su proposta del PRESIDENTE la Commissione procede in seduta segreta. I lavori riprendono in seduta pubblica.

Il Presidente introduce l'audizione del dottor Adalberto Capriotti sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria *pro tempore*.

Il dottor CAPRIOTTI svolge il proprio intervento introduttivo.

Il senatore LUMIA pone dei quesiti, con un passaggio in seduta segreta.

Il dottor CAPRIOTTI risponde alle domande formulate iniziando in seduta pubblica e proseguendo in seduta segreta.

I lavori procedono in seduta segreta.

Il senatore CARUSO pone quesiti in seduta segreta cui risponde il dottor CAPRIOTTI in seduta segreta.

I lavori riprendono in seduta pubblica.

I senatori LI GOTTI e LABOCSETTA formulano alcune domande cui risponde con separati interventi il dottor CAPRIOTTI.

Il PRESIDENTE, a causa dell'imminente inizio dei lavori della Camera dei deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

Sui lavori della Commissione.

La senatrice ARMATO chiede un intervento della Commissione sul comune di Gragnano, in provincia di Napoli, sottolineando le ingerenze della criminalità organizzata sul voto per il rinnovo del consiglio comunale e sull'amministrazione comunale.

Il PRESIDENTE assicura che porterà la questione all'esame dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore LUMIA sollecita la trasmissione degli atti sullo scioglimento del comune di Bordighera da parte del Ministero dell'interno.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
AVVERTENZA	160

Martedì 12 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini, che ringrazia per la sua presenza.

Gianfranco MASCAZZINI, *ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD), nonché la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD).

Gianfranco MASCAZZINI, *ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Mascazzini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, sui recenti sviluppi degli eccezionali flussi migratori dalla Tunisia e dalla Libia e sulle iniziative che il Governo intende assumere in materia di immigrazione (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della VII Commissione	5
Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	10
---	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. Emendamenti C. 4215 Governo, approvato dal Senato	14
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	41

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisciocchio, C. 1722 Briguglio e C. 3809 Sposetti (<i>Esame e rinvio</i>)	15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Emendamenti C. 3261-A Bitonci ed abb. Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	46
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	47
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	48
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. Nuovo testo C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	49
Nuova disciplina dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	50
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	51
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini	40
AVVERTENZA	40

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-01863 Cassinelli: Sulla situazione degli istituti penitenziari della Liguria	53
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-04359 Torrisi: Sull'assunzione di idonei in merito ad un concorso per 110 posti inerente il profilo professionale di funzionario contabile	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	56
Sui lavori della Commissione	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AVVERTENZA	59

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	64
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre e abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 e abbinate, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. Esame C. 4040 Governo ed emendamenti, subordinatamente all'effettiva trasmissione. C. 4040 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	72
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter e abb., approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	73
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	78

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006. C. 4027-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
---	----

ERRATA CORRIGE	75
----------------------	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	84
------------------------------	----

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
---	----

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	88
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95
--	----

Sui lavori della Commissione	93
------------------------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
--	----

RISOLUZIONI:

7-00522 Siragusa: Sul riconoscimento dell'invalidità civile nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento (<i>Discussione e rinvio</i>)	98
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza. Atto n. 355 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	98
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Erg Rivara Storage, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara	104
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci	104
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	110
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini e C. 4164 Mariani (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4217 e n. 4245</i>)	105
Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	107

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin	109
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	117
DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	118

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo (<i>Deliberazione</i>)	120
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	121

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Fondazione Santa Lucia di Roma » in merito all'attuale situazione economico-finanziaria della Fondazione	123
Sui lavori della Commissione	123
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
AVVERTENZA	124

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).
- Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Esame congiunto e rinvio*) 126

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

- Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (*Rinvio del seguito dell'esame*) 128
- ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 132

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 129

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def. (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 131
- ALLEGATO 2 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) 140

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 141
- Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione 145
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 145

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

- Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali relative alle elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011 – Documento n. 11 (*Esame e approvazione con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni concernenti l'applicazione del documento n. 10, recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)”, approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011, alle elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011»*) 146
- ALLEGATO 1 (*Testo approvato dalla Commissione*) 149
- Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (*Esame e rinvio*) 147
- ALLEGATO 2 (*Testo proposto dal Relatore sen. Pardi*) 151
- Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (*Rinvio del seguito della discussione. Rinvio del seguito dell'esame di schemi di risoluzione*) 148

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	157
Sui lavori della Commissione	157
Esame di proposte del Comitato sul regime degli atti	157
Variazione della composizione dei Comitati	158
Sull'ordine dei lavori	158
Audizione del dottor Adalberto Capriotti sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Peni- tenziaria <i>pro tempore</i>	159
Sui lavori della Commissione	159

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
AVVERTENZA	160

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA

€ 9,20



16SMC0004670